SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146° — Numero 230

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 3 ottobre 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 30 settembre 2005, n. **203.**

Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per un più incisivo contrasto del fenomeno dell'evasione fiscale, nonché altre disposizioni tributarie e finanziarie urgenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 settembre 2005;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

TITOLO I

CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE

Art. 1.

Partecipazione dei comuni al contrasto all'evasione fiscale

1. Per potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale, in attuazione dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i comuni hanno titolo ad una quota di partecipazione all'accertamento fiscale pari al 30 per cento delle somme riscosse a titolo definitivo relative a tributi statali.

2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, emanato, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità tecniche di accesso alle banche dati e di trasmissione ai comuni, anche in via telematica, di copia delle dichiarazioni relative ai contribuenti in essi residenti, nonché quelle della partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale di cui al comma 1. Con il medesimo provvedimento sono altresì individuate le ulteriori materie per le quali i comuni partecipano all'accertamento fiscale; in tale ultimo caso, il provvedimento, adottato d'intesa con il direttore dell'Agenzia del territorio per i tributi di relativa competenza, può prevedere anche una applicazione graduale in relazione ai diversi tributi.

Art. 2.

Norme in materia di rafforzamento e di funzionamento dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia delle dogane e della Guardia di finanza.

1. All'articolo 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-*bis.* Se vi è pericolo per la riscossione, l'ufficio può provvedere, anche prima della presentazione della dichiarazione annuale, a controllare la tempestiva effettuazione dei versamenti dell'imposta, da eseguirsi ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, degli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, nonché dell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405.»;

b) nel comma 3 dopo le parole: «indicato nella dichiarazione,» sono inserite le seguenti: «ovvero dai controlli eseguiti dall'ufficio, ai sensi del comma 2-*bis,* emerge un'imposta o una maggiore imposta,».

2. Al fine di potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale, alle frodi fiscali e all'economia sommersa, nonché le attività connesse al controllo, alla verifica e al monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente decreto, è autorizzata la spesa, nel limite di 40 milioni di euro per l'anno 2006, di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, per procedere, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti, ad assunzioni di personale per l'amministrazione dell'economia e delle finanze e all'incremento di organico ed alle assunzioni di personale del Corpo della Guardia di finanza. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate le quote di personale, nell'ambito del contingente massimo consentito ai sensi del precedente periodo, assegnate alle articolazioni dell'amministrazione dell'economia e delle finanze, nonché all'incremento di organico ed alle assunzioni di personale del Corpo della Guardia di finanza e sono stabilite le modalità, anche speciali, per il reclutamento, ivi inclusa la possibilità di utilizzare graduatorie formate a seguito di procedure selettive già espletate, anche ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero di ricorrere alla mobilità. In relazione al maggior impegno derivante dall'attuazione del presente decreto, a valere sulle disponibilità di cui al primo periodo, l'Agenzia delle entrate è autorizzata, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti, a procedere ad assunzioni di personale nel limite di spesa, rispettivamente, di 39,1 milioni di euro per il 2006 e di 69,5 milioni di euro a decorrere dal 2007, anche utilizzando le graduatorie formate a seguito di procedure selettive bandite ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. L'Agenzia delle dogane, attraverso le misure di potenziamento delle attività di accertamento, ispettive e di contrasto alle frodi, previste dal comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, consegue maggiori diritti accertati per imposta sul valore aggiunto pari ad almeno 350 milioni di euro per l'anno 2006 ed a 364 e 385 milioni di euro, rispettivamente, per gli anni 2007 e 2008. A tale fine, in attesa delle autorizzazioni alle assunzioni a tempo indeterminato necessarie a completare le proprie dotazioni organiche, l'Agenzia delle dogane si avvale di personale con contratto di formazione e lavoro, utilizzando i fondi destinati alla stessa Agenzia ai sensi del disposto di cui al n. 3) della lettera *i)* del comma 1 dell'articolo 3 della legge 10 ottobre 1989, n. 349.

4. Le disposizioni previste dai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, per il rilancio del sistema portuale, riguardano tutti gli uffici dell'Agenzia delle dogane ove si provvede ad operazioni di sdoganamento.

5. Le intese di cui al comma 59 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, finalizzate all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto nella medesima norma, devono intervenire nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In mancanza le stesse si intendono positivamente acquisite.

6. Al fine di intensificare la sua azione, il Corpo della Guardia di finanza, fermo restando l'espletamento delle ordinarie attività ispettive nell'ambito delle proprie funzioni di polizia economica e finanziaria, sviluppa nel triennio 2005-2007 appositi piani di intervento finalizzati al contrasto dell'economia sommersa, delle frodi fiscali e dell'immigrazione clandestina, rafforzando il controllo economico del territorio, anche al fine di proseguire il controllo dei prezzi.

7. Per le finalità di cui al comma 3, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2007, la Guardia di finanza sviluppa un incremento dell'impiego delle risorse di personale nel contrasto all'economia sommersa, alle frodi fiscali e all'immigrazione clandestina, in misura non inferiore al 25 per cento medio annuo rispetto a quanto pianificato per l'anno 2005.

8. Al primo ed al secondo periodo del numero 2) del secondo comma dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: «o dell'articolo 63, primo comma», sono inserite le seguenti: «, o acquisiti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera *b)*, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504».

9. Al primo ed al secondo periodo, del numero 2), del primo comma, dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole «terzo comma» sono aggiunte le seguenti parole: «, o acquisiti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera *b)*, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504».

10. All'articolo 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-*bis.* Se vi è pericolo per la riscossione, l'ufficio può provvedere, anche prima della presentazione della dichiarazione annuale, a controllare la tempestiva effettuazione dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta.»;

b) nel comma 3 dopo le parole: «indicato nella dichiarazione,» sono inserite le seguenti: «ovvero dai controlli eseguiti dall'ufficio, ai sensi del comma 2-*bis,* emerge un'imposta o una maggiore imposta,».

11. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, dopo le parole: «controlli automatici» sono inserite le seguenti: «, ovvero dei controlli eseguiti dagli uffici,».

12. Il quarto comma dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è abrogato.

13. Il comma 5 dell'articolo 6 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali 14 dicembre 2001, n. 454, è sostituito dal seguente:

«5. Il libretto di controllo, tenuto nel rispetto dei principi fissati dall'articolo 2219 del codice civile, è detenuto dal titolare unitamente ai documenti fiscali a corredo ed è dallo stesso custodito per un periodo di cinque anni dalla data dell'ultima scritturazione.».

14. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 6, primo comma, lettera *e)*, le parole: «concessioni in materia edilizia e urbanistica rilasciate ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, relativamente ai beneficiari delle concessioni e ai progettisti dell'opera», sono soppresse, e sono aggiunte, in fine, le seguenti: «immatricolazione e reimmatricolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi»;

b) nell'articolo 7, quinto comma, dopo le parole: «attivata l'utenza» sono aggiunte le seguenti: «, dichiarati dagli utenti»;

c) nell'articolo 7, sesto comma, dopo le parole: «operazione di natura finanziaria» sono aggiunte le seguenti: «ad esclusione di quelle effettuate mediante versamento in conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro»;

d) nell'articolo 13, primo comma, lettera *c)*, dopo le parole: «codice fiscale», sono aggiunte le seguenti: «e i dati catastali di cui all'articolo 7, comma 5».

TITOLO II
RIFORMA DELLA RISCOSSIONE

Art. 3.

Disposizioni in materia di servizio nazionale della riscossione

1. A decorrere dal 1° ottobre 2006, è soppresso il sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione e le funzioni relative alla riscossione nazionale sono attribuite all'Agenzia delle entrate, che le esercita mediante la società di cui al comma 2.

2. Per l'immediato avvio delle attività occorrenti al conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1 ed al fine di un sollecito riordino della disciplina delle funzioni relative alla riscossione nazionale, volto ad adeguarne i contenuti al medesimo obiettivo, l'Agenzia delle entrate e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) procedono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla costituzione della «Riscossione S.p.a.», con un capitale iniziale di 150 milioni di euro.

3. All'atto della costituzione della Riscossione S.p.a. si procede all'approvazione dello statuto ed alla nomina delle cariche sociali; la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione è composta da dirigenti di vertice dall'Agenzia delle entrate e dell'I.N.P.S. ed il presidente del collegio sindacale è scelto tra i magistrati della Corte dei conti.

4. La Riscossione S.p.a., anche avvalendosi di personale dell'Agenzia delle entrate e dell'I.N.P.S. ed anche attraverso altre società per azioni, partecipate ai sensi del comma 7:

a) effettua l'attività di riscossione mediante ruolo, con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché l'attività di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;

b) può effettuare:

1) le attività di riscossione spontanea, liquidazione ed accertamento delle entrate, tributarie o patrimoniali, degli enti pubblici, anche territoriali, e delle loro società partecipate;

2) altre attività, strumentali a quelle dell'Agenzia delle entrate, anche attraverso la stipula di appositi contratti di servizio e, a tale fine, può assumere finanziamenti e svolgere operazioni finanziarie a questi connesse.

5. Ai fini dell'esercizio dell'attività di cui al comma 4, lettera *a)*, il Corpo della Guardia di finanza, con i poteri e le facoltà previste dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, attua forme di collaborazione con la Riscossione S.p.a., secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il comandante generale dello stesso Corpo della Guardia di finanza ed il direttore dell'Agenzia delle entrate; con lo stesso decreto possono, altresì, essere stabilite le modalità applicative agli effetti dell'articolo 27, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

6. La Riscossione S.p.a. effettua le attività di riscossione senza obbligo di cauzione ed è iscritta di diritto, per le attività di cui al comma 4, lettera *b)*, n. 1), all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

7. La Riscossione S.p.a., previa formulazione di apposita proposta diretta alle società concessionarie del servizio nazionale della riscossione, può acquistare una quota non inferiore al 51 per cento del capitale sociale di tali società ovvero il ramo d'azienda delle banche che hanno operato la gestione diretta dell'attività di riscossione, a condizione che il cedente, a sua volta, acquisti una partecipazione al capitale sociale della stessa Riscossione S.p.a.; il rapporto proporzionale tra i prezzi di acquisto determina le percentuali del capitale sociale della Riscossione S.p.a. da assegnare ai soggetti cedenti, ferma restando la partecipazione pubblica in misura non inferiore al 51 per cento. Decorsi ventiquattro mesi dall'acquisto, le azioni della Riscossione S.p.a. così trasferite ai predetti soci privati possono essere alienate a terzi, con diritto di prelazione a favore dei soci pubblici.

8. Entro il 31 dicembre 2010, i soci pubblici della Riscossione S.p.a. riacquistano le azioni cedute ai sensi del comma 7 a privati; entro lo stesso termine la Riscossione S.p.a. acquista le azioni eventualmente ancora detenute da privati nelle società da essa non interamente partecipate.

9. I prezzi delle operazioni da effettuare ai sensi dei commi 7 e 8 sono stabiliti sulla base di criteri generali individuati da primarie istituzioni finanziarie, scelte con procedure competitive.

10. A seguito degli acquisti delle società concessionarie previsti dal comma 7, si trasferisce ai cedenti l'obbligo di versamento delle somme da corrispondere a qualunque titolo in conseguenza dell'attività di riscossione svolta fino alla data dell'acquisto, nonché di quelle dovute per l'eventuale adesione alla sanatoria prevista dall'articolo 1, commi 426 e 426-*bis,* della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

11. A garanzia delle obbligazioni derivanti dal comma 10, i soggetti di cui allo stesso comma 10 prestano, fino al 31 dicembre 2010, con le modalità stabilite dall'articolo 28 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, ovvero mediante pegno su titoli di Stato o garantiti dallo Stato o sulle proprie azioni della Riscossione S.p.a., una cauzione per un importo pari al venti per cento della garanzia prestata dalla società concessionaria; nel contempo, tale ultima garanzia è svincolata.

12. Per i ruoli consegnati fino al 31 agosto 2005 alle società acquistate dalla Riscossione S.p.a. ai sensi del comma 7, le comunicazioni di inesigibilità sono presentate entro il 31 ottobre 2008.

13. Per effetto degli acquisti di cui al comma 7, relativamente a ciascuno di essi:

a) le anticipazioni nette effettuate a favore dello Stato in forza dell'obbligo del non riscosso come riscosso sono restituite, in dieci rate annuali di pari importo, decorrenti dal 2008, ad un tasso d'interesse pari all'euribor diminuito di 0,60 punti. La tipologia e la data dell'euribor da assumere come riferimento sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

b) i provvedimenti di sgravio provvisorio e di dilazione relativi alle quote cui si riferiscono le anticipazioni da restituire ai sensi della lettera *a)* assumono il valore di provvedimenti di rimborso definitivi;

c) gli importi riscossi in relazione alle quote non erariali comprese nelle domande di rimborso e nelle comunicazioni di inesigibilità presentate prima della data di entrata in vigore del presente decreto sono utilizzati ai fini della restituzione delle relative anticipazioni nette, che avviene con una riduzione del 10 per cento e che, comunque, è effettuata, a decorrere dal 2008, in venti rate annuali, ad un tasso d'interesse pari all'euribor diminuito di 0,50 punti; la tipologia e la data dell'euribor da assumere come riferimento sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

d) la restituzione delle anticipazioni nette relative alle quote non erariali gravate dall'obbligo del non riscosso come riscosso, diverse da quelle di cui alla lettera *c)*, avviene, per l'intero ammontare di tali anticipazioni, con le modalità e alle condizioni previste dalla stessa lettera *c)*, a decorrere dall'anno successivo a quello di riconoscimento dell'inesigibilità.

14. Il Ministro dell'economia e delle finanze rende annualmente al Parlamento una relazione sullo stato dell'attività di riscossione; a tale fine, l'Agenzia delle entrate fornisce allo stesso Ministro dell'economia e delle finanze i risultati dei controlli da essa effettuati sull'efficacia e sull'efficienza dell'attività svolta dalla Riscossione S.p.a.

15. A decorrere dal 1º ottobre 2006, il Consorzio nazionale concessionari - C.N.C., previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44, opera in forma di società per azioni. Ai lavoratori dipendenti sono applicate le condizioni normative, economiche, giuridiche e previdenziali previste per i lavoratori di cui al comma 16.

16. Dal 1º ottobre 2006, i dipendenti delle società non acquistate dalla Riscossione S.p.a., in servizio alla data del 31 dicembre 2004 con contratto di lavoro a tempo indeterminato e per i quali il rapporto di lavoro è ancora in essere alla predetta data del 1º ottobre 2006, sono trasferiti alla stessa Riscossione S.p.a., sulla base della valutazione delle esigenze operative di quest'ultima, senza soluzione di continuità e con garanzia della posizione giuridica, economica e previdenziale maturata alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il predetto personale non può essere trasferito senza consenso del lavoratore in altra sede territoriale fino al 31 dicembre 2010. Resta fermo il riconoscimento di miglioramenti economici contrattuali tabellari previsti dal rinnovo in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto nei limiti di quanto già concordato nel settore del credito.

17. Gli acquisti di cui al comma 7 lasciano immutata la posizione giuridica, economica e previdenziale del personale maturata alla data di entrata in vigore del presente decreto; a tali operazioni non si applicano le disposizioni dell'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428.

18. Restano ferme le disposizioni relative al fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni. Alle prestazioni straordinarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b)*, n. 1), del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2003, n. 375, sono ammessi i soggetti individuati dall'articolo 2 del citato decreto n. 375 del 2003, per i quali la relativa richiesta sia presentata entro dieci anni dalla data di entrata in vigore dello stesso. Tali prestazioni straordinarie sono erogate dal fondo costituito ai sensi del decreto n. 375 del 2003, per un massimo di novantasei mesi dalla data di accesso alle stesse, in favore dei predetti soggetti, che conseguano la pensione entro un periodo massimo di novantasei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, su richiesta del datore di lavoro e fino alla maturazione del diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia.

19. Il personale in servizio alla data del 31 dicembre 2004, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, alle dipendenze dell'associazione nazionale fra i concessionari del servizio di riscossione dei tributi ovvero del consorzio di cui al comma 15 ovvero delle società da quest'ultimo partecipate, per il quale il rapporto di lavoro è in essere con la predetta associazione o con il predetto consorzio alla data del 1º ottobre 2006 ed è regolato dal contratto collettivo nazionale di settore, è trasferito, a decorrere dalla stessa data del 1º ottobre 2006 alla Riscossione S.p.a. ovvero alla società di cui al citato comma 15, senza soluzione di continuità e con garanzia della posizione giuridica, economica e previdenziale maturata alla data di entrata in vigore del presente decreto.

20. Le operazioni di cui ai commi 7, 8 e 15 sono escluse da ogni imposta indiretta, diversa dall'imposta sul valore aggiunto, e da ogni tassa.

21. La Riscossione S.p.a. assume iniziative idonee ad assicurare il contenimento dei costi dell'attività di riscossione coattiva, tali da assicurare, rispetto agli oneri attualmente iscritti nel bilancio dello Stato per i compensi per tale attività, risparmi pari ad almeno 65 milioni di euro, per l'anno 2007, 160 milioni di euro per l'anno 2008 e 170 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

22. Per lo svolgimento dell'attività di riscossione mediante ruolo, la Riscossione S.p.a. e le società dalla stessa acquistate ai sensi del comma 7 sono remunerate:

a) per gli anni 2007 e 2008, secondo quanto previsto dall'articolo 4, commi 118 e 119, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferme restando le disposizioni di cui al comma 21;

b) successivamente, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

23. Le società partecipate dalla Riscossione S.p.a. ai sensi del comma 7 restano iscritte all'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se nei loro riguardi permangono i requisiti previsti per tale iscrizione.

24. Fino al momento dell'eventuale cessione, totale o parziale, del proprio capitale sociale alla Riscossione S.p.a., ai sensi del comma 7, o contestualmente alla stessa, le società concessionarie possono trasferire ad

altre società il ramo d'azienda relativo alle attività svolte in regime di concessione per conto degli enti locali, nonché a quelle di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. In questo caso:

a) fino al 31 dicembre 2008 ed in mancanza di diversa determinazione degli stessi enti, le predette attività sono gestite dalle società cessionarie del predetto ramo d'azienda, se queste ultime possiedono i requisiti per l'iscrizione all'albo di cui al medesimo articolo 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, in presenza dei quali tale iscrizione avviene di diritto;

b) la riscossione coattiva delle entrate di spettanza dei predetti enti è effettuata con la procedura indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, salvo che per i ruoli consegnati fino alla data del trasferimento, per i quali il rapporto con l'ente locale è regolato dal decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e si procede nei confronti dei soggetti iscritti a ruolo sulla base delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, applicabili alle citate entrate ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

25. Fino al 31 dicembre 2008, in mancanza di trasferimento effettuato ai sensi del comma 24 e di diversa determinazione dell'ente creditore, le attività di cui allo stesso comma 24 sono gestite dalla Riscossione S.p.a. o dalle società dalla stessa partecipate ai sensi del comma 7.

26. Relativamente alle società concessionarie delle quali la Riscossione S.p.a. non ha acquistato, ai sensi del comma 7, almeno il 51 per cento del capitale sociale, la restituzione delle anticipazioni nette effettuate in forza dell'obbligo del non riscosso come riscosso avviene:

a) per le anticipazioni a favore dello Stato, nel decimo anno successivo a quello di riconoscimento dell'inesigibilità;

b) per le restanti anticipazioni, nel ventesimo anno successivo a quello di riconoscimento dell'inesigibilità.

27. Le disposizioni del presente articolo, relative ai concessionari del servizio nazionale della riscossione, trovano applicazione, se non diversamente stabilito, anche nei riguardi dei commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione.

28. A decorrere dal 1° ottobre 2006, i riferimenti contenuti in norme vigenti ai concessionari del servizio nazionale della riscossione si intendono riferiti alla Riscossione S.p.a. ed alle società dalla stessa partecipate ai sensi del comma 7, anche ai fini di cui all'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, ed all'articolo 23-*decies*, comma 6, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47; per l'anno 2005 nulla è mutato quanto agli obblighi conseguenti all'applicazione delle predette disposizioni.

29. Ai fini di cui al capo II del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la Riscossione S.p.a. e le società dalla stessa partecipate ai sensi del comma 7 sono equiparate ai soggetti pubblici; ad esse si applicano altresì le disposizioni previste dall'articolo 66 dello stesso decreto legislativo n. 196 del 2003.

30. Entro il 31 marzo 2006 il presidente del consorzio di cui al comma 15 provvede all'approvazione del bilancio di cui all'articolo 10, comma 2, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44.

31. Agli acquisti di cui al comma 7 non si applicano le disposizioni del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, relative all'obbligo di preventiva autorizzazione.

32. Nei confronti delle società partecipate dalla Riscossione S.p.a. ai sensi del comma 7 non si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

33. Ai fini di cui al comma 1, si applicano, per il passaggio dei residui di gestione, le disposizioni previste dagli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

34. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, cessano di trovare applicazione le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

35. In deroga a quanto previsto dal comma 13, lettera *c)*, restano ferme le convenzioni già stipulate ai sensi dell'articolo 61 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e dell'articolo 79, comma 5, della legge 21 novembre 2000, n. 342.

36. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 18:

1) al comma 1, le parole da: «agli uffici» a: «telematica» sono sostituite dalle seguenti: «, gratuitamente ed anche in via telematica, a tutti i dati rilevanti a tali fini, anche se detenuti da uffici pubblici»;

2) al comma 3, dopo la parola: «decreto», sono inserite le seguenti: «di natura non regolamentare»;

3) dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente: «3-*bis*. I concessionari possono procedere al trattamento dei dati acquisiti ai sensi dei commi 1 e 2 senza rendere l'informativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.»;

b) nell'articolo 19, comma 2, lettera *d-bis)*, dopo la parola: «segnalazioni», sono inserite le seguenti: «di azioni esecutive e cautelari»;

c) nell'articolo 20, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-*bis*. Il controllo di cui al comma 1 è effettuato a campione, sulla base dei criteri stabiliti da ciascun ente creditore.»;

d) nell'articolo 59:

1) è abrogato il comma 4-*bis*;

2) il comma 4-*quater*, è sostituito dal seguente: «4-*quater*. Per i ruoli consegnati fino al 30 giugno 2003 la comunicazione di inesigibilità di cui all'articolo 19, comma 2, lettera *c)*, è presentata entro il 30 giugno 2006.»;

3) al comma 4-*quinquies*, le parole: «1° ottobre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2006».

37. All'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 118:

1) le parole: «Nell'anno 2004» sono sostituite dalle seguenti: «Negli anni 2004, 2005 e 2006»;

2) dopo le parole: «un importo», è inserita la seguente: «annuo»;

b) nel comma 119, la parola: «2004» è sostituita dalle seguenti: «degli anni 2004, 2005 e 2006».

38. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 426, secondo periodo, le parole: «20 novembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2005»;

b) nel comma 426-*bis*:

1) le parole da: «30 ottobre 2003» a: «20 novembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2003»;

2) le parole: «30 ottobre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2006»;

3) le parole: «1° novembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «1° ottobre 2006»;

c) dopo il comma 426-*bis* è inserito il seguente: «426-*ter*. Le somme versate ai sensi del comma 426 rilevano, nella misura del cinquanta per cento, ai fini della determinazione del reddito delle società che provvedono a tale versamento.»;

d) nel comma 427, le parole: «31 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre».

39. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, le parole: «30 settembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «29 dicembre 2005».

40. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 47, sono inseriti i seguenti: «Art. 47-*bis* *(Gratuità di altre attività e misura dell'imposta di registro sui trasferimenti coattivi di beni mobili)*. 1. I competenti uffici dell'Agenzia del territorio rilasciano gratuitamente ai concessionari le visure ipotecarie e catastali relative agli immobili dei debitori iscritti a ruolo e dei coobbligati e a svolgere gratuitamente le attività di cui all'articolo 79, comma 2.

2. Ai trasferimenti coattivi di beni mobili non registrati, la cui vendita è curata dai concessionari, l'imposta di registro si applica nella misura fissa di dieci euro.»;

b) dopo l'articolo 72, è inserito il seguente: «72-*bis* *(Espropriazione del quinto dello stipendio e di altri emolumenti connessi ai rapporti di lavoro)*. 1. L'atto di pignoramento del quinto dello stipendio contiene, in luogo della citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, n. 4), del codice di procedura civile, l'ordine al datore di lavoro di pagare direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per il quale si procede e fermo restando quanto previsto dall'articolo 545, commi quarto, quinto e sesto dello stesso codice di procedura civile, l'ordine di pagare:

a) nel termine di quindici giorni dalla notifica del predetto atto, il quinto degli stipendi non corrisposti per i quali, sia maturato, anteriormente alla data di tale notifica, il diritto alla percezione;

b) alle rispettive scadenze, il quinto degli stipendi da corrispondere e delle somme dovute a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.».

41. Le disposizioni dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si interpretano nel senso che, fino all'emanazione del decreto previsto dal comma 4 dello stesso articolo, il fermo può essere eseguito dal concessionario sui veicoli a motore nel rispetto delle disposizioni, relative alle modalità di iscrizione e di cancellazione ed agli effetti dello stesso, contenute nel decreto del Ministro delle finanze 7 settembre 1998, n. 503.

42. All'articolo 39, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, le parole da: «già» a: «2004,» sono sostituite dalla seguente: «autorizzati».

TITOLO III

PEREQUAZIONE DELLE BASI IMPONIBILI

Art. 4.

Ambito di applicazione

1. In anticipazione del disegno di perequazione delle basi imponibili contenuto nella legge finanziaria per l'anno 2006, operano le disposizioni del presente titolo.

Art. 5.

Plusvalenze finanziarie delle società

1. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 64, comma 1, è sostituito dal seguente: 1. «Le minusvalenze realizzate relative a partecipazioni con i requisiti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*, possedute ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione, considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente, ed i costi specificamente inerenti al realizzo di tali partecipazioni, sono indeducibili in misura corrispondente alla percentuale di cui all'articolo 58, comma 2.»;

b) all'articolo 87, comma 1, nell'alinea, dopo le parole: «Non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti» sono inserite le seguenti: «nella misura del 95 per cento»; nello stesso comma, lettera *a)*, la parola: «dodicesimo» è sostituita dalla seguente: «diciottesimo»;

c) all'articolo 97, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-*bis*. Agli effetti del comma 1, il requisito di cui all'articolo 87, comma 1, lettera *a)*, si intende conseguito qualora le partecipazioni sono possedute ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello della fine del periodo d'imposta.»;

d) all'articolo 101, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-*bis*. Per i beni di cui all'articolo 87, fermi restando i requisiti ivi previsti alle lettere *b)*, *c)* e *d)*, l'applicazione del comma 1 è subordinata all'ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione, considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente.».

2. All'articolo 4, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, la parola: «secondo» è sostituita dalla seguente: «quarto».

3. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto per le cessioni effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 6

Banche ed assicurazioni

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non si tiene conto delle svalutazioni, delle riprese di valore e degli accantonamenti effettuati ai sensi dell'articolo 16, comma 9, ultimo periodo, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173.».

2. All'articolo 111 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 3 le parole: «in misura pari al 90 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «in misura pari al 60 per cento».

3. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «0,60 per cento», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «0,40 per cento».

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 7.

Spese di manutenzione degli immobili di proprietà delle imprese

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 90, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di immobili locati, qualora il canone risultante dal contratto di locazione ridotto, fino ad un massimo del 15 per cento del canone medesimo, dell'importo delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, risulti superiore al reddito medio ordinario dell'unità immobiliare, il reddito è determinato in misura pari a quella del canone di locazione al netto di tale riduzione.»;

b) nell'articolo 144, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i redditi derivanti da immobili locati non relativi all'impresa si applicano comunque le disposizioni dell'articolo 90, comma 1, ultimo periodo.».

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

TITOLO IV

PREVIDENZA E SANITÀ

Art. 8.

Compensazioni alle imprese che conferiscono il TFR a forme pensionistiche complementari

1. È istituito un Fondo di garanzia per agevolare l'accesso al credito delle aziende che conferiscono il trattamento di fine rapporto a forme pensionistiche complementari. Il predetto Fondo è alimentato da un contributo dello Stato, per il quale è autorizzata la spesa di 154 milioni di euro per il 2006, 347 milioni di euro per il 2007, 424 milioni di euro per ciascuno degli anni tra il 2008 ed il 2010 e 243 milioni di euro per il 2011, comprensivi dei costi di gestione. La garanzia del Fondo copre l'intero ammontare dei finanziamenti concessi a fronte dei conferimenti effettuati dalle imprese nel periodo 2006-2010 e dei relativi interessi. I criteri e le modalità di funzionamento e di gestione del Fondo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle attività produttive. Con lo stesso decreto sono stabilite anche le modalità di recupero dei crediti erariali, prevedendo eventualmente anche il ricorso all'iscrizione a ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

2. In relazione ai maggiori oneri finanziari sostenuti dai datori di lavoro per il versamento di quote di TFR alle forme pensionistiche complementari, a decorrere dal 1° gennaio 2006, è riconosciuto, in funzione compensativa, l'esonero dal versamento dei contributi sociali da parte degli stessi datori di lavoro dovuti alla gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per ciascun lavoratore, nella misura dei punti percentuali indicati nell'allegata Tabella A, applicati nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari. L'esonero contributivo di cui al presente comma si applica, prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità e per disoccupazione e in ogni caso escludendo il contributo al fondo di garanzia di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, nonché il contributo di cui all'articolo 25, quarto comma, della legge

21 dicembre 1978, n. 845. Qualora l'esonero di cui al presente comma non trovi capienza con riferimento ai contributi effettivamente dovuti dal datore di lavoro, per il singolo lavoratore, alla gestione di cui all'articolo 24 della citata legge n. 88 del 1989, l'importo differenziale è trattenuto, a titolo di esonero contributivo, dal datore di lavoro sull'ammontare complessivo dei contributi dovuti all'I.N.P.S. medesimo. L'onere derivante dal presente articolo è valutato in 46 milioni di euro per l'anno 2006, 53 milioni di euro per l'anno 2007 e 176 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

3. All'articolo 50, comma 1-*bis*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2006».

Art. 9.

Potenziamento di strumenti di programmazione finanziaria nel settore sanitario

1. Al fine di garantire nel settore sanitario la corretta e ordinata gestione delle risorse programmate nell'ambito del livello di finanziamento cui concorre lo Stato, di cui all'articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché il rispetto del relativo equilibrio economico-finanziario, a decorrere dal biennio economico 2006-2007, per le regioni al cui finanziamento concorre lo Stato, nel rispetto della propria autonomia contabile, costituisce obbligo ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dalla conseguente Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, la costituzione di accantonamenti nel proprio bilancio delle somme necessarie alla copertura degli oneri derivanti dal rinnovo dei contratti collettivi nazionali per il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale (SSN) e degli accordi collettivi nazionali per il personale convenzionato con il SSN, nell'ambito del proprio territorio, quantificati sulla base dei parametri previsti dai documenti di finanza pubblica. Ciascuna regione dà evidenza di tale accantonamento nel modello CE riepilogativo regionale di cui al decreto del Ministro della sanità in data 16 febbraio 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 18 aprile 2001, e al decreto del Ministro della sanità in data 28 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 9 giugno 2001. Qualora dai dati del monitoraggio trimestrale in sede di verifica delle certificazioni trimestrali di accompagnamento del conto economico, di cui all'articolo 6 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, si evidenzi il mancato o parziale accantonamento, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, segnala alla regione tale circostanza.

2. Al fine di garantire nel settore sanitario la corretta e ordinata gestione delle risorse programmate nell'ambito del livello di finanziamento cui concorre lo Stato, di cui all'articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché il rispetto del relativo equilibrio economico-finanziario, per l'anno 2005, per le regioni al cui finanziamento concorre lo Stato, nel rispetto della propria autonomia contabile, costituisce obbligo ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dalla conseguente Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, la costituzione di accantonamenti nel proprio bilancio delle somme necessarie alla copertura degli oneri derivanti dal rinnovo dei contratti collettivi nazionali della dirigenza medico-veterinaria, della dirigenza dei ruoli sanitario, tecnico ed amministrativo e del personale del comparto del SSN, biennio economico 2004-2005, nell'ambito del proprio territorio, quantificati sulla base dei parametri previsti dai documenti di finanza pubblica. Ciascuna regione dà evidenza di tale accantonamento nel modello CE riepilogativo regionale di cui ai citati decreti in data 16 febbraio 2001 e 28 maggio 2001. Qualora dai dati del monitoraggio trimestrale in sede di verifica delle certificazioni trimestrali di accompagnamento del conto economico, di cui all'articolo 6 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, si evidenzi il mancato o parziale accantonamento, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, segnala alla regione tale circostanza.

Art. 10.

Trasferimento all'I.N.P.S. di competenze in materia di invalidità civile e certificazione di regolarità contributiva ai fini dei finanziamenti comunitari.

1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) subentra nell'esercizio delle funzioni residuate allo Stato in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, già di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è stabilita la data di effettivo esercizio da parte dell'I.N.P.S. delle funzioni trasferite e sono individuate le risorse, umane, strumentali e finanziarie da trasferire.

3. Il personale trasferito ai sensi del comma 2 conserva il trattamento giuridico ed economico in godimento fino al rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto degli enti pubblici non economici, in cui il personale trasferito dovrà confluire. A seguito del trasferimento del personale sono ridotte in maniera corrispondente le dotazioni organiche del Ministero dell'economia e delle finanze e le relative risorse sono trasferite all'I.N.P.S.

4. Fino alla data stabilita con i decreti di cui al comma 2, resta fermo, in materia processuale, quanto stabilito dall'articolo 42, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

5. Per le controversie instaurate nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e la data di effettivo esercizio da parte dell'I.N.P.S. delle funzioni trasferite, la difesa in giudizio del Ministero dell'economia e delle finanze è assunta, ai sensi del predetto articolo 42, comma 1, del citato decreto-legge n. 269 del 2003, da propri funzionari ovvero da avvocati dipendenti dall'I.N.P.S.

6. A decorrere dalla data di effettivo esercizio da parte dell'I.N.P.S. delle funzioni trasferite gli atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, nonché le sentenze ed ogni provvedimento reso in detti giudizi devono essere notificati anche all'I.N.P.S. La notifica va effettuata sia presso gli Uffici dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 11 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, sia presso le sedi provinciali dell'I.N.P.S. Nei procedimenti giurisdizionali di cui al presente comma l'I.N.P.S. è liteconsorte necessario ai sensi dell'articolo 102 del codice di procedura civile e, limitatamente al giudizio di primo grado, è rappresentato e difeso direttamente da propri dipendenti.

7. Per accedere ai benefici ed alle sovvenzioni comunitarie le imprese di tutti i settori sono tenute a presentare il documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.

Art. 11.

Totalizzazione dei periodi assicurativi ed integrazione tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311

1. Ai fini della copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'esercizio del criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *o)*, della legge 23 agosto 2004, n. 243, è autorizzata la spesa di 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.

2. La dotazione relativa all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-*ter* della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, come determinata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è integrata dell'importo di 40 milioni di euro per l'anno 2005.

Art. 12.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, pari a 190 milioni di euro per l'anno 2005, 412 milioni di euro per l'anno 2006, 655 milioni di euro per l'anno 2007 e 987 milioni di euro a decorrere dal 2008, si provvede:

a) per l'anno 2005, quanto a 190 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 14, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

b) per gli anni successivi, quanto a 86 milioni di euro a decorrere dal 2006, mediante utilizzo di parte delle risorse riveniente dalla soppressione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 59, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, prevista dall'articolo 3, comma 36, lettera *d)*, numero 1);

c) quanto a 65 milioni di euro per il 2007 e 160 milioni di euro a decorrere dal 2008, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, in relazione a quanto disposto dall'articolo 3, comma 21;

d) quanto a 326 milioni di euro per il 2006, 504 milioni di euro per il 2007 e 741 milioni di euro a decorrere dal 2008, mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 13.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

TABELLA *A*
(prevista dall'art. 8, comma 2)

2006	0,12 punti percentuali
2007	0,16 punti percentuali
2008	0,19 punti percentuali
2009	0,21 punti percentuali
2010	0,23 punti percentuali
2011	0,25 punti percentuali
2012	0,26 punti percentuali
2013	0,27 punti percentuali
dal 2014	0,28 punti percentuali

05G0231

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 maggio 2005.

Approvazione del piano di bacino del fiume Arno, stralcio assetto idrogeologico.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 87 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261, recante regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 4, comma 1, lettera *c)*, 17 e 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183, concernenti le modalità di approvazione dei piani di bacino nazionali;

Visto l'art. 17, comma 6-*ter*, della legge 18 maggio 1989, n. 183, il quale prevede che i piani di bacino idrografico possano essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 settembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1999, recante atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267;

Visto l'art. 1-*bis* del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, che disciplina la procedura per l'adozione dei progetti di piano stralcio per la tutela del rischio idrogeologico;

Vista la legge 31 luglio 2002, n. 179;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 aprile 2005, con il quale al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, on. Altero Matteoli, sono state delegate le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 agosto 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 31 agosto 1989, relativo alla costituzione dell'Autorità di bacino del fiume Arno;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1999, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 131 del 7 giugno 1999, di approvazione dei Piani stralcio delle attività estrattive del fiume Arno e della qualità delle acque del fiume Arno e del 5 novembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 299 del 22 dicembre 1999, di approvazione del Piano stralcio relativo alla riduzione del rischio idraulico del bacino del fiume Arno;

Considerato che con deliberazione n. 164 del 1° agosto 2002 il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Arno ha adottato il progetto di Piano di bacino del fiume Arno, stralcio «Assetto Idrogeologico» e che l'avviso di adozione di tale progetto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 238 del 10 ottobre 2002;

Considerato, altresì, che ai sensi dell'art. 18, comma 6, della legge 18 maggio 1989, n. 183, sono state costituite, per quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell'avvenuta adozione del progetto di Piano, le sedi di consultazione presso la regione Toscana e la regione Umbria, nonché presso le Amministrazioni provinciali territorialmente interessate e che, scaduto tale termine, nei quarantacinque giorni successivi sono state presentate osservazioni sul progetto di Piano;

Visto il parere della Conferenza programmatica della regione Umbria del 30 ottobre 2003, nonché il parere espresso dalla medesima regione con deliberazione della giunta n. 1965 del 22 dicembre 2003;

Visto il parere della Conferenza programmatica della regione Toscana del 27 aprile 2004, nonché il parere espresso dalla medesima regione con deliberazione del Consiglio n. 127 del 5 ottobre 2004;

Vista la deliberazione n. 185 dell'11 novembre 2004 con la quale il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Arno ha adottato, ai sensi dell'art. 18, comma 10, della legge 18 maggio 1989, n. 183, il succitato Piano, costituito da relazione generale e relazione integrativa, norme di attuazione e loro allegati, elaborati cartografici; aggiornati e integrati sulla base dei contenuti delle osservazioni e dei pareri sopra richiamati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 29 aprile 2005;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il Piano di bacino del fiume Arno, stralcio assetto idrogeologico, adottato dal Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Arno con deliberazione n. 185 dell'11 novembre 2004.

Il Piano di bacino del fiume Arno, stralcio assetto idrogeologico, si compone dei seguenti elaborati di seguito specificati che fanno parte integrante del presente decreto:

a) relazione generale;

b) norme di attuazione e loro allegati;

c) elaborati cartografici.

Gli allegati alle norme di attuazione sono costituiti da:

allegato n. 1 «Elenco dei Comuni, delle Province e delle Regioni ricadenti nel bacino del fiume Arno»;

allegato n. 2 «Indicazioni per l'adeguamento degli strumenti urbanistici al PAI e criteri per la redazione di proposte di integrazioni e modifiche».

La cartografia di riferimento è composta da:

«Perimetrazione delle aree con pericolosità idraulica - Livello di sintesi in scala 1:25.000»;

«Perimetrazione delle aree con pericolosità idraulica - Livello di dettaglio in scala 1:10.000»;

«Carta degli elementi a rischio - Aree con pericolosità idraulica a livello di dettaglio - scala 1:10.000»;

«Perimetrazione delle aree con pericolosità da fenomeni geomorfologici di versante - Livello di sintesi in scala 1:25.000»;

«Perimetrazione delle aree con pericolosità da frana derivate dall'inventario dei fenomeni franosi - Livello di dettaglio in scala 1:10.000»;

«Carta degli elementi a rischio - Aree con pericolosità di frana - scala 1:10.000».

Art. 2.

La relazione generale, le norme di attuazione e loro allegati nonché gli elaborati cartografici del Piano di bacino del fiume Arno, stralcio assetto idrogeologico sono stati formati, in originale, come documenti informatici sottoscritti con firma digitale e risultano archiviati elettronicamente presso la sede dell'Autorità e protocollati al n. 5185 dell'11 novembre 2004. Copie conformi all'originale del Piano di bacino del fiume Arno, stralcio assetto idrogeologico sono depositate presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione generale per la difesa del suolo e presso la sede dell'Autorità di bacino del fiume Arno - Firenze.

Al presente decreto sono allegate (Allegato n. 1) le norme di attuazione del Piano di bacino del fiume Arno, stralcio assetto idrogeologico. Gli elaborati di tale Piano sono altresì disponibili sul sito web dell'Autorità di bacino del fiume Arno al seguente indirizzo www.arno.autoritadibacino.it

Il presente decreto, dopo la registrazione da parte degli organi di controllo, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nei bollettini ufficiali delle regioni territorialmente interessate.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 2005

p. *Il Presidente:* MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 2005
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 10, foglio n. 2

05A09308

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 7 settembre 2005.

Accertamento del mancato funzionamento dell'Ufficio NEP presso il tribunale di Sondrio e dell'Ufficio NEP presso il tribunale di Como e sezioni distaccate di Cantù, Erba e Menaggio. Proroga dei termini di decadenza.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Viste le note del Presidente della Corte di appello di Milano in data 19 maggio 2005 e 28 giugno 2005, dalle quali risulta che gli Uffici NEP presso il tribunale di Sondrio e presso il tribunale di Como, comprese le sezioni distaccate di Cantù, Erba e Menaggio, non sono stati in grado di funzionare regolarmente nel giorno 18 marzo 2005 per sciopero nazionale riguardante i pubblici dipendenti;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dell'Ufficio NEP presso il tribunale di Sondrio e dell'Ufficio NEP presso il tribunale di Como e sezioni distaccate di Cantù, Erba e Menaggio nel giorno 18 marzo 2005 per sciopero nazionale riguardante i pubblici dipendenti, i termini di decadenza per il compimento di atti presso i suddetti uffici o a mezzo di personale addettovi, scadenti nel giorno sopra indicato o nei cinque giorni successivi sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 7 settembre 2005

p. *Il Ministro:* GIULIANO

05A09392

DECRETO 8 settembre 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Mair Sabine, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Mair Sabine, nata a Brunico (Italia) il 6 ottobre 1979, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di «Klinische Psychologin» e di «Gesundheitspsychologin» conseguito in Austria, come attestato dal Ministero federale per la salute e le donne austriaco, ai fini dell'accesso all'albo e dell'esercizio in Italia della professione di psicologo;

Rilevato che la richiedente è in possesso del titolo accademico di «Magistra der Naturwissenschaften» conseguito presso la «Leopold-Franzens Universitat Innsbruck» in data 11 dicembre 2003 e rilasciato in data 30 gennaio 2004, titolo dichiarato equipollente alla laurea italiana in psicologia - indirizzo psicologia clinica e di comunità con decreto dell'Università di Bolzano datato 22 giugno 2004;

Preso atto che la sig.ra Mair risulta iscritta all'albo degli psicologi clinici e all'albo degli psicologi della salute, come attestato dal sopra nominato Ministero federale austriaco in data 21 febbraio 2005;

Preso atto che la richiedente ha dimostrato lo svolgimento di tirocinio professionale dal 2004 al 2005, come documentato in atti;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi tenutasi il 23 giugno 2005;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della attività di psicologo - sez. A, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Mair Sabine, nata a Brunico (Italia) il 6 ottobre 1979, cittadina italiana, sono riconosciuti i titoli denominati in premessa quali titoli cumulativamente abilitanti per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A, e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 8 settembre 2005

Il direttore generale: MELE

05A09314

DECRETO 8 settembre 2005.

Riconoscimento, al sig. Mair Egon, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Mair Egon, nato a Brunico (Italia) il 27 aprile 1978, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di «Klinischer Psychologe» e di «Gesundheitspsychologe» conseguito in Austria, come attestato dal Ministero federale per la salute e le donne austriaco, ai fini dell'accesso all'albo e dell'esercizio in Italia della professione di psicologo;

Rilevato che il richiedente è in possesso del titolo accademico di «Magister der Naturwissenschaften» conseguito presso la «Leopold-Franzens Universitat Innsbruck» in data 13 novembre 2003 e rilasciato in data 30 gennaio 2004, titolo dichiarato equipollente alla laurea italiana in «Psicologia - Indirizzo psicologia clinica e di comunità» con decreto dell'Università di Bolzano datato 19 marzo 2004;

Preso atto che il sig. Mair risulta iscritto all'Albo degli psicologi clinici e all'Albo degli psicologi della salute, come attestato dal sopra nominato Ministero federale austriaco in data 21 febbraio 2005;

Preso atto che il richiedente ha dimostrato lo svolgimento di tirocinio professionale dal 2004 al 2005, come documentato in atti;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi tenutasi il 23 giugno 2005;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della attività di psicologo - sez. A, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Al sig. Mair Egon, nato a Brunico (Italia) il 27 aprile 1978, cittadino italiano, sono riconosciuti i titoli denominati in premessa quali titoli cumulativamente abilitanti per l'iscrizione all'albo degli psicologi, sezione A, e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 8 settembre 2005

Il direttore generale: MELE

05A09315

DECRETO 8 settembre 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Cogollos Ubeda Eva, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di biologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Cogollos Ubeda Eva, nata il 1º gennaio 1979 a València (Spagna), cittadina spagnola, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12, del decreto legislativo n. 115/1992 così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del proprio titolo accademico-professionale di «Licenciada en Biologia» conseguito in Spagna presso l'«Universitat de València» e rilasciato in data 11 settembre 2003, ai fini dell'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di biologo;

Ritenuto che la richiedente, ai sensi degli articoli 1, lett. *a)* 3º trattino e 3, lett. *a)*, della direttiva 89/48/CEE e dell'art. 2, lett. *a)* del decreto legislativo n. 115/1992, è in possesso dei requisiti per l'accesso alla professione di biologo in Spagna, come attestato dal «Ministerio de Educaciòn y Ciencia» spagnolo in data 28 marzo 2005;

Rilevato che la sig.ra Cogollos Ubeda ha partecipato al progetto «Erasmus» sostenendo dieci esami presso l'Università degli studi di Ferrara nell'anno accademico 2002/2003;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 27 maggio 2005;

Visto il conforme parere del rappresentante dell'Ordine nazionale dei biologi espresso nella nota in atti datata 24 maggio 2005;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di biologo - sez. A in Italia, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Cogollos Ubeda Eva, nata il 1º gennaio 1979 a València (Spagna), cittadina spagnola, è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei biologi - sezione A e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 8 settembre 2005

Il direttore generale: MELE

05A09316

DECRETO 26 settembre 2005.

Individuazione delle modalità di svolgimento dell'attività di alienazione e delle attività ad essa funzionali e connesse dei veicoli giacenti a seguito di provvedimenti di sequestro da parte dell'autorità giudiziaria, di cui all'articolo 1, commi da 312 a 320, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005);

Considerato che l'art. 1, commi da 312 a 320, della legge n. 311/2004 prevede una procedura straordinaria per l'alienazione, anche ai soli fini della rottamazione, dei veicoli giacenti presso i custodi a seguito dell'applicazione di provvedimenti di sequestro dell'autorità giudiziaria, anche se non sottoposti a confisca;

Considerato che il suddetto art. 1, comma 314, demanda al Ministero della giustizia, di concerto con le altre amministrazioni interessate, l'individuazione delle modalità di svolgimento di tale alienazione, nonché delle attività ad essa funzionali e connesse;

Sentite le amministrazioni interessate;

Rilevato che l'art. 1, comma 318, della citata legge 30 dicembre 2004, n. 311, prevede che al custode-acquirente venga riconosciuto un compenso complessivo forfettario, in deroga alle tariffe previste dagli articoli 59 e 276 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;

Rilevato, altresì, che l'art. 1, comma 321, prevede che alle procedure di alienazione o rottamazione già avviate e non ancora concluse e alle relative istanze di liquidazione dei compensi, comunque presentate dai custodi, si applicano, qualora esse concernano veicoli in possesso dei requisiti di cui al comma 312, le disposizioni di cui ai commi da 312 a 320;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto disciplina il procedimento di alienazione, anche ai soli fini della rottamazione, dei veicoli giacenti presso i custodi a seguito dell'applicazione di provvedimenti di sequestro dell'autorità giudiziaria, previsto dall'art. 1, commi da 312 a 320 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, di seguito indicato come art. 1.

Art. 2.

Commissione per l'espletamento delle attività di cui all'art. 1

1. Per lo svolgimento delle attività connesse al procedimento di cui all'art. 1, è istituita presso i tribunali, le sezioni distaccate dei tribunali ed i tribunali per i minorenni la commissione per l'espletamento delle attività indicate all'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il cui funzionamento si ispira ai principi di cui al capo IV della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. La commissione è composta dal Presidente del Tribunale, o da un Giudice dallo stesso delegato, che ne assume la Presidenza, dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, o da un Magistrato dallo stesso delegato, e da due Funzionari, in servizio presso il Tribunale e presso la Procura della Repubblica, nominati, rispettivamente, dal Presidente del Tribunale e dal Procuratore della Repubblica.

3. Il presidente della commissione ha facoltà di invitare alle sedute i rappresentanti degli uffici la cui partecipazione è ritenuta indispensabile ai fini dell'adozione del provvedimento.

Art. 3.

Predisposizione degli elenchi

1. Sulla base degli atti in possesso dei competenti uffici giudiziari attestanti la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1, comma 312, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la commissione predispone gli elenchi dei veicoli da alienare a favore di ogni singolo custode, individuando prioritariamente quelli destinati alla rottamazione come prevista dal successivo art. 4.

2. A questo fine, il presidente della commissione invita i custodi ad indicare i veicoli in custodia che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1, comma 312, lettere *b)* e *c)* della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

3. I custodi, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'invito, comunicano i dati richiesti indicando, altresì, l'organo di polizia giudiziaria che ha proceduto all'affidamento in custodia. I veicoli, ove non risultino altri elementi identificativi, sono individuati secondo il tipo, il modello, il numero di targa o di telaio.

4. La comunicazione è effettuata in conformità delle disposizioni previste dall'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo il modello allegato *sub*-1 al presente decreto.

5. Sulla base della documentazione di ufficio e di quella eventualmente acquisita, la commissione procede alla verifica dei dati, anche senza documentazione in ordine allo stato di conservazione, anche avvalendosi degli organi di polizia giudiziaria che hanno proceduto all'affidamento in custodia.

Art. 4.

Modalità di alienazione e criteri di valutazione

1. L'alienazione dei veicoli al custode-acquirente viene effettuata in conformità delle modalità e con l'osservanza dei criteri di seguito indicati.

2. I veicoli immatricolati per la prima volta da oltre dieci anni alla data del 30 settembre 2004 che siano privi di interesse storico e collezionistico sono alienati ai soli fini della rottamazione.

3. Sono, altresì, alienati ai soli fini della rottamazione, indipendentemente dalla data di prima immatricolazione, quei veicoli il cui stato di conservazione

risulti irrimediabilmente compromesso ai fini della circolazione, come nel caso di veicoli bruciati, gravemente incidentati ovvero privi di parti rilevanti.

4. Il prezzo di acquisto dei veicoli da rottamare è stabilito in base alla quotazione di rottame dei ferri vecchi leggeri elaborata dalla camera di commercio territorialmente competente, tenendo conto delle categorie e del peso, forfettariamente stabilito, come indicati nella tabella allegata *sub.* 2 al presente decreto.

5. La valutazione dei veicoli che non si trovano nelle condizioni di cui ai commi 2 e 3 è determinata dalla media delle quotazioni riportate da almeno due riviste specializzate e qualificate del settore, ridotta del 30%.

Art. 5.

Determinazione del corrispettivo dell'alienazione

1. Il corrispettivo dell'alienazione è determinato in modo cumulativo per il totale dei veicoli esistenti presso ogni custode, tenuto conto della valutazione dei veicoli effettuata secondo i criteri di cui all'art. 4.

2. Da tale importo vanno detratti:

a) il corrispettivo complessivo riconosciuto al depositario-acquirente per la custodia ed il trasporto di ciascun veicolo, così come stabilito dall'art. 1, comma 318, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

b) gli eventuali oneri di rottamazione che possono gravare sul medesimo depositario-acquirente.

3. Il corrispettivo verrà versato entro sessanta giorni dalla comunicazione sul capitolo 3530 dello stato di previsione dell'entrata del Ministero della giustizia, utilizzando l'apposito modello F23.

4. Nel caso in cui l'importo dovuto per le spese di custodia sia superiore al valore del veicolo, la differenza verrà corrisposta dagli uffici giudiziari interessati, secondo il prospetto di calcolo che sarà allegato al provvedimento di alienazione, con le modalità previste dall'art. 1, comma 320, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

5. Tutte le necessarie operazioni sono effettuate dalla commissione.

Art. 6.

Provvedimento di alienazione

1. Il presidente della commissione adotta il provvedimento di alienazione, previa approvazione dell'elenco dei veicoli da alienare, predisposto secondo le modalità di cui all'art. 3, per il corrispettivo fissato ai sensi dell'art. 5.

2. L'alienazione si perfeziona con la notifica del provvedimento al custode acquirente.

3. Il provvedimento di alienazione è comunicato all'autorità giudiziaria che aveva disposto il sequestro.

4. Del provvedimento, corredato degli estremi della notifica al custode acquirente, è data altresì comunicazione al pubblico registro automobilistico competente per il conseguente aggiornamento, senza oneri, delle iscrizioni.

Art. 7.

Durata del procedimento

1. Il procedimento di alienazione di cui all'art. 1 deve concludersi entro il termine di sei mesi dalla data di invito ai custodi-acquirenti.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 2005

Il Capo del Dipartimento: IANNINI

ALLEGATO 1

TABELLA

I veicoli da rottamare sono divisi nelle seguenti categorie:

A. completi;

B. privi di parti rilevanti;

C. gravemente incidentati;

D. bruciati;

E. a due o tre ruote;

F. roulottes ed altri veicoli non riciclabili.

Il peso dei suddetti veicoli viene forfettariamente stabilito in:

a. kg. 700 per i veicoli completi;

b. kg. 500 per i veicoli privi di parti rilevanti;

c. kg. 500 per i veicoli gravemente incidentati;

d. kg. 50 per i veicoli bruciati;

e. kg. 50 per i veicoli a due o tre ruote targati, salvo eventuale migliore valutazione tecnica;

f. kg. 50 per i veicoli non riciclabili.

ALLEGATO 2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(resa ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto ....,
titolare della depositeria ....,
con sede in ....,
consapevole delle responsabilità penali, richiamate all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- che i veicoli, come di seguito identificati, sono oggetto della procedura di alienazione prevista dall'articolo 1, commi da 312 a 320, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- che gli stessi, affidati in custodia dagli organi accertatori, come di seguito individuati, in base al titolo rispettivamente indicato, sono ancora giacenti presso il proprio deposito.

Veicolo 1:

sottoposto a: sequestro☐ fermo☐ rimozione☐

in data...

Organo accertatore:
....

Tipo...
modello..
telaio..
targa..
proprietario...
partita I.V.A. o codice fiscale......................
immatricolazione................................
Confisca si☐ no☐
Data confisca ....

STATO DI CONSERVAZIONE
(da compilare se il veicolo è immatricolato da meno di 10 anni e lo stato di conservazione irrimediabilmente compromesso ai fini della circolazione)

Bruciata si☐ no☐

Priva di parti rilevanti si ☐ no ☐
se si, specificare le parti mancanti:..
....
....
....
....

Gravemente incidentata si☐ no☐
Se si, specificare...

Veicolo 2:

sottoposto a: sequestro☐ fermo ☐ rimozione☐

in data..

Organo accertatore:

....

Tipo..

modello..

telaio...

targa..

proprietario..

partita I.V.A. o codice fiscale......................

immatricolazione................................

Confisca si☐ no☐

Data confisca ....

STATO DI CONSERVAZIONE
(da compilare se il veicolo è immatricolato da meno di 10 anni e lo stato di conservazione irrimediabilmente compromesso ai fini della circolazione)

Bruciata si☐ no☐

Priva di parti rilevanti si ☐ no ☐
se si, specificare le parti mancanti:..
....
....
....
....

Gravemente incidentata si☐ no☐
Se si, specificare..

Veicolo 3:

sottoposto a: sequestro☐ fermo☐ rimozione☐

in data..

Organo accertatore:

....

Tipo..

modello..

telaio...

targa..

proprietario..

partita I.V.A. o codice fiscale......................

immatricolazione................................

Confisca si☐ no☐

STATO DI CONSERVAZIONE
(da compilare se il veicolo è immatricolato da meno di 10 anni e lo stato di conservazione irrimediabilmente compromesso ai fini della circolazione)

Bruciata si☐ no☐

Priva di parti rilevanti si ☐ no ☐
se si, specificare le parti mancanti:..
....
....
....

Gravemente incidentata si☐ no☐

Data confisca .... Se si, specificare...

Li,............................. Firma...

(Nota bene: la dichiarazione deve essere sottoscritta in presenza di un componente della commissione ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

05A09391

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 9 settembre 2005.

Impegno ed erogazione della somma di € 150.000.000 a favore di varie regioni in conto residui 2004. Convenzioni legge n. 64/1986 ai sensi della legge n. 488/1992. (Cap. 7671 - Esercizio 2005).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO CENTRALE DI SEGRETERIA DEL CIPE

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, recante «Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Visto il decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente modifiche alla predetta legge n. 64/1986;

Visto il decreto leglislativo 3 aprile 1993, n. 96, recante disposizioni per il trasferimento delle competenze dei soppressi organismi dell'intervento straordinario e del relativo personale alle personale alle diverse amministrazioni centrali settorialmente competenti ed in particolare, l'art. 19, comma 5, che istituisce un Fondo per il finanziamento degli interventi ordinari nelle aree depresse del territorio nazionale;

Visto il decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, ed in particolare, l'art. 3 che sostituisce il predetto comma 5;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 ottobre 2002 concernente «Conferimento alle Regioni delle funzioni in materia di convenzioni ex Agensud (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 settembre 2000)»;

Vista la legge finanziaria 27 dicembre 2002, n. 289, ed in particolare l'art. 61, comma 1, che istituisce il Fondo per le aree sottoutilizzate, nel quale confluiscono, tra l'altro, le risorse di cui alla predetta legge n. 64/1986;

Vista la delibera CIPE del 20 dicembre 2004, con la quale a valere sulle disponibilità del Fondo per le aree sottoutilizzate è stata disposta, fra l'altro, l'assegnazione della quota di € 150.000.000, per l'anno 2004, per il finanziamento delle convenzioni a su tempo stipulate dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno con i diversi soggetti attuatori;

Vista la legge di bilancio 30 dicembre 2004, n. 312, per l'esercizio 2005;

Considerato che con decreto ministeriale tesoro n. 17826 è stata apportata una variazione in aumento, in conto residui 2004 sul capitolo 7671 - U.P.B. 5.2.3.19 di € 150.000.000, così come disposto dalla sopracitata delibera CIPE, ed una variazione in aumento per lo stesso importo della disponibilità di cassa;

Vista la nota 25953 del 7 settembre 2005, dell'Ufficio 1° di questo Servizio, con la quale vengono indicate le quote da trasferire a favore delle regioni delle aree depresse:

Ritenuto di dover impegnare ed erogare la somma complessiva di € 150.000.000, in conto residui 2004;

Autorizza:

Art. 1.

l'impegno ed il versamento della somma complessiva di € 150.000.000 in conto residui 2004, per le finalità di cui alla premessa, come di seguito indicato:

Regione	Conto di tesoreria	Importo
Abruzzo	401/31195	5.340.000
Basilicata	441/31649	9.000.000
Calabria	450/31789	11.730.000
Campania	425/31409	26.925.000
Lazio	348/31183	6.285.000
Marche	330/31118	210.000
Molise	410/31207	8.955.000
Puglia	430/31601	38.160.000
Sardegna	350/22709	15.045.000
Sicilia	350/22721	28.350.000
TOTALE . . .		150.000.000

L'onere complessivo di € 150.000.000, graverà sul capitolo 7671 dello stato di previsione di spesa del Ministero dell'economia e delle finanze in conto residui 2004.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 settembre 2005

Il direttore generale: SIGNORINI

05A09382

DECRETO 14 settembre 2005.

Variazione di denominazione di alcune marche di sigarette.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Vista la richiesta della ditta British American Tobacco Italia S.p.a. per il cambio di denominazione di alcune marche di sigarette;

Considerato che occorre provvedere in linea con la citata richiesta;

Decreta:

La denominazione delle seguenti marche di sigarette è così modificata:

da Vogue Capri Lilas a Vogue Lilas;

da Vogue Capri a Vogue Bleue;

da Vogue Capri Menthe a Vogue Menthe.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 2005

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 2005
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 58

05A09400

DECRETO 27 settembre 2005.

Variazione di prezzo di alcune marche di tabacchi lavorati di produzione nazionale e di provenienza UE nonché variazione di denominazione di una marca di trinciato per sigarette.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Vista le legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Visto il decreto direttoriale 19 dicembre 2001 che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati e successive integrazioni;

Vista la richiesta della società International Tobacco Agency S.r.l. per il cambio di denominazione di una marca di trinciato per sigarette;

Viste le richieste, intese a variare l'inserimento nella tariffa di vendita al pubblico di varie marche di tabacchi lavorati di produzione nazionale ed esteri di provenienza UE, presentate dalle ditte Altadis Italia S.r.l., British American Tobacco Italia S.p.a., Gutab S.a.s. e International Tobacco Agency S.r.l.;

Considerato che occorre provvedere, in conformità alle suddette richieste, alla variazione dell'inserimento nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati di produzione nazionale ed esteri di provenienza UE, nelle classificazioni dei prezzi di cui alla tabella C allegata al citato decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

La denominazione della seguente marca di tabacco da fumo per sigarette è così modificata:

da Golden Blend's Virginia a Golden Blend's Virginia 5.

Art. 2.

L'inserimento nelle classificazioni della tariffa di vendita, stabilita dalla tabella *C* allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni, delle sottoindicate marche di tabacchi lavorati di produzione nazionale ed esteri di provenienza UE è variato come segue:

TABELLA *C*

TABACCO DA FUMO TRINCIATO

Marche di produzione nazionale

Tabacco da fumo per sigarette		Da € kg Conv.le	A € kg Conv.le	Pari a € Confezione
Myself	Confezione da 40 grammi	80,00	90,00	3,60
Myself	Confezione da 5 grammi	80,00	90,00	0,45
Nazionale	Confezione da 40 grammi	85,00	90,00	3,60
Nazionale	Confezione da 20 grammi	85,00	90,00	1,80
Sax'n'roll	Confezione da 40 grammi	80,00	90,00	3,60
Sax'n'roll	Confezione da 5 grammi	80,00	90,00	0,45

Marche di provenienza UE

Tabacco da fumo per sigarette		Da € kg Conv.le	A € kg Conv.le	Pari a € Confezione
Bali shag mellow Virginia	Confezione da 25 grammi	104,00	108,00	2,70
Bali shag rich Virginia	Confezione da 25 grammi	104,00	108,00	2,70
Brookfield American blend	Confezione da 40 grammi	95,00	100,00	4,00
Brookfield American blend 200	Confezione da 200 grammi	80,00	85,00	17,00
Brookfield American blend 5	Confezione da 5 grammi	80,00	84,00	0,42
Domingo celeste	Confezione da 40 grammi	85,00	90,00	3,60
Domingo celeste 200 gr.	Confezione da 200 grammi	80,00	85,00	17,00
Domingo originale	Confezione da 40 grammi	85,00	90,00	3,60
Domingo originale 200 gr.	Confezione da 200 grammi	80,00	85,00	17,00
Gauloises caporal	Confezione da 50 grammi	94,00	98,00	4,90
Golden blend's aromatic shag	Confezione da 40 grammi	90,00	95,00	3,80
Golden blend's Virginia	Confezione da 40 grammi	90,00	95,00	3,80
Golden blend's Virginia 5	Confezione da 5 grammi	90,00	94,00	0,47
Golden midway	Confezione da 40 grammi	85,00	90,00	3,60
Harvest cherry	Confezione da 40 grammi	97,50	102,50	4,10
Harvest coffee	Confezione da 40 grammi	97,50	102,50	4,10
Harvest vanilla	Confezione da 40 grammi	97,50	102,50	4,10
Manila	Confezione da 40 grammi	97,50	102,50	4,10
Pall mall bright flavour	Confezione da 30 grammi	100,00	105,00	3,15
Pall mall full flavour	Confezione da 30 grammi	100,00	105,00	3,15
Rockies red	Confezione da 40 grammi	75,00	80,00	3,20
Samson halfzware shag original blend	Confezione da 40 grammi	97,50	102,50	4,10
Samson bright blend	Confezione da 40 grammi	97,50	102,50	4,10
Samson gold blend	Confezione da 40 grammi	97,50	102,50	4,10
Samson extra bright blend	Confezione da 40 grammi	97,50	102,50	4,10
Samson Virginia blend	Confezione da 40 grammi	97,50	102,50	4,10
Samson Virginia blend mini	Confezione da 12,5 grammi	60,00	68,00	0,85
Tilbury american blend	Confezione da 40 grammi	80,00	85,00	3,40

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 2005

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 2005
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 154

05A09399

DECRETO 28 settembre 2005.

Variazione di denominazione di alcune marche di tabacchi lavorati e modifica del contenuto di nicotina, di catrame e di monossido di carbonio di due marche di sigarette.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernenti il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Viste le richieste della ditta British American Tobacco Italia S.p.a. e della Agio Cigars per il cambio di denominazione di alcune marche di tabacco lavorato;

Vista la richiesta della ditta British American Tobacco Italia S.p.a. per il cambio dei contenuti di nicotina, di catrame e di monossido di carbonio di due marche di sigarette;

Considerato che occorre provvedere in linea con le citate richieste;

Decreta:

Art. 1.

La denominazione delle seguenti marche di tabacco lavorato è così modificata:

sigarette:

da Pall Mall Red Super Slims a Pall Mall Sunset Boulevard (Amber);

da Pall Mall Blue Super Slims a Pall Mall Pacific Bay (Blue);

sigaretti altri:

da Panter Mignon Dessert a Panter Dessert.

Art. 2.

Il contenuto di nicotina, di catrame e di monossido di carbonio delle seguenti marche di sigarette è così modificato:

	mg/sigaretta			mg/sigaretta		
	nicotina	catrame	monossido CA	nicotina	catrame	monossido CA
	da			a		
Pall Mall Sunset Boulevard (Amber)	0,6	7,0	6,0	4,0	4,0	3,0
Pall Mall Pacific Bay (Blue)	0,4	4,0	3,0	0,6	7,0	6,0

Le scorte dei prodotti, di cui agli articoli 1 e 2, già fabbricate alla data del presente decreto, saranno vendute fino ad esaurimento delle stesse.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 2005

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 2005
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 153

05A09401

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 8 settembre 2005.

Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, non conformi alle disposizioni definite dal decreto del Ministero della salute del 18 giugno 2004, relativo all'iscrizione della sostanza attiva ioxynil nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto ministeriale del 18 giugno 2004 di recepimento della direttiva 2004/58/CE del 23 aprile 2004, relativo all'iscrizione delle sostanze attive alpha-cypermethrin, benalaxyl, bromoxynil, desmedipham, ioxynil e phenmedipham nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto l'art. 2, comma 2, del citato decreto ministeriale 18 giugno 2004, secondo il quale i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti ioxynil dovevano presentare al Ministero della salute entro il 28 febbraio 2005, in alternativa:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del sopracitato decreto;

Visto l'art. 2, comma 3, del citato decreto ministeriale 18 giugno 2004, secondo il quale le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva ioxynil non avente i requisiti di cui all'art. 1 e all'art. 2, comma 2, del medesimo decreto, si intende revocata a decorrere dal 1° settembre 2005;

Rilevato che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 18 giugno 2004 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione dell'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva ioxynil revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3, del citato decreto ministeriale 18 giugno 2004;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. In allegato al presente decreto è riportato l'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva ioxynil la cui autorizzazione all'immissione in commercio è stata revocata a far data dal 1° settembre 2005, conformemente a quanto disposto dall'art. 2, comma 3 del decreto ministeriale 18 giugno 2004.

Art. 2.

1. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto è consentita fino al 28 febbraio 2006, conformemente a quanto disposto dall'art. 4, comma 1, del sopra citato decreto.

2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di cui all'art. 1 sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2005

p. *Il direttore generale:* FERRI

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari contenenti ioxynil, le cui autorizzazioni sono revocate ai sensi del decreto ministeriale 18 giugno 2004

Prodotto	N. reg.	Data reg.	Impresa
Ganal M	008046	16/03/92	New Agri S.r.l.

05A09305

DECRETO 8 settembre 2005.

Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, non conformi alle disposizioni definite dal decreto del Ministero della salute del 18 giugno 2004, relativo all'iscrizione della sostanza attiva bromoxynil nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto ministeriale del 18 giugno 2004 di recepimento della direttiva 2004/58/CE del 23 aprile 2004, relativo all'iscrizyone delle sostanze attive alphacypermethrin, benalaxyl, bromoxynil, desmedipham, ioxynil e phenmedipham nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto l'art. 2, comma 2, del citato decreto ministeriale 18 giugno 2004, secondo il quale i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti bromoxynil dovevano presentare al Ministero della salute entro il 28 febbraio 2005, in alternativa:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,

b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del sopracitato decreto;

Visto l'art. 2, comma 3, del citato decreto ministeriale 18 giugno 2004, secondo il quale le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva bromoxynil non avente i requisiti di cui all'art. 1 e all'art. 2, comma 2, del medesimo decreto, si intende revocata a decorrere dal 1° settembre 2005;

Rilevato che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 18 giugno 2004 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione dell'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva bromoxynil revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3, del citato decreto ministeriale 18 giugno 2004;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. In allegato al presente decreto è riportato l'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva bromoxynil la cui autorizzazione all'immissione in commercio è stata revocata a far data dal 1° settembre 2005, conformemente a quanto disposto dall'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 18 giugno 2004.

Art. 2.

1. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto è consentita fino al 28 febbraio 2006, conformemente a quanto disposto dall'art. 4, comma 1, del sopra citato decreto.

2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di cui all'art. 1 sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle imprese interessate e sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2005

p. *Il direttore generale:* FERRI

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari contenenti bromoxynil, le cui autorizzazioni sono revocate ai sensi del decreto ministeriale 18 giugno 2004

Prodotto	N. reg.	Data reg.	Impresa
Silmais	010500	31/05/00	Isagro Italia S.r.l.
Banoxil	007783	22/05/89	Siapa S.r.l.
Blespring Combi	007824	15/06/89	Siapa S.r.l.
Blespring	008271	04/05/93	Siapa S.r.l.
Rampar Tz	010411	29/03/00	Sipcam S.p.a.

05A09306

DECRETO 8 settembre 2005.

Ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari a base di tiabendazolo, a seguito dell'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 2001 di recepimento della direttiva 2001/21/CE della Commissione del 5 marzo 2001, relativo all'iscrizione della sostanza attiva tiabendazolo nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Considerato che l'impresa titolare dell'autorizzazione dei prodotti fitosanitari indicati nell'allegato al presente decreto ha ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del citato decreto 20 novembre 2001, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Considerato altresì che i prodotti fitosanitari indicati nell'allegato al presente decreto hanno superato positivamente la prima fase di adeguamento alle condizioni di iscrizione della sostanza attiva tiabendazolo nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995;

Visto l'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale 20 novembre 2001 che indica il 31 dicembre 2011 quale scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva tiabendazolo nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il parere espresso in data 16 settembre 2004 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, favorevole alla ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari di cui trattasi fino alla scadenza di iscrizione della sostanza attiva stessa;

Considerato altresi che è attualmente in corso l'esame della documentazione per la valutazione secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo n. 194/1995 dei prodotti fitosanitari di cui trattasi;

Ritenuto di ri-registrare provvisoriamente fino al 31 dicembre 2011 i prodotti fitosanitari indicati in allegato, fatti salvi gli adeguamenti alle conclusioni dell'esame tuttora in corso;

Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

Art. 1.

1. I prodotti fitosanitari indicati nell'allegato al presente decreto, contenenti la sostanza attiva tiabendazolo, sono ri-registrati provvisoriamente fino al 31 dicembre 2011, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva tiabendazolo nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995.

2. Sono fatti salvi gli adeguamenti alle conclusioni della valutazione secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo n. 194/1995, tuttora in corso.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2005

p. *Il direttore generale:* FERRI

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari a base di tiabendazolo ri-registrati provvisoriamente fino al 31 dicembre 2011:

Nome prodotto	N. reg.	Data reg.	Impresa
Tecto SC	6037	26/07/1984	Syngenta Crop Protection S.p.A.
Tecto 20-S	8309	04/06/1993	Syngenta Crop Protection S.p.A.
Arbotect 20-S	9401	20/10/1997	Syngenta Crop Protection S.p.A.

05A09307

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 21 settembre 2005.

Sostituzione di un componente del comitato provinciale I.N.P.S. di Rieti.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI RIETI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, recante «Attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale»;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, recante: «Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro»;

Visto il decreto n. 47/2002 del 31 luglio 2002 del direttore della direzione provinciale del lavoro di Rieti, con il quale è stato costituito, per il quadriennio 2002/2006 il comitato provinciale I.N.P.S. di Rieti, previsto dall'art. 34 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Vista la nota del 15 settembre 2005 con la quale la U.G.L. segreteria provinciale di Rieti ha comunicato le dimissioni del sig. Desantis Eugenio e contestualmente ha designato quale rappresentante in seno al suddetto comitato il sig. Simeoni Carlo, nato a Rieti il 5 ottobre 1938 e residente a Rieti, via T. Varrone, 95;

Considerata la necessità di provvedere alla sostituzione;

Decreta

la nomina del sig. Simeoni Carlo in qualità di componente del comitato provinciale I.N.P.S. di Rieti, in rappresentanza dei lavoratori, in sostituzione del sig. Desantis Eugenio.

Rieti, 21 settembre 2005

Il direttore provinciale: DIANA

05A09303

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 23 settembre 2005.

Revoca dell'autorizzazione, concessa con decreto ministeriale 27 gennaio 2005 al laboratorio «Multilab», in Foggia, ad eseguire per l'intero territorio nazionale, analisi ufficiali nel settore oleicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE AGRICOLE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti i regolamenti (CE) della Commissione con i quali, nel quadro delle procedure di cui al citato Regolamento n. 2081/92, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto ministeriale del 27 gennaio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 54 del 7 marzo 2005, con il quale al laboratorio Multilab, ubicato in Foggia, via Gallipoli n. 39, è stata rinnovata fino al 5 marzo 2008 l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, a condizione del mantenimento del requisito dell'accreditamento delle prove autorizzate e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Considerato che l'accreditamento rilasciato dal SINAL produce i corrispondenti effetti fino alla data del 5 marzo 2008;

Considerato altresì, che su richiesta di questa Amministrazione, il predetto organismo SINAL ha comunicato con nota datata 20 settembre 2005, numero di protocollo 20556/PB/ep che al laboratorio in argomento l'accreditamento è scaduto in data 8 luglio 2005;

Ritenuto che si sono concretizzate le condizioni preclusive al mantenimento del provvedimento autorizzatorio citato in precedenza e conseguentemente l'esigenza di procedere alla revoca del predetto provvedimento;

Decreta:

Articolo unico

L'autorizzazione concessa con decreto del 27 gennaio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 54 del 7 marzo 2005, al laboratorio Multilab, ubicato in Foggia, via Gallipoli n. 39, per il rilascio dei certificati di analisi ufficiali nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale, è revocata a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 settembre 2005

Il direttore generale: ABATE

05A09369

DECRETO 27 settembre 2005.

Modificazione del disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione della predetta legge finora emanati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1973 e successive modifiche con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Colli Tortonesi» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata congiuntamente dalle organizzazioni di categoria della provincia di Alessandria – Coldiretti, Unione provinciale agricoltori e Confederazione italiana agricoltori – intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini di che trattasi;

Visto il parere favorevole, espresso al riguardo, dalla regione Piemonte;

Visti gli esiti favorevoli delle operazioni di pubblico accertamento, espletate al riguardo, che hanno avuto luogo in Tortona (Alessandria) in data 31 marzo 2005;

Visto il parere favorevole espresso del «Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini», in merito alla citata domanda e alla proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini in discorso, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 166 del 19 lugio 2005;

Considerato che non sono pervenute, nei termini stabiliti, ricorsi o controdeduzioni da parte degli interessati, avverso il parere e la proposta del Comitato di cui sopra è cenno;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi», in conformità al parere espresso ed alla proposta di modifica formulata dal citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi», riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1973 e successive modifiche, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2005.

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio, a partire già dalla vendemmia 2005, i vini a denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi» provenienti da vigneti non ancora iscritti, conformemente alle disposizioni del relativo disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito Albo dei vigneti della denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi» entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi», in deroga a quanto previsto dall'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del medesimo, possono essere iscritti a titolo transitorio nell'Albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopra citato art. 2, purché non superino del 20% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei vini di che trattasi.

La deroga di cui sopra non si applica, ai sensi dell'allegato 8 del Regolamento Comunitario 1439/99 (lettera *e)* «impiego di alcuni termini specifici» - paragrafo 2 - lettera *f)* - terzo trattino) a tutte le tipologie presenti nel disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi» che prevedono l'utilizzo del monovitigno per un minimo dell'85%;

Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al comma precedente saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo Albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare, a detti vigneti, le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, ai fini degli accertamenti tecnici di idoneità.

Art. 4.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 2005

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «COLLI TORTONESI»

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie, specificazioni aggiuntive o menzioni:

Vini rossi:

«Colli Tortonesi» Rosso;

«Colli Tortonesi» Novello;

«Colli Tortonesi» Barbera;

«Colli Tortonesi» Barbera Superiore;

«Colli Tortonesi» Dolcetto;

«Colli Tortonesi» Dolcetto Novello;

«Colli Tortonesi» Croatina.

Vini bianchi:

«Colli Tortonesi» Bianco;

«Colli Tortonesi» Cortese;

«Colli Tortonesi» Cortese Frizzante;

«Colli Tortonesi» Cortese Spumante;

«Colli Tortonesi» Favorita;

«Colli Tortonesi» Timorasso;

«Colli Tortonesi» Moscato bianco.

Vini rosati:

«Colli Tortonesi» Chiaretto.

La sottozona: «Monleale» è disciplinata tramite allegato in calce al presente disciplinare.

Art. 2.

Base ampelografica

La denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi» seguita dalla qualifica «Bianco» è riservata ai vini ottenuti da uve, non aromatiche, provenienti da vitigni, presenti in ambito aziendale: Cortese, Favorita, Muller Thurgau, Pinot bianco, Pinot grigio Riesling italico, Riesling Renano, Barbera bianca, Chardonnay, Sauvignon, Sylvaner verde e Timorasso.

La denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi» seguita dalla qualifica «Rosso» e «Novello» è riservata ai vini ottenuti da uve a bacca nera, non aromatiche, provenienti da vitigni, presenti in ambito aziendale: Aleatico, Barbera, Bonarda piemontese, Dolcetto, Freisa, Grignolino, Pinot nero, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Croatina, Lambrusca di Alessandria, Merlot, Nebbiolo e Sangiovese.

La denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi» seguita dalla qualifica «Chiaretto» è riservata ai vini ottenuti da uve a bacca nera provenienti da vitigni, presenti in ambito aziendale: Aleatico, Barbera, Bonarda piemontese, Dolcetto, Freisa, Grignolino, Pinot nero, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Croatina, Lambrusca di Alessandria, Merlot, Nebbiolo e Sangiovese.

La denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi» seguita da una delle specificazioni di cui appresso, è riservata ai vini ottenuti da uve di vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Barbera e Barbera Superiore:

Barbera 85%; possono concorrere altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Piemonte, fino ad un massimo del 15%;

Dolcetto e Dolcetto Novello:

Dolcetto 85%; possono concorrere altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Piemonte, fino ad un massimo del 15%;

Cortese, Cortese frizzante e Cortese spumante:

Cortese da 95% a 100%; possono concorrere, per l'eventuale parte restante, altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Piemonte;

Croatina:

Croatina 85%; possono concorrere altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Piemonte, fino ad un massimo del 15%;

Timorasso:

Timorasso 95%; per la parte restante possono concorrere vitigni a bacca bianca non aromatici, idonei coltivazione nella regione Piemonte;

Moscato bianco:

Vitigno Moscato: 100 %;

Favorita:

Favorita 85%; possono concorrere altri vitigni a bacca bianca non aromatici idonei alla coltivazione nella regione Piemonte, fino ad un massimo del 15%.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi» comprende la fascia viticola collinare del Tortonese e cioè in tutto o in parte i territori dei comuni seguenti: Avolasca, Berzano di Tortona, Brignano Frascata, Carbonara Scrivia, Carezzano, Casalnoceto, Casasco, Cassano Spinola, Castellania, Castellar Guidobono, Cerreto Grue, Costa Vescovato, Gavazzana, Momperone, Monleale, Montegioco, Montemarzino, Paderna, Pozzol Groppo, Sant'Agata Fossili, Sardigliano, Sarezzano, Spineto Scrivia, Stazzano, Tortona, Viguzzolo, Villalvernia, Villaromagnano, Volpeglino, Volpedo.

Tale zona collinare è pertanto così delimitata: partendo dall'abitato di Tonona, lato nord-est località Fitteria, la linea di delimitazione segue la strada provinciale Tortona-Viguzzolo-Castellar Guidobono-Casalnoceto. Dall'abitato di Casalnoceto segue la strada che, toccando successivamente le quote 159, 167, 182, 174, 195, raggiunge il confine provinciale di Alessandria in prossimità di quota 199. Segue, verso sud-est, detto confine provinciale fino in prossimità di La Delmonte da dove prende a seguire il confine meridionale del comune di Brignano Frascata. Tocca le quote 350 e 627, Costa Sternai, quota 573, Monte Scabella, Monte Mogliazza, quote 340, 451, 318, e a quota 460, incontra il confine comunale di Casasco che segue fino in prossimità di quota 407. Da questo punto la linea di delimitazione segue il confine comunale di Avolasca che, passando per C. Ronchetti e Baiarda, raggiunge il confine comunale di Castellania tra Monte San Vito e Monte Campogrande. Segue quindi il confine comunale di Castellania, tocca le quote 601, 497, e a quota 408 incontra il rio Mazzapiedi e il confine comunale di Sardigliano; passando per le quote 582, 434, 366, r. Angiassi, a quota 305 incontra il confine comunale di Stazzano. Segue il confine comunale di Stazzano passando per il Rio di Boi, Monte Albarola, Colle Albarasca, M. di Ca' del Bello, Mass. Giogo, torrente Borbera, raggiunge Cascina Vaccarezza per incontrare, in prossimità di C. Crocemina, il confine comunale di Cassano Spinola fino a incontrare, presso C.S. di Bartolomeo, la strada statale dei Giovi (n. 35) che segue in direzione sud-nord, fino a Tortona, dove appena fuori del concentrico, in prossimità della località Fitteria, incontra la provinciale Tortona-Viguzzolo.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi» devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati, le specifiche caratteristiche di qualità.

2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:

Terreni: calcarei, argillosi e calcarei-argillosi;

Giacitura: esclusivamente collinare. Sono da escludere i terreni di fondovalle, umidi e non sufficientemente soleggiati;

Esposizione: adatta ad assicuare una idonea maturazione delle uve;

Densità d'impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e del vino.

I vigneti oggetto di reimpianto o nuovo impianto, dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d'impianto, non inferiore a 3.300.

Le forme di allevamento devono essere quelle tradizionali a controspalliera quali il Guyot e il cordone speronato basso.

È vietata ogni pratica di forzatura.

3. La resa massima di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui all'art. 2 ed i titoli alcolometrici volumici naturali minimi delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti:

Vini	resa uva T/ha	Titolo alcolometrico vol. naturale minimo
«Colli Tortonesi» Barbera	9	11,00 % vol.
«Colli Tortonesi» Barbera superiore	8	12,00 % vol.
«Colli Tortonesi» Dolcetto	9	10,00 % vol.
«Colli Tortonesi» Cortese	10	9,50 % vol.
«Colli Tortonesi» Bianco	12	9,50 % vol.
«Colli Tortonesi» Rosso	12	9,50 % vol.
«Colli Tortonesi» Chiaretto	12	9,50 % vol.
«Colli Tortonesi» Croatina	9	11,50 % vol.
«Colli Tortonesi» Favorita	10	9,50 % vol.
«Colli Tortonesi» Timorasso	8	11,00 % vol.
«Colli Tortonesi» Moscato bianco	9	10,00 % vol.
«Colli Tortonesi» Novello	12	9,50 % vol.
«Colli Tortonesi» Dolcetto novello	9	10,00 % vol.
«Colli Tortonesi» Spumante	10	9,50 % vol.

La denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi» può essere accompagnata dalla menzione aggiuntiva «vigna» seguita dal relativo toponimo alle condizioni espresse all'art. 7 del presente disciplinare di produzione e per le specificazioni di seguito riportate.

Le condizioni prevedono, tra le altre cose, produzioni massime di uva ad ettaro differenziate per anno di impianto, ed un titolo alcolometrico volumico naturale minimo e superiore di almeno 0.5% vol., per tipologia.

Le produzioni massime consentite, per la menzione «vigna», vengono così riassunte:

a) terzo anno d'impianto:

Vini	resa uva T/ha	Titolo alcolometrico vol. naturale minimo
«Colli Tortonesi» Barbera	3,4	11,50 % vol.
«Colli Tortonesi» Barbera superiore	3,0	12,50 % vol.
«Colli Tortonesi» Dolcetto	3,4	10,50 % vol.
«Colli Tortonesi» Cortese	3,8	10,00 % vol.
«Colli Tortonesi» Croatina	3,4	12,00 % vol.
«Colli Tortonesi» Favorita	3,8	10,00 % vol.
«Colli Tortonesi» Timorasso	3,0	11,50 % vol.

b) quarto anno di impianto:

Vini	resa uva T/ha	Titolo alcolometrico vol. naturale minimo
«Colli Tortonesi» Barbera	5,7	11,50 % vol.
«Colli Tortonesi» Barbera superiore	5,0	12,50 % vol.
«Colli Tortonesi» Dolcetto	5,7	10,50 % vol.
«Colli Tortonesi» Cortese	6,3	10,00 % vol.
«Colli Tortonesi» Croatina	5,7	12,00 % vol.
«Colli Tortonesi» Favorita	6,3	10,00 % vol.
«Colli Tortonesi» Timorasso	5,0	11,50 % vol.

c) quinto anno di impianto:

Vini	resa uva T/ha	Titolo alcolometrico vol. naturale minimo
«Colli Tortonesi» Barbera	6,5	11,50 % vol.
«Colli Tortonesi» Barbera superiore	5,8	12,50 % vol.
«Colli Tortonesi» Dolcetto	6,5	10,50 % vol.
«Colli Tortonesi» Cortese	7,2	10,00 % vol.
«Colli Tortonesi» Croatina	6,5	12,00 % vol.
«Colli Tortonesi» Favorita	7,2	10,00 % vol.
«Colli Tortonesi» Timorasso	5,8	11,50 % vol.

d) sesto anno d'impianto:

Vini	resa uva T/ha	Titolo alcolometrico vol. naturale minimo
«Colli Tortonesi» Barbera	7,3	11,50 % vol.
«Colli Tortonesi» Barbera superiore	6,5	12,50 % vol.
«Colli Tortonesi» Dolcetto	7,3	10,50 % vol.
«Colli Tortonesi» Cortese	8,1	10,00 % vol.
«Colli Tortonesi» Croatina	7,3	12,00 % vol.
«Colli Tortonesi» Favorita	8,1	10,00 % vol.
«Colli Tortonesi» Timorasso	6,5	11,50 % vol.

e) settimo anno d'impianto:

Vini	resa uva T/ha	Titolo alcolometrico vol. naturale minimo
«Colli Tortonesi» Barbera	8	11,50 % vol.
«Colli Tortonesi» Barbera superiore	7	12,50 % vol.
«Colli Tortonesi» Dolcetto	8	10,50 % vol.
«Colli Tortonesi» Cortese	9	10,00 % vol.
«Colli Tortonesi» Croatina	8	12,00 % vol.
«Colli Tortonesi» Favorita	9	10,00 % vol.
«Colli Tortonesi» Timorasso	7,2	11,50 % vol.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi» devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino di cui trattasi.

4. ln caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3.

5. Nell'ambito della resa massima fissata in questo articolo, la regione Piemonte, su proposta del Consorzio di Tutela può fissare i limiti massimi di uva per ettaro inferiori a quello previsto dal presente disciplinare in rapporto alla necessità di conseguire un miglior equilibrio di mercato.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

1. Le operazioni di vinificazione affinamento ed invecchiamento per vini a denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi», devono essere effettuate nell'intero territorio amministrativo dei comuni, compresi anche in parte, di cui al precedente art. 3.

2. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'ambito dell'intero territorio della regione Piemonte.

3. La resa massima dell'uva in vino finito non dovrà essere superiore a:

Vini	resa uva/vino	Prod. max. vino (hl)
«Colli Tortonesi» Barbera	70%	63,00
«Colli Tortonesi» Barbera superiore	70%	56,00
«Colli Tortonesi» Dolcetto	70%	63,00
«Colli Tortonesi» Cortese	70%	70,00
«Colli Tortonesi» Croatina	65%	58,00
«Colli Tortonesi» Favorita	70%	70,00
«Colli Tortonesi» Moscato bianco	70%	63,00
«Colli Tortonesi» Timorasso	65%	52,00
«Colli Tortonesi» Bianco	70%	84,00
«Colli Tortonesi» Rosso	70%	84,00
«Colli Tortonesi» Chiaretto	70%	84,00

Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75% (70% per la Croatina e il Timorasso) l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

4. Nella vinificazione devono essere seguiti i criteri più razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire al vino le migliori caratteristiche di qualità.

5. I seguenti vini devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento.

Tipologia	Durata	Decorrenza
Barbera Superiore	13 mesi di cui 6 mesi in contenitori di legno	1º novembre dell'anno di raccolta delle uve
«Colli Tortonesi» Timorasso	13 mesi	1º novembre dell'anno di raccolta delle uve

È ammessa la colmatura con uguale vino conservato in altri recipienti per non più dei 10% del totale del volume nel corso dell'invecchiamento obbligatorio.

6. È consentito il taglio, a scopo migliorativo, una volta sola per ogni partita e previa segnalazione agli Organismi competenti, nella misura massima del 15%, di vino atto a «Colli Tortonesi» di diversa annata e/o vitigno.

7. Per il vino «Colli Tortonesi» la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, verso le denominazioni di origine «Colli Tortonesi» Piemonte.

8. ll vino atto a denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi» può essere classificato con la denominazione di origine controllata «Piemonte» purché corrisponda alle condizioni ed ai requisiti previsti dal relativo disciplinare, previa comunicazione del detentore agli Organismi competenti.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

I vini a denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Colli Tortonesi» Rosso:
- colore: rosso;
- odore: vinoso, gradevole;
- sapore: asciutto, armonico, talvolta vivace;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

«Colli Tortonesi» Rosso Novello:
colore: rosso rubino più o meno intenso;
odore: vinoso, persistente e caratteristico;
sapore: pieno, leggermente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo 18 g/l.

«Colli Tortonesi» Barbera:
colore: rosso rubino carico; con l'invecchiamento si attenua assumendo riflessi granata;
odore: gradevolmente vinoso con persistente profumo caratteristico;
sapore: secco, fresco, talvolta vivace, sapido, robusto; con l'età si affina e diventa di gusto pieno e rotondo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,0 (4,5) g/l;
estratto non riduttore minimo: 22 g/l.

«Colli Tortonesi» Barbera Superiore:
colore: rosso rubino con riflessi granata;
odore: gradevolmente vinoso, con persistente profumo caratteristico;
sapore: secco, sapido, di corpo; con l'età si affina e diventa di gusto pieno e rotondo talvolta con sentore di legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidità totale, minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23 g/l;

«Colli Tortonesi» Dolcetto:
colore: rosso rubino tendente al violaceo;
odore: vinoso, caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto, gradevolmente amarognolo, di corpo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l.

«Colli Tortonesi» Dolcetto Novello:
colore: rosso rubino più o meno intenso;
odore: vinoso, persistente e caratteristico;
sapore: pieno, leggermente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo 18 g/l.

«Colli Tortonesi» Croatina:
colore: rosso fino al rosso rubino intenso;
odore: intenso e gradevolmente vinoso con sentore caratteristico;
sapore: secco, sapido, di corpo, leggermente tannico e talvolta vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22 g/l.

«Colli Tortonesi» Chiaretto:
colore: rosato o rosso rubino chiaro;
odore: vinoso, delicato, gradevole;
sapore: asciutto, fresco, talvolta vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l.

«Colli Tortonesi» Bianco;
colore: paglierino più o meno intenso;
odore: intenso, gradevole;
sapore: fresco, secco, talvolta vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: l5 g/l.

«Colli Tortonesi» Cortese:
colore: paglierino chiaro con riflessi verdognoli;
odore: delicato, gradevole, persistente, caratteristico;
sapore: secco, leggero con una punta di amaro di mandorla talvolta vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol.;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore netto minimo: 15 g/l.

«Colli Tortonesi» Cortese frizzante:
colore: paglierino più o meno intenso;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: secco o leggermente morbido, vivace, piacevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5 % vol.;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 10,5 g/l.

«Colli Tortonesi» Cortese spumante:
colore: paglierino più o meno intenso;
spuma: fine e persistente;
odore: caratteristico, gradevole;
sapore: a volte di lievito, armonico, piacevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l.

«Colli Tortonesi» Favorita:
colore: paglierino più o meno carico;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: secco, gradevolmente armonico, talvolta vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l.

«Colli Tortonesi» Moscato bianco:
colore: paglierino o giallo dorato più o meno intenso;
odore: caratteristico e fragrante;
sapore: dolce, aromatico, talvolta frizzante, caratteristico dell'uva moscato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol. di cui almeno il 5% svolti;
pressione e CO2 fino a 1,7 bar;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l;

«Colli Tortonesi» Timorasso:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: caratteristico e fragrante;
sapore: di buona struttura ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17 g/l.

I vini con la denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi» ad esclusione del Moscato bianco, del Novello e del Chiaretto, possono essere affinati in legno e pertanto presentarne il sentore.

È in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, di modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore minimo.

Art. 7.

Etichettatura, designazione e presentazione

1. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «naturale», «scelto», «selezionato», «vecchio» e similari.

2. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi» è consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo, non traggano in inganno il consumatore, fatto salvo il rispetto dei diritti acquisiti.

3. Nella designazione del vino «Colli Tortonesi» la denominazione di origine può essere accompagnata dalla menzione «vigna» purché:

le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto, come regolato da art. 4 del presente disciplinare;

tale menzione sia iscritta nell'apposito elenco istituito dall'organismo che detiene l'Albo vigneti della denominazione;

coloro che, nella designazione e presentazione del vino «Colli Tortonesi», intendono accompagnare la denominazione di origine con la menzione «vigna» abbiano effettuato la vinificazione delle uve e l'imbottigliamento del vino;

la vinificazione delle uve e l'invecchiamento del vino siano stati svolti in recipienti separati e la menzione «vigna» seguita dal toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;

la menzione «vigna» seguita dal toponimo sia riportata in caratteri di dimensione uguale o inferiore al 50% dei caratteri usati per la denominazione di origine.

4. Nella designazione e presentazione del vino «Colli Tortonesi» è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve ad esclusione delle tipologie Spumante, «Colli Tortonesi» Bianco, «Colli Tortonesi» Rosso, e Moscato bianco.

Art. 8.

Confezionamento

1. Le bottiglie in cui viene confezionato il vino «Colli Tortonesi» per la commercializzazione devono essere di capacità consentita dalle vigenti leggi, ma comunque non inferiori a 18,7 cl e con l'esclusione del contenitore da 200 cl.

2. Le bottiglie in cui viene confezionato il vino «Colli Tortonesi» con l'aggiunta della menzione «vigna» seguita dal toponimo, per la commercializzazione devono essere di capacità inferiore ai 500 cl.

ALLEGATO
Sottozona Monleale

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi» con riferimento alla sottozona «Monleale» è riservata al vino ottenuto da uve prodotte nella omonima sottozona e rispondente alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare.

Art. 2.

Base ampelografica

La denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi» con riferimento alla sottozona «Monleale» è riservata al vino ottenuto da uve provenienti da vigneti, presenti in ambito aziendale, coltivati a vitigno Barbera per un minimo dell'85%; possono concorrere per un massimo del 15% altri vitigni a bacca di colore analogo presenti nei vigneti idonei alla coltivazione per la regione Piemonte.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

La zona di produzione del vino di cui al punto 2 è costituita dai comuni di Tortona, Viguzzolo, Castellar Guidobono, Casalnoceto, Volpeglino, Monleale, Berzano di Tortona, Pozzolgroppo, Sarezzano, Montemarzino, Momperone, Montegioco, Casasco, Brignano Frascata, Volpedo limitatamente alla parte di territorio già delimitata dall'art. 3 del presente disciplinare con l'esclusione della frazione di Castellar Ponzano; sono comunque esclusi i vigneti aventi esposizione a nord.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

La denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi», con riferimento alla sottozona «Monleale», è riservata a vigneti allevati a controspalliera con sistema di potatura a «Guyot» a vegetazione assurgente la cui densità, in ceppi per ettaro, non sia inferiore a 4.000. L'interfilare non deve comunque superare metri 2,60.

La produzione massima deve essere di t 7,2/ha.

È obbligatoria la vendemmia manuale per consentire la cernita dei grappoli in osservanza delle più tradizionali ed elementari regole enologiche.

Il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve destinate alla vinificazione deve essere del 12,00 % vol.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

1. Le operazioni di vinificazione affinamento ed invecchiamento per vini a denominazione di origine controllata devono essere effettuate nell'intero territorio amministrativo dei comuni, compresi anche in parte, di cui all'art. 3, relativo alla zona di produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi».

2. La resa massima dell'uva in vino finito non dovrà essere superiore al 70% pari a 50,40 hl/ /ha:

qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

3. Nella vinificazione devono essere seguiti i criteri più razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire al vino le migliori caratteristiche di qualità.

4. Il vino «Colli Tortonesi» sottozona «Monleale» deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento.

Tipologia	Durata	Decorrenza
«Colli Tortonesi» Monleale	20 mesi di cui 6 mesi in contenitori di legno	1º novembre dell'anno di raccolta delle uve

È ammessa la colmatura con uguale vino conservato in altri recipienti per non più dei 10% del totale del volume nel corso dell'invecchiamento obbligatorio.

5. È consentito il taglio, a scopo migliorativo, una volta sola per ogni partita e previa segnalazione agli Organismi competenti, nella misura massima del 15%, di vino atto a «Colli Tortonesi» Monleale di diversa annata e/o vitigno.

6. Per il vino «Colli Tortonesi» sottozona «Monleale» la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, verso le denominazioni di origine «Colli Tortonesi» Barbera e «Piemonte» Barbera.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

I vini trascorso il periodo di affinamento obbligatorio, all'atto dell'immissione al consumo, devono essere sottoposti ad analisi organolettica e chimico-fisica, e rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino carico, con sfumature granata;

odore: vinoso, intenso, persistente;

sapore: asciutto, armonico, di corpo, con lunga persistenza gusto-olfattiva;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol.;

acidità totale minima: 5 gl;

tratto non riduttore minimo: 24 g/l per mille.

I vini a denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi» sottozona «Monleale», possono essere affinati in legno e pertanto presentarne il sentore.

Art. 7.

Etichettatura, designazione e presentazione

In sede di designazione il nome della sottozona Monleale può precedere la denominazione «Colli Tortonesi» e figurare in caratteri con dimensioni pari o inferiori a quelli usati per la denominazione stessa.

È obbligatorio riportare in etichetta l'annata di produzione dell'uva.

Art. 8.

Confezionamento

Il vino al consumo deve essere confezionato soltanto in bottiglie della capacità di lt 0,375 a lt 1,50.

05A09365

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 23 settembre 2005.

Approvazione delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a seguito di rideterminazione delle caratteristiche degli interventi del Fondo stesso, ai sensi del decreto ministeriale 20 giugno 2005.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto l'art. 2, comma 100, lettera *a)* della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266;

Visto l'art. 1, comma 209, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 come modificato dall'art. 4, comma 1, lettera *a-ter*) del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;

Visto l'art. 4 del decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 20 giugno 2005 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 2 luglio 2005, «Rideterminazione delle caratteristiche degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese», che prevede che le modalità di concessione della garanzia di cui al medesimo decreto si applicano alle richieste pervenute al gestore a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di approvazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto 31 maggio 1999, n. 248, delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale adottate dal Comitato di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266;

Visto l'art. 13 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248, «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese», che prevede che il Comitato di cui all'art. 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266 adotta le necessarie disposizioni operative per l'amministrazione del Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lettera *a)* della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e che le condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale sono soggette all'approvazione del Ministro delle attività produttive sentito il Ministro delle politiche agricole e forestali e sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Vista nota di MCC S.p.a. con la quale sono state trasmesse le condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale adottate dal Comitato di cui all'art. 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, nella riunione del 21 luglio 2005;

Sentito il Ministro delle politiche agricole e forestali;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono approvate le condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, adottate dal Comitato previsto dall'art. 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, nella riunione del 21 luglio 2005.

2. Per ogni operazione finanziaria ammessa all'intervento del Fondo di garanzia, viene accantonato, a titolo di coefficiente di rischio, un importo non inferiore all'8% dell'importo garantito dal Fondo.

3. È riportato in allegato al presente decreto il testo delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale di cui al comma 1.

Art. 2.

1. Le condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia di cui all'art. 1 entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 settembre 2005

Il Ministro: SCAJOLA

ALLEGATO

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ E DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE DEL FONDO DI GARANZIA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 100, LETTERA *A)* DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1996, N. 662.

PARTE I

DEFINIZIONI

Nelle presenti disposizioni l'espressione:

a) «*Fondo*», indica il Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese costituito presso il MCC S.p.A. dall'art. 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni;

b) «*Comitato*», indica l'organo competente a deliberare in materia di concessione della garanzia e di gestione del *Fondo* previsto dall'art. 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266;

c) «*Garanzia Diretta*», indica la garanzia prestata dal *Fondo* direttamente a favore dei soggetti finanziatori;

d) «*Controgaranzia*», indica la garanzia prestata dal *Fondo* a favore dei *Confidi* e degli *Altri fondi di garanzia*;

e) «*Cogaranzia*», indica la garanzia prestata dal *Fondo* direttamente a favore dei soggetti finanziatori e congiuntamente ai *Confidi*, agli *Altri fondi di garanzia* ovvero a fondi di garanzia istituiti nell'ambito della Unione europea o da essa cofinanziati;

f) «*PMI*», indica le piccole e medie imprese, economicamente e finanziariamente sane, costituite anche in forma cooperativa, in possesso dei parametri dimensionali di cui alla disciplina comunitaria

in materia di aiuti di Stato alle PMI, vigente alla data di presentazione della richiesta di ammissione ai benefici del *Fondo*; al riguardo si precisa che:

i parametri dimensionali devono essere calcolati secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18 settembre 1997 (G.U.R.I. del 1° ottobre 1997);

nel caso di impresa beneficiaria appartenente ad un gruppo: i parametri dimensionali dell'impresa beneficiaria vengono rilevati come somma dei valori riferiti all'impresa considerata ed alle altre di cui la stessa detenga, anche indirettamente, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto; detto criterio si applica anche alle imprese che detengono il 25% o più del capitale o dei diritti di voto dell'impresa beneficiaria;

per piccole e medie imprese economicamente e finanziariamente sane si intendono quelle di cui venga accertata, sulla base della consistenza patrimoniale e finanziaria, la possibilità di far fronte agli impegni finanziari derivanti dalle operazioni per le quali è richiesto l'intervento del Fondo;

g) «*Piccole imprese*», indica le imprese, economicamente e finanziariamente sane, costituite anche in forma cooperativa, definite di piccola dimensione ai sensi della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle PMI, vigente alla data di presentazione della richiesta di ammissione ai benefici del *Fondo*. Al riguardo, si precisa che i parametri dimensionali sono calcolati secondo quanto previsto dalla raccomandazione 96/280/CE, della Commissione, del 3 aprile 1996. Ai sensi della raccomandazione sono definite piccole le imprese:

aventi meno di 50 dipendenti, e

o un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di euro, o

un totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di euro,

e in possesso del requisito di indipendenza di seguito definito.

Sono considerate imprese indipendenti quelle il cui capitale o i cui diritti di voto non sono detenuti per 25% o più da una sola impresa, oppure, congiuntamente, da più imprese non conformi alla definizione di piccola impresa. Questa soglia può essere superata nelle due fattispecie seguenti:

se l'impresa è detenuta da società di investimenti pubblici, società di capitali di rischio o investitori istituzionali, a condizione che questi non esercitino alcun controllo, individuale o congiunto, sull'impresa;

se il capitale è disperso in modo tale che sia impossibile determinare da chi è detenuto e se l'impresa dichiara di poter legittimamente presumere che non è detenuto per il 25% o più da una sola impresa, oppure, congiuntamente, da più imprese non conformi alla definizione di piccola impresa.

Per il calcolo delle soglie di cui sopra, occorre sommare i dati dell'impresa destinataria e di tutte le imprese di cui detiene, direttamente o indirettamente, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto.

Quando un'impresa, alla data di chiusura del bilancio, supera, verso l'alto o verso il basso, le soglie del numero di dipendenti o dei massimali finanziari specificati, perde o acquista la qualifica di «piccola impresa» soltanto se detta circostanza si ripete durante due esercizi consecutivi.

Il numero di persone occupate corrisponde al numero di unità lavorative-anno (ULA), cioè al numero di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. L'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato.

Le soglie per il fatturato e per il totale di bilancio sono quelle dell'ultimo esercizio contabile approvato di dodici mesi. Nel caso di un'impresa di recente costituzione, la cui contabilità non è stata ancora approvata, le soglie da applicare sono soggette a una stima secondo buona fede eseguita nel corso dell'esercizio.

I parametri di cui alle lettere *f)* e *g)* vengono applicati fino alla conclusione delle procedure di comunicazione e notifica dei nuovi parametri di cui al decreto del Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005.

h) «*Consorzi*», indica i consorzi e società consortili tra *PMI* di cui agli articoli 17, 18, 19 e 23 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e le società consortili miste di cui all'art. 27 della medesima legge, economicamente e finanziariamente sani; per consorzi economicamente e finanziariamente sani si intendono quelli di cui venga accertata, sulla base della consistenza patrimoniale e finanziaria, la possibilità di far fronte agli impegni finanziari derivanti dalle operazioni per le quali è richiesto l'intervento del *Fondo*; le società consortili miste devono essere in possesso dei parametri dimensionali di cui alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, vigenti alla data di presentazione della richiesta di ammissione ai benefici del *Fondo*.

i) «*Microimprese*», indica le piccole imprese con un numero di dipendenti non superiore a 10;

j) «*Banche*», indica le banche iscritte all'albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

k) «*Intermediari*», indica gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

l) «*SFIS*», indica le società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo iscritte all'albo di cui all'art. 2, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317;

m) «*Confidi*», indica i soggetti di cui all'art. 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326;

n) «*Altri fondi di garanzia*», indica i fondi di garanzia gestiti da *Banche*, da *Intermediari* o da soggetti iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

o) «*Confidi operanti nei settori agricolo, agroalimentare e della pesca*», indica i *Confidi* il cui capitale sociale o fondo interconsortile sia sottoscritto, per almeno il 50%, da imprenditori operanti nei settori agricolo, agroalimentare e della pesca.

p) «*Investimenti*», indica gli investimenti materiali ed *immateriali* da effettuare nel territorio nazionale successivamente alla data di presentazione della richiesta di finanziamento al soggetto finanziatore. Tali investimenti non devono essere una mera sostituzione di quelli già esistenti e non devono essere alienati, ceduti o distratti per cinque anni dalla data di ammissione all'intervento del *Fondo*. Sono esclusi gli investimenti relativi a mezzi di trasporto iscritti ai pubblici registri fatta eccezione per i mezzi di trasporto destinati al trasporto di specifici beni e distinti da una particolare attrezzatura relativa a tale scopo (la specificità deve risultare dalle carte di circolazione, ovvero da altri documenti rilasciati dagli uffici provinciali della motorizzazione civile);

q) «*Investimenti immateriali*», indica le spese legate al trasferimento di tecnologie sotto forma di acquisizione di brevetti, di licenze di sfruttamento o di conoscenze tecniche brevettate e di conoscenze tecniche non brevettate. Tali investimenti devono essere sfruttati esclusivamente nello stabilimento beneficiario dell'aiuto, essere considerati elementi patrimoniali ammortizzabili, essere acquistati presso un terzo alle condizioni di mercato e figurare all'attivo dell'impresa e restare nello stabilimento del beneficiario dell'aiuto almeno per un periodo di 5 anni.

r) «*Finanziamenti a medio - lungo termine*», indica i finanziamenti, ivi compresi lo sconto di effetti e la locazione finanziaria, di durata superiore a diciotto mesi e non superiore a dieci anni concessi a *PMI* e *Consorzi* a fronte di *Investimenti*;

s) «*Prestiti partecipativi*», indica i finanziamenti di durata superiore a diciotto mesi e non superiore a dieci anni la cui remunerazione è composta da una parte fissa integrata da una parte variabile commisurata al risultato economico di esercizio dell'impresa finanziata, concessi a *PMI* e *Consorzi* a fronte di *Investimenti*;

t) «*Partecipazioni*», indica le partecipazioni di minoranza, di durata non superiore a dieci anni, nel capitale di *PMI*, costituite in forma di società di capitali, acquisite a fronte di un piano di sviluppo produttivo dell'impresa (gli investimenti contenuti nel piano di sviluppo produttivo sono quelli definiti nella lettera *n)*);

u) «*Altre operazioni*» indica qualsiasi operazione finanziaria, purché direttamente finalizzata all'attività di impresa, diversa dai *Finanziamenti a medio-lungo termine*, dai *Prestiti partecipativi* e dalle *Partecipazioni*, escluse, nel caso di intervento di *Garanzia Diretta*, le operazioni di consolidamento dei debiti a breve termine ai sensi dell'art. 2 della legge 8 agosto 1995, n. 341;

v) «*Tasso di riferimento*» indica il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione/rivalutazione di cui all'art. 2, comma 2 del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 123 (il tasso è pubblicato su internet all'indirizzo: http://europa.eu.int./comm/competition/state_aid/others/reference_rates.html);

w) «*Costo di provvista*» indica la media mensile dei rendimenti lordi dei titoli pubblici soggetti a tassazione («RENDISTATO») così come definita dall'art. 1, lettera *b)*, del decreto del Ministro del tesoro del 21 dicembre 1994 e resa nota dalla Banca d'Italia;

x) «*Contratti d'area*» indica i contratti d'area di cui all'art. 2, commi 203 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

y) «*Patti territoriali*» indica i patti territoriali di cui all'art. 2, commi 203 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

z) «*Imprese a prevalente partecipazione femminile*» indica le società cooperative e le società di persone costituite in misura non inferiore al 60% da donne, le società di capitali le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne, nonché le imprese individuali gestite da donne, che operino nei settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi (art. 2, comma 1, lettera *a)*, legge 215/1992).

PARTE II

GARANZIA DIRETTA

A. RICHIEDENTI, BENEFICIARI, OPERAZIONI AMMISSIBILI.

1. *Soggetti richiedenti.*

Possono richiedere la *Garanzia Diretta*:

1.1. le *Banche* - anche in qualità di capofila di pool di banche;

1.2. gli *Intermediari*;

1.3. le *SFIS*.

2. *Soggetti beneficiari finali.*

2.1. Soggetti beneficiari finali sono le *PMI* e i *Consorzi* operanti nei settori (classificazione ISTAT 1991):

C - Estrazione di minerali, con esclusione delle classi:

13.10 - Estrazione di minerali di ferro (tutta la classe, ad eccezione delle piriti);

13.20 - Estrazione di minerali metallici non ferrosi (limitatamente al minerale di manganese);

D - Attività manifatturiere, con esclusione delle classi:

23.10 - Fabbricazione di prodotti di cokeria;

24.70 - Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali;

27.10 - Produzione di ferro, di acciaio e di ferroleghe (CECA) (*);

27.52 - Fusione di acciaio;

34.10 - Fabbricazione di autoveicoli, limitatamente a:

- fabbricazione di autovetture destinate al trasporto di persone;

- fabbricazione di autoveicoli per il trasporto di merci: limitatamente agli autocarri, ai furgoni ed ai trattori stradali;

- fabbricazione di telai muniti di motori per gli autoveicoli di questa classe;

- fabbricazione di autobus, filobus;

- fabbricazione di motori per autoveicoli;

34.20 - Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli e fabbricazione di rimorchi e semirimorchi, limitatamente a:

- fabbricazione di carrozzerie (comprese le cabine) per autoveicoli;

e con esclusione delle categorie:

27.22.1 - Produzione di tubi senza saldatura;

27.22.2 - Produzione di tubi avvicinati, aggraffati, saldati e simili (limitatamente a ai tubi con diametro superiore a 406,4 mm);

35.11.1 - Cantieri navali per costruzioni metalliche, limitatamente a:

- costruzione di navi mercantili a scafo metallico per il trasporto di passeggeri e/o merci, di almeno 100 tsl;

- costruzione di pescherecci a scafo metallico di almeno 100 tsl (solo se destinati all'esportazione);

- costruzione di draghe o altre navi per lavori in mare a scafo metallico (escluse le piattaforme di trivellazione), di almeno 100 tsl;

- costruzione di rimorchiatori a scafo metallico con potenza non inferiore a 365 Kw;

35.11.3 - Cantieri di riparazioni navali, limitatamente a:

- la trasformazione delle navi a scafo metallico di cui al precedente 35.11.1, di almeno 1000 tsl, limitatamente all'esecuzione di lavori che comportano una modifica radicale del piano di carico, dello scafo, del sistema di propulsione o delle infrastrutture destinate ad ospitare i passeggeri;

- la riparazione delle navi a scafo metallico di cui al precedente 35.11.1

E - Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua;

F - Costruzioni;

G - Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa;

H - Alberghi e ristoranti;

I - Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni, con esclusione delle attività di trasporto merci e persone. Sono ammesse all'intervento del *Fondo* le imprese di autotrasporto che vantano crediti nei confronti delle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui all'art. 2, legge 18 febbraio 2004, n. 39, nei sei mesi precedenti all'ammissione alla predetta amministrazione straordinaria (art. 5, legge 27 marzo 2004, n. 77).

K - Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, altre attività professionali ed imprenditoriali;

M - Istruzione;

N - Sanità e altri servizi sociali;

O - Altri servizi pubblici, sociali e personali.

2.2. Sono sottoposte ai limiti previsti dalle vigenti disposizioni comunitarie in materia di aiuti «de minimis» le operazioni relative a *PMI* e *Consorzi* operanti nei settori (classificazione ISTAT 1991):

D - Attività manifatturiere, classe:

34.30 - Fabbricazione di parti e di accessori per autoveicoli e per loro motori:

- fabbricazione di varie parti e accessori per autoveicoli: fabbricazione di freni, cambi di velocità, assi, ruote, ammortizzatori di sospensione, radiatori, silenziatori, tubi di scappamento, frizioni, volanti, piantoni e scatole dello sterzo;

- fabbricazione di parti ed accessori di carrozzerie di autoveicoli: cinture di sicurezza, portiere, paraurti.

2.3. Le operazioni relative a *PMI* e *Consorzi* operanti nei settori della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato CE sono sottoposte ai limiti e alle condizioni di ammissibilità previsti dai Programmi operativi regionali (POR) e relativi Complementi di Programmazione (CdP), o dai Piani di sviluppo rurale (PSR).

(*) per attività dell'industria siderurgica, quale definita nel trattato CECA si intende: ghisa e ferroleghe; ghisa per la produzione dell'acciaio, per fonderia e altre ghise grezze, manganesifera e ferromanganese carburato; prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale, compresi i prodotti di reimpiego o di rilaminazione; acciaio liquido colato o no in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura, prodotti semilavorati quali blumi, billette e bramme, bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, di acciaio comune o di acciaio speciale (non sono compresi i getti di acciaio, i pezzi fucinati e i prodotti ottenuti con impiego di polveri); rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti e barre da 80 mm e più, palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm e piatti inferiori a 150 mm, vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminate a caldo (comprese le bande per tubi e i coils considerati come prodotti finiti), lamiere laminate a caldo inferiori a 3 mm, piastre e lamiere di spessore di 3 mm e più, larghi piatti di 150 mm e più; prodotti terminali di ferro, acciaio comune o acciaio speciale (non sono compresi i tubi in acciaio, i nastri laminati a freddo di larghezza inferiore a 500 mm eccetto quelli destinati alla produzione di banda stagnata, i trafilati, le barre calibrate e i getti di ghisa; latta, lamiere piombate, banda nera, lamiere zincate, altre lamiere rivestite, lamiere laminate a freddo inferiori a 3 mm, lamiere magnetiche, nastro destinato alla produzione banda stagnata, lamiere laminate a freddo, in rotoli e in fogli di spessore uguale o superiore a 3 mm)

2.4. I soggetti beneficiari finali devono:

- essere iscritti nel registro delle imprese, istituito presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio;

- non essere iscritti all'Albo delle imprese artigiane;

essere valutati economicamente e finanziariamente sani da MCC sulla base dei criteri approvati dal *Comitato*.

3. *Operazioni ammissibili*.

3.1. Sono ammissibili alla *Garanzia Diretta*:

a) i *Finanziamenti a medio - lungo termine*;

b) i *Prestiti partecipativi*;

c) le *Partecipazioni*;

d) le *Altre operazioni*, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni comunitarie in materia di aiuti «de minimis»;

e) i finanziamenti, finalizzati al reintegro del capitale circolante ed aventi durata massima di sessanta mesi, concessi, ai sensi dell'art. 5, legge 27 marzo 2004, n. 77, alle imprese di autotrasporto e alle *Piccole imprese* che vantano crediti nei confronti delle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui all'art. 2, legge 18 febbraio 2004, n. 39, nei sei mesi precedenti all'ammissione alla predetta amministrazione straordinaria. Tali finanziamenti sono ammissibili nei limiti dei crediti vantati dalle imprese di autotrasporto e dalle *Piccole imprese* nei confronti delle imprese ammesse alla predetta amministrazione straordinaria e nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni comunitarie in materie di aiuti «de minimis».

3.2. Non sono ammissibili alla *Garanzia Diretta* le *Altre operazioni* relative a *PMI* e *Consorzi* operanti nei settori della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato CE.

3.3. La *Garanzia Diretta* è cumulabile, sulla stessa operazione, con altre garanzie pubbliche nei limiti delle misure previste al punto 4.2. La *Garanzia Diretta* è cumulabile, sullo stesso investimento, con altri regimi di aiuto, nel limite dell'intensità agevolativa massima fissata dalla Unione europea. Per le *PMI* e i *Consorzi* ubicati nelle zone ammesse alle deroghe di cui all'art. 87.3.*a)* e 87.3.*c)* del Trattato CE, qualora per effetto del cumulo si superi il limite di intensità agevolativa fissato dall'Unione europea per le *PMI* ubicate nelle regioni non ammesse alle deroghe suddette, la cumulabilità è permessa a condizione che la *PMI* o il *Consorzio* partecipi al finanziamento dell'investimento ammissibile con un apporto pari, al netto di qualsiasi aiuto, almeno al 25% dell'ammontare dell'investimento stesso.

3.3. I soggetti richiedenti e i soggetti beneficiari finali possono richiedere che la *Garanzia Diretta* sia concessa secondo la regola «de minimis» anche relativamente ai *Finanziamenti a medio-lungo termine, ai Prestiti partecipativi e alle Partecipazioni*.

4. *Natura e misura massima dell'agevolazione*.

4.1. Natura della garanzia - La garanzia è esplicita, incondizionata ed irrevocabile; è inoltre diretta, nel senso che si riferisce ad una singola esposizione.

4.2. Copertura massima delle operazioni - la *Garanzia Diretta* può essere concessa in misura non superiore:

all'80% dell'ammontare di ciascuna delle operazioni ammesse ai benefici del *Fondo* per le operazioni relative a:

Imprese a prevalente partecipazione femminile;

soggetti beneficiari finali ubicati nelle Zone ammesse alla deroga di cui all'art. 87.3.*a)* del Trattato CE per gli aiuti a finalità regionale;

soggetti beneficiari finali che sottoscrivono *Contratti d'area o Patti territoriali*.

al 60% dell'ammontare di ciascuna delle operazioni ammesse ai benefici del *Fondo* per le operazioni relative agli altri soggetti beneficiari finali;

all'85% dell'ammontare delle operazioni di cui al punto 3.1., lettera *e)*.

Nel caso di locazione finanziaria per ammontare dell'operazione si intende il costo del bene.

4.3. Copertura massima dell'ammontare dell'esposizione - Nei limiti della copertura massima delle operazioni, la *Garanzia Diretta* copre l'ammontare dell'esposizione per capitale, interessi, contrattuali e di mora dei soggetti richiedenti nei confronti dei soggetti beneficiari finali, calcolato al sessantesimo giorno successivo all'intimazione di pagamento di cui ai punto 11.1., in misura non superiore:

all'80% per le operazioni relative a:

Imprese a prevalente partecipazione femminile;

soggetti beneficiari finali ubicati nelle Zone ammesse alla deroga di cui all'art. 87.3.*a)* del Trattato CE per gli aiuti a finalità regionale;

soggetti beneficiari finali che sottoscrivono *Contratti d'area* o *Patti territoriali*;

al 60% per le operazioni relative agli altri soggetti beneficiari finali;

all'85% per le operazioni di cui al punto 3.1., lettera *e)*.

4.4. Sulla quota di finanziamento garantita dal *Fondo* non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria. Sulla parte residua del finanziamento possono essere acquisite garanzie reali, assicurative, bancarie, il cui valore cauzionale complessivo, calcolato secondo le percentuali riportate nella tabella di cui al punto 4.6., non superi la quota di finanziamento non coperta dalla garanzia del Fondo.

4.5. La *Garanzia Diretta* è cumulabile, sulla stessa operazione, con altre garanzie pubbliche nei limiti delle misure previste al punto 4.2. La *Garanzia Diretta* è cumulabile, sullo stesso investimento, con altri regimi di aiuto, nel limite dell'intensità agevolativa massima fissata dalla Unione europea. Per le PMI ubicate nelle zone ammesse alle deroghe di cui all'art. 87.3.*a)* e 87.3.*c)* del Trattato CE, qualora per effetto del cumulo si superi il limite di intensità agevolativa fissato dall'Unione europea per le PMI ubicate nelle regioni non ammesse alle deroghe suddette, la cumulabilità è permessa a condizione che la PMI partecipi al finanziamento dell'investimento ammissibile con un apporto pari, al netto di qualsiasi aiuto, almeno al 25% dell'ammontare dell'investimento stesso.

4.6. Tabella riportante le percentuali per la determinazione del valore cauzionale delle garanzie:

Ipoteca su immobili industriali (compresi impianti fissi)	50% del valore inteso come costo di ricostruzione ridotto per vetustà
Ipoteca su altri immobili	60% del valore di mercato
Ipoteca su terreni edificabili	60% del valore di mercato
Privilegio su impianti, macchinari e attrezzature	10% del valore di mercato
Pegno su titoli di Stato o garantiti dallo Stato	80% del valore di borsa
Pegno su obbligazioni di enti pubblici	80% del valore di borsa
Fidejussioni bancarie	100% dell'importo
Fidejussioni assicurative	80% dell'importo
Pegno su titoli azionari e obbligazionari privati	50% del valore di borsa

I soggetti richiedenti possono proporre valori cauzionali diversi purché adeguatamente motivati.

B. AMMISSIONE ALL'INTERVENTO DEL FONDO.

5. *Richieste di ammissione*.

5.1. Termine di presentazione delle richieste - La richiesta di ammissione deve pervenire a MCC entro 6 mesi dalla data della delibera delle operazioni da parte dei soggetti richiedenti. Sono improcedibili le richieste pervenute a MCC oltre il suddetto termine.

5.2. Richieste preventive - È consentito presentare la richiesta di ammissione prima della delibera delle operazioni da parte dei soggetti richiedenti; in tal caso i soggetti richiedenti devono comunicare la data della propria delibera entro 3 mesi dalla data della delibera del *Comitato*.

5.3. Modulo di richiesta - Le richieste di ammissione devono essere inoltrate (anche via fax o attraverso il sistema di posta elettronica certificato) a MCC sul modulo di richiesta comunicato da MCC, o su versione conforme. Sono improcedibili le richieste arrivate a MCC non conformi al suddetto modulo, non sottoscritte con timbro

e firma autografa o prive del codice fiscale e della partita IVA del soggetto beneficiario finale. Per le operazioni di cui al punto 3.1., lettera *e)*, al modulo di richiesta dovrà essere allegata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal soggetto beneficiario finale ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, attestante:

la denominazione sociale dell'impresa debitrice ammessa all'amministrazione straordinaria di cui all'art. 2 legge 18 febbraio 2004, n. 39;

la data in cui è maturato il credito e l'importo dello stesso.

5.4. Documentazione relativa agli *Intermediari* e alle *SFIS* - Contestualmente alla presentazione della prima richiesta di ammissione alla *Garanzia Diretta* gli *Intermediari* e le *SFIS* devono inviare a MCC:

copia dell'ultimo bilancio approvato;

per gli *Intermediari*, copia della documentazione comprovante l'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

per le *SFIS*, copia della documentazione comprovante l'iscrizione all'albo di cui all'art. 2, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317.

5.5. Inefficacia - La *Garanzia Diretta* è inefficace qualora sia stata concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni, mendaci, inesatte o reticenti, se quantitativamente e qualitativamente rilevanti ai fini dell'ammissibilità all'intervento del Fondo, che i soggetti richiedenti avrebbero potuto verificare con la dovuta diligenza professionale o qualora non sia rispettato il termine previsto al punto 5.2.

6. *Istruttoria delle richieste di ammissione*.

6.1. Comunicazione del numero di posizione - MCC assegna alle richieste arrivate un numero di posizione progressivo e comunica ai soggetti richiedenti e ai soggetti beneficiari finali, in forma scritta (posta, fax o attraverso il sistema di posta elettronica certificato) entro 15 giorni lavorativi dall'arrivo delle richieste, il numero di posizione assegnato e il responsabile dell'unità organizzativa competente per l'istruttoria, ovvero comunica l'improcedibilità.

6.2. Data di arrivo - La data da prendere in considerazione ai fini dell'assegnazione del numero di posizione progressivo delle richieste è quella di arrivo a MCC. La documentazione che arriva dopo le ore 17,00 è considerata arrivata il primo giorno lavorativo successivo. I termini di scadenza che cadono in un giorno di chiusura degli uffici si considerano automaticamente prorogati al primo giorno lavorativo successivo.

6.3. Termine per la delibera del *Comitato* - Le richieste di ammissione, complete dei dati previsti dal modulo di richiesta, sono presentate al *Comitato*, nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo o di completamento, in tempo utile perché possano essere deliberate entro il termine di 2 mesi dalla data di arrivo della richiesta o di completamento della stessa. Alle richieste relative alle *Imprese a prevalente partecipazione femminile*, è riconosciuta priorità nell'istruttoria e nella delibera del *Comitato.*

6.4. Completamento delle richieste di ammissione - Qualora MCC nel corso dell'istruttoria richiedesse il completamento dei dati previsti, ivi compresa la rettifica o integrazione di dichiarazioni erronee o incomplete, ovvero i chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa, il termine per la delibera del *Comitato* decorre dalla data in cui arrivano, anche se sottoscritti dal solo soggetto richiedente, i dati, le rettifiche o integrazioni ovvero i chiarimenti richiesti.

6.5. Rigetto delle richieste di ammissione - Le richieste sono respinte d'ufficio qualora i dati previsti dal modulo di richiesta, le rettifiche o integrazioni ovvero i chiarimenti, non arrivino a MCC entro il termine di 6 mesi dalla data della richiesta di MCC stesso.

6.6. Comunicazione dell'esito delle richieste di ammissione - MCC comunica in forma scritta (posta, fax o attraverso il sistema di posta elettronica certificato) ai soggetti richiedenti e ai soggetti beneficiari finali l'ammissione all'intervento del Fondo, ovvero i motivi che hanno indotto a ritenere inammissibile la richiesta, entro dieci giorni lavorativi dalla data della delibera del *Comitato*.

Alle proposte di rigetto delle richieste presentate a MCC si applica quanto previsto dall'art. 10-*bis* della legge n. 241/1990.

6.7. Antimafia - L'ammissione all'intervento del *Fondo* è assoggettata alla vigente normativa antimafia. L'acquisizione delle informazioni previste dalla normativa vigente sulla materia è regolamentata nell'apposita circolare di MCC.

6.8. Disponibilità - L'ammissione all'intervento del *Fondo* è deliberata dal *Comitato* subordinatamente alla esistenza di disponibilità impegnabili a carico del *Fondo*. MCC comunica tempestivamente, con avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili e restituisce ai soggetti richiedenti, le cui richieste non siano soddisfatte, la documentazione da essi inviata. Ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, MCC comunica la data dalla quale è possibile presentare le relative richieste, con avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, almeno 60 giorni prima del termine iniziale.

6.9. Comunicazioni a MCC - I soggetti richiedenti devono comunicare a MCC eventuali variazioni della titolarità dei soggetti beneficiari finali nonché ogni altro fatto ritenuto rilevante sull'andamento dei soggetti beneficiari finali di cui siano venuti a conoscenza.

7. *Variazioni*.

7.1. Richiesta di variazione - Ai fini della conferma della *Garanzia Diretta* i soggetti richiedenti, per ogni operazione ammessa, devono presentare preventiva richiesta di variazione della delibera del *Comitato* in caso di variazioni:

a) delle garanzie prestate in favore dei soggetti richiedenti;

b) delle finalità di investimento inizialmente previste, limitatamente alle variazioni intervenute nei 5 anni successivi alla data di ammissione all'intervento del Fondo;

c) della titolarità del credito a seguito di cessioni effettuate ai sensi dell'art. 2260 del codice civile ovvero della legge 30.4.1999, n. 130

7.2. Istruttoria e delibera delle richieste di variazione - Alle richieste di variazione si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste al paragrafo 6 per le richieste di ammissione.

8. *Controlli*.

Il *Comitato*, con delibera approvata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sentito il Ministro per le politiche agricole, stabilisce le modalità di svolgimento delle verifiche e dei controlli effettuati da MCC specificamente orientati all'accertamento dell'effettiva destinazione dei fondi per le finalità previste dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 248/1999 e dalle presenti disposizioni operative.

Sulle operazioni con durata maggiore o uguale a 3 anni concesse a soggetti beneficiari finali fino a 100 dipendenti e finalizzate:

a) alla copertura di investimenti materiali ed immateriali, e/o all'assunzione di nuovi dipendenti; o

b) al sostegno di nuove imprese che risultano operative da non oltre 12 mesi;

la Corte dei conti europea ed i funzionari della Commissione europea possono in ogni momento effettuare accertamenti documentali ed ispezioni in loco presso i soggetti richiedenti ed i soggetti beneficiari finali.

9. *Erogazione dei finanziamenti con durata superiore a 18 mesi*.

9.1. Termine per l'erogazione - Almeno il 25% dell'importo ammesso all'intervento del *Fondo* deve essere erogato ai soggetti beneficiari finali entro 12 mesi dalla data della delibera del *Comitato* di ammissione alla *Garanzia Diretta*. Per le operazioni di locazione finanziaria tale termine si riferisce alla data della consegna dei beni.

9.2. Proroga dei termini per l'erogazione - I termini per l'erogazione possono essere prorogati, su delibera del *Comitato*, soltanto se la proroga è richiesta prima della loro scadenza e motivata con riguardo a cause oggettive, non imputabili a giudizio del *Comitato* a responsabilità del soggetto beneficiario finale, che hanno impedito l'erogazione.

9.3. Contratto di finanziamento - Le operazioni devono essere perfezionate mediante un contratto di finanziamento e, qualora non contestuale, relativo atto di erogazione. Le operazioni possono essere regolate ad un tasso di interesse (fisso o variabile) liberamente contrattato tra i soggetti richiedenti e i soggetti beneficiari ed espresso in termini di tasso annuo nominale. Il tasso deve essere determinato ed indicato in sede di contratto di finanziamento e/o di erogazione. Entro i 3 mesi successivi all'erogazione a saldo, i soggetti richiedenti devono far arrivare a MCC dichiarazione attestante la data di valuta dell'erogazione, l'importo erogato e la data di scadenza dell'ultima rata.

In caso di erogazione a saldo antecedente alla data di concessione della *Garanzia Diretta* da parte del *Comitato*, i soggetti richiedenti devono far arrivare a MCC la predetta dichiarazione entro i 3 mesi successivi alla data della delibera del *Comitato*.

9.4. Contratto di locazione finanziaria - Le operazioni di locazione finanziaria devono essere perfezionate mediante un contratto di leasing cui fa seguito la sottoscrizione del verbale di consegna. Le operazioni possono essere definite sia a canoni fissi che variabili liberamente contrattati tra i soggetti richiedenti (società di leasing) e i soggetti beneficiari (utilizzatori). Entro i 3 mesi successivi alla consegna del bene, i soggetti richiedenti (società di leasing) devono far arrivare a MCC dichiarazione attestante la data di consegna dei beni e il costo di acquisto dei beni oggetto della locazione al netto di IVA e la data di scadenza dell'ultimo canone.

9.5. Decorrenza della garanzia - La *Garanzia Diretta* ha effetto dalla data della sua concessione da parte del *Comitato* o dalla data di valuta dell'erogazione del finanziamento se questo è erogato dopo la concessione della *Garanzia Diretta*, ovvero nel caso di locazione finanziaria dalla data di consegna del bene se questa è avvenuta dopo la concessione della *Garanzia Diretta*.

10. *Acquisizione delle partecipazioni*.

10.1. Termine per l'acquisizione - Almeno il 25% dell'importo ammesso all'intervento del *Fondo* deve essere acquisito entro 12 mesi dalla data della delibera del *Comitato* di ammissione alla *Garanzia Diretta*. Entro i 3 mesi successivi all'acquisizione, i soggetti richiedenti devono far arrivare a MCC una dichiarazione attestante la data dell'acquisizione e l'importo acquisito.

10.2. Proroga dei termini per l'acquisizione - Il termine per l'acquisizione può essere prorogato, su delibera del *Comitato*, soltanto se la proroga è richiesta prima della scadenza e motivata con riguardo a cause oggettive, non imputabili a giudizio del *Comitato* a responsabilità del soggetto beneficiario finale, che hanno impedito l'acquisizione.

C. ATTIVAZIONE DELLA GARANZIA.

11. *Avvio delle procedure di recupero nei confronti del soggetto beneficiario finale*.

11.1. Avvio delle procedure di recupero del credito - In caso di inadempimento del soggetto beneficiario finale, i soggetti richiedenti devono avviare le procedure di recupero del credito inviando al soggetto beneficiario finale inadempiente e, per conoscenza, a MCC, l'intimazione del pagamento dell'ammontare dell'esposizione per rate o canoni insoluti, capitale residuo e interessi di mora, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, entro 12 mesi dalla data dell'inadempimento, intendendosi per tale la data della prima rata o canone rimasto insoluto, ovvero dalla data di ammissione a procedure concorsuali.

11.2. Revoca dei finanziamenti con durata non superiore a 18 mesi - Fermo restando il termine di cui al punto 11.1, nel caso di operazioni con durata non superiore a 18 mesi per data di inadempimento si intende la data della risoluzione o revoca. I soggetti richiedenti possono deliberare la risoluzione o revoca dei finanziamenti con durata non superiore a 18 mesi entro 1 mese dalla scadenza e devono dare comunicazione dell'avvenuta risoluzione o revoca a MCC entro 3 mesi dalla scadenza dei suddetti finanziamenti.

11.3. Intimazione del pagamento - L'intimazione del pagamento di cui al punto 11.1. può avvenire, alternativamente, mediante l'invio al soggetto beneficiario finale inadempiente di:

diffida di pagamento;

decreto ingiuntivo, ovvero, in caso di procedure concorsuali, istanza di ammissione allo stato passivo o atto equivalente.

MCC si riserva di richiedere copia della predetta documentazione.

12. *Attivazione del Fondo*.

12.1. Termine per la presentazione delle richieste di attivazione del Fondo - Trascorsi 60 giorni dalla data di invio della intimazione di cui al punto 11.1. senza che sia intervenuto il pagamento degli importi dovuti da parte del soggetto beneficiario finale, i soggetti richiedenti possono richiedere l'attivazione del Fondo.

12.2. Richiesta di attivazione del Fondo - La richiesta di attivazione del Fondo deve essere inviata a MCC, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro 120 giorni dalla data di invio della intimazione di cui al punto 11.1. Il mancato rispetto di tale termine è causa di inefficacia della garanzia del Fondo.

12.3. Documentazione - Alla richiesta di attivazione del Fondo deve essere allegata la seguente documentazione:

copia della delibera di concessione del finanziamento o dell'operazione di locazione finanziaria;

(solo per i finanziamenti con durata superiore a 18 mesi) copia del contratto di finanziamento, ovvero copia del contratto di leasing;

(solo per i finanziamenti con durata superiore a 18 mesi) copia dell'atto di erogazione, ovvero del verbale di consegna;

(solo per i finanziamenti con durata superiore a 18 mesi) copia del piano di ammortamento o del piano di locazione finanziaria con le relative scadenze;

dichiarazione dei soggetti richiedenti che attesti:

a) la data di inadempimento, come definita ai punti 11.1. o 11.2.;

b) la data di avvio delle procedure di recupero del credito con indicazioni sugli atti intrapresi e sulle eventuali somme recuperate;

c) l'ammontare dell'esposizione, rilevato al 60° giorno successivo alla data della intimazione di pagamento di cui al punto 11.1., comprensivo delle rate o canoni scaduti e non pagati, del capitale residuo e degli interessi contrattuali e di mora;

copia dei bilanci approvati dei soggetti beneficiari finali e/o della documentazione relativa agli altri dati sulla base dei quali i soggetti richiedenti hanno compilato il modulo di richiesta.

12.4. Inefficacia - La Garanzia Diretta è inefficace in caso non sia verificata la rispondenza sostanziale dei dati di bilancio e/o della documentazione relativa agli altri dati con i dati forniti dai soggetti richiedenti nel modulo di richiesta e in caso non siano stati rispettati i termini previsti ai punti 11.1, 11.2 e 12.2.

12.5. Istruttoria delle richieste di attivazione del Fondo - Alle richieste di liquidazione si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste al paragrafo 6. per le richieste di ammissione.

12.6. Termine per la liquidazione dell'importo massimo garantito - Entro 90 giorni dal ricevimento della completa documentazione di cui al punto 12.3. MCC liquida ai soggetti richiedenti l'importo garantito, nella misura massima deliberata dal *Comitato* in sede di ammissione dell'operazione all'intervento del *Fondo*, dell'ammontare dell'esposizione di cui al punto 12.3 lettera *c)*.

13. *Surrogazione legale*.

13.1. Surrogazione legale - Ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 20 giugno 2005 pubblicato nella G.U.R.I. n. 152 del 2 luglio 2005, a seguito della liquidazione della perdita al soggetto richiedente, il Fondo acquisisce il diritto di rivalersi sul soggetto beneficiario finale per le somme pagate. MCC nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo applica quanto previsto dall'art. 2, comma 4 del medesimo decreto.

13.2. Relazione sulle attività di recupero - MCC predispone una relazione sulle attività di recupero svolte e l'elenco delle somme recuperate con l'indicazione delle relative date di incasso, da sottoporre annualmente all'esame del *Comitato*.

14. *Liquidazione della perdita per le Partecipazioni*.

14.1. Termine di arrivo della richiesta - Per la liquidazione della perdita i soggetti richiedenti devono far arrivare a MCC, entro 3 mesi dalla data della dismissione delle *Partecipazioni*, espressa richiesta alla quale devono essere allegati:

copia dell'atto notarile di sottoscrizione delle *Partecipazioni*;

copia dell'atto notarile di dismissione delle *Partecipazioni*;

copia dei bilanci, approvati, dei soggetti beneficiari finali e/o della documentazione relativa agli altri dati sulla base dei quali i soggetti richiedenti hanno compilato il modulo di richiesta.

14.2. Inefficacia - La *Garanzia Diretta* è inefficace in caso non sia verificata la rispondenza sostanziale dei dati di bilancio e/o degli altri dati con i dati forniti dai soggetti richiedenti nel modulo di richiesta, e in caso non sia stato rispettato il termine previsto al punto 14.1.

14.3. Liquidazione della minusvalenza - Il Fondo interviene nella misura massima di cui al punto 4.2 sulla differenza tra i prezzi di

acquisto e di cessione delle quote o delle azioni risultanti dagli atti notarili o dai fissati bollati. Nei casi di liquidazione volontaria o concorsuale dell'impresa partecipata, per la determinazione del valore ipotetico di realizzo delle quote o azioni deve essere prodotta una perizia giurata contenente una valutazione delle *Partecipazioni* effettuata da un perito iscritto all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio, i cui oneri sono a carico dei soggetti richiedenti. La liquidazione della minusvalenza è deliberata dal *Comitato*.

14.4. Istruttoria delle richieste di liquidazione della perdita - Alle richieste di liquidazione della perdita si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste al paragrafo 6 per le richieste di ammissione.

Parte III

CONTROGARANZIA

A. Richiedenti, beneficiari, operazioni ammissibili.

1. *Soggetti richiedenti*.

1.1. Possono richiedere la *Controgaranzia*:

i *Confidi*;

gli *Altri fondi di garanzia*.

2. *Soggetti beneficiari finali*.

2.1. Soggetti beneficiari finali sono le *PMI* e i *Consorzi* operanti nei settori (classificazione ISTAT 1991):

C - Estrazione di minerali, con esclusione delle classi:

13.10 - Estrazione di minerali di ferro (tutta la classe, ad eccezione delle piriti);

13.20 - Estrazione di minerali metallici non ferrosi (limitatamente al minerale di manganese);

D - Attività manifatturiere, con esclusione delle classi:

23.10 - Fabbricazione di prodotti di cokeria;

24.70 - Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali;

27.10 - Produzione di ferro, di acciaio e di ferroleghe (CECA) (*);

27.52 - Fusione di acciaio;

34.10 - Fabbricazione di autoveicoli, limitatamente a:

- fabbricazione di autovetture destinate al trasporto di persone;

- fabbricazione di autoveicoli per il trasporto di merci: limitatamente agli autocarri, ai furgoni ed ai trattori stradali;

- fabbricazione di telai muniti di motori per gli autoveicoli di questa classe;

- fabbricazione di autobus, filobus;

- fabbricazione di motori per autoveicoli;

34.20 - Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli e fabbricazione di rimorchi e semirimorchi, limitatamente a:

- fabbricazione di carrozzerie (comprese le cabine) per autoveicoli;

e con esclusione delle categorie:

27.22.1 - Produzione di tubi senza saldatura;

27.22.2 - Produzione di tubi avvicinati, aggraffati, saldati e simili (limitatamente a ai tubi con diametro superiore a 406,4 mm);

35.11.1 - Cantieri navali per costruzioni metalliche, limitatamente a:

- costruzione di navi mercantili a scafo metallico per il trasporto di passeggeri e/o merci, di almeno 100 tsl;

- costruzione di pescherecci a scafo metallico di almeno 100 tsl (solo se destinati all'esportazione);

- costruzione di draghe o altre navi per lavori in mare a scafo metallico (escluse le piattaforme di trivellazione), di almeno 100 tsl;

- costruzione di rimorchiatori a scafo metallico con potenza non inferiore a 365 Kw.

35.11.3 - Cantieri di riparazioni navali, limitatamente a:

- la trasformazione delle navi a scafo metallico di cui al precedente 35.11.1, di almeno 1000 tsl, limitatamente all'esecuzione di lavori che comportano una modifica radicale del piano di carico, dello scafo, del sistema di propulsione o delle infrastrutture destinate ad ospitare i passeggeri;

- la riparazione delle navi a scafo metallico di cui al precedente 35.11.1.

E - Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua.

F - Costruzioni.

G - Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa.

H - Alberghi e ristoranti.

I - Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni, con esclusione delle attività di trasporto merci e persone. Sono ammesse all'intervento del Fondo le imprese di autotrasporto che vantano crediti nei confronti delle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui all'art. 2, legge 18 febbraio 2004, n. 39, nei sei mesi precedenti all'ammissione alla predetta amministrazione straordinaria (art. 5, legge 27 marzo 2004, n. 77).

K - Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, altre attività professionali ed imprenditoriali.

M - Istruzione.

N - Sanità e altri servizi sociali.

O - Altri servizi pubblici, sociali e personali.

2.2. Sono sottoposte ai limiti previsti dalle vigenti disposizioni comunitarie in materia di aiuti «de minimis» le operazioni relative a *PMI* e *Consorzi* operanti nei settori (classificazione ISTAT 1991):

D - Attività manifatturiere, classe:

34.30 - Fabbricazione di parti e di accessori per autoveicoli e per loro motori:

- fabbricazione di varie parti e accessori per autoveicoli: fabbricazione di freni, cambi di velocità, assi, ruote, ammortizzatori di sospensione, radiatori, silenziatori, tubi di scappamento, frizioni, volanti, piantoni e scatole dello sterzo;

- fabbricazione di parti ed accessori di carrozzerie di autoveicoli: cinture di sicurezza, portiere, paraurti.

2.3. Le operazioni relative a *PMI* e *Consorzi* operanti nei settori della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato CE sono sottoposte ai limiti e alle condizioni di ammissibilità previsti dai Programmi operativi regionali (POR) e relativi Complementi di Programmazione (CdP), o dai Piani di sviluppo rurale (PSR) .

2.4. I *Confidi operanti nei settori agricolo, agroalimentare e della pesca* possono richiedere la *Controgaranzia* anche per operazioni di garanzia effettuate a favore di soggetti beneficiari finali operanti nel settore della «produzione primaria» e della pesca (classificazione ISTAT 1991):

A - Agricoltura, caccia e silvicoltura.

B - Pesca, piscicoltura e servizi connessi.

(*) per attività dell'industria siderurgica, quale definita nel trattato CECA si intende: ghisa e ferroleghe; ghisa per la produzione dell'acciaio, per fonderia e altre ghise grezze, manganesifera e ferromanganese carburato; prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale, compresi i prodotti di reimpiego o di rilaminazione; acciaio liquido colato o no in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura, prodotti semilavorati quali blumi, billette e bramme, bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, di acciaio comune o di acciaio speciale (non sono compresi i getti di acciaio, i pezzi fucinati e i prodotti ottenuti con impiego di polveri); rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti e barre da 80 mm e più, palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm e piatti inferiori a 150 mm, vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminate a caldo (comprese le bande per tubi e i coils considerati come prodotti finiti), lamiere laminate a caldo inferiori a 3 mm, piastre e lamiere di spessore di 3 mm e più, larghi piatti di 150 mm e più; prodotti terminali di ferro, acciaio comune o acciaio speciale (non sono compresi i tubi in acciaio, i nastri laminati a freddo di larghezza inferiore a 500 mm eccetto quelli destinati alla produzione di banda stagnata, i trafilati, le barre calibrate e i getti di ghisa; latta, lamiere piombate, banda nera, lamiere zincate, altre lamiere rivestite, lamiere laminate a freddo inferiori a 3 mm, lamiere magnetiche, nastro destinato alla produzione banda stagnata, lamiere laminate a freddo, in rotoli e in fogli di spessore uguale o superiore a 3 mm);

2.5. I soggetti beneficiari finali devono:

essere iscritti nel registro delle imprese, istituito presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio;

non essere iscritti all'Albo delle imprese artigiane;

essere valutati economicamente e finanziariamente sani da MCC sulla base dei criteri approvati dal *Comitato*.

3. *Operazioni ammissibili*.

3.1. Sono ammissibili alla *Controgaranzia* le operazioni di garanzia effettuate dai soggetti richiedenti su:

a) Finanziamenti a medio - lungo termine;

b) Prestiti partecipativi;

c) Partecipazioni;

d) Altre operazioni, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni comunitarie in materia di aiuti «de minimis»;

e) i finanziamenti, finalizzati al reintegro del capitale circolante ed aventi durata massima di 60 mesi, concessi, ai sensi dell'art. 5, legge 27 marzo 2004, n. 77, alle imprese di autotrasporto e alle *Piccole imprese* che vantano crediti nei confronti delle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui all'art. 2, legge 18 febbraio 2004, n. 39, nei sei mesi precedenti all'ammissione alla predetta amministrazione straordinaria. Tali finanziamenti sono ammissibili nei limiti dei crediti vantati dalle imprese di autotrasporto e dalle *Piccole imprese* nei confronti delle imprese ammesse alla predetta amministrazione straordinaria e nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni comunitarie in materie di aiuti «de minimis».

3.2. Non sono ammissibili alla *Controgaranzia* le *Altre operazioni* relative a *PMI* e *Consorzi* operanti nei settori della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato CE.

3.3. Le operazioni di garanzia di cui al punto 2.4. ammissibili alla *Controgaranzia* possono essere effettuate su:

3.3.1. finanziamenti a breve termine, di durata non superiore ai 12 mesi; in tal caso si applicano le condizioni di cui alla Comunicazione della Commissione europea 96/C, pubblicata nella GUCE n. C/44 del 16 febbraio 1996;

3.3.2. finanziamenti a medio-lungo termine concessi a fronte di investimenti, compatibilmente con le condizioni poste dall'Unione europea negli «Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo», pubblicati nella GUCE n. C/28 del 1° febbraio 2000.

3.4. La *Controgaranzia* è cumulabile, sulla medesima operazione, con altre garanzie pubbliche nei limiti delle misure previste al punto 5.2. La *Controgaranzia* è cumulabile, sul medesimo investimento, con altri regimi di aiuto, nel limite dell'intensità agevolativa massima fissata dall'Unione europea. Per le *PMI* e i *Consorzi* ubicati nelle zone ammesse alle deroghe di cui all'art. 87.3.*a)* e 87.3.*c)* del Trattato CE, qualora per effetto del cumulo si superi il limite di intensità agevolativa fissato dall'Unione europea per le *PMI* ubicate nelle regioni non ammesse alle deroghe suddette, la cumulabilità è permessa a condizione che la *PMI* o il *Consorzio* partecipi al finanziamento dell'investimento ammissibile con un apporto pari, al netto di qualsiasi aiuto, almeno al 25% dell'ammontare dell'investimento stesso.

3.5. I soggetti richiedenti possono richiedere che la *Controgaranzia* sia concessa secondo la regola «de minimis» anche relativamente ai *Finanziamenti a medio - lungo termine*, ai *Prestiti partecipativi* e alle *Partecipazioni*.

4. *Tipologie di* Controgaranzia.

La *Controgaranzia* può essere concessa:

a «prima richiesta», secondo le modalità di cui al paragrafo 5;

in forma «sussidiaria», secondo le modalità di cui al paragrafo 6.

5. *Natura e misura della* Controgaranzia *«a prima richiesta»*.

5.1 La *Controgaranzia* «a prima richiesta» è esplicita, incondizionata ed irrevocabile.

5.2 La *Controgaranzia* «a prima richiesta» è concessa ai soggetti richiedenti in misura non superiore al 90% dell'importo da essi garantito sui finanziamenti di cui al punto 3.1., a condizione che:

a) la garanzia dei Confidi e degli Altri fondi di garanzia abbia caratteristiche identiche e sia prestata con le medesime modalità della Garanzia Diretta di cui alla Parte II delle presenti disposizioni;

b) i soggetti richiedenti abbiano garantito una quota non superiore al 60% dell'ammontare di ciascuna operazione. Per le operazioni relative a:

*b*1) Imprese a prevalente partecipazione femminile;

*b*2) soggetti beneficiari finali ubicati nelle Zone ammesse alla deroga di cui all'art. 87.3.*a)* del Trattato CE per gli aiuti a finalità regionale;

*b*3) soggetti beneficiari finali che sottoscrivono *Contratti d'area* o *Patti territoriali*,

tale quota è elevata all'80% dell'ammontare di ciascuna operazione. Tale quota è invece elevata all'85% per le operazioni di cui al punto 3.1., lettera *e)*.

5.3 Sulla quota di finanziamento garantita dai soggetti richiedenti non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria. Sulla parte residua del finanziamento possono essere acquisite garanzie reali, assicurative, bancarie, il cui valore cauzionale complessivo, calcolato secondo le percentuali riportate nella tabella di cui al punto 5.6, non superi la quota di finanziamento non coperta dalla garanzia concessa dai soggetti richiedenti.

5.4 Nel limite della copertura massima dei finanziamenti di cui al precedente punto 5.2., la *Controgaranzia* copre fino al 90% della somma liquidata ai soggetti finanziatori dai C*onfidi* e dagli *Altri fondi di garanzia*.

5.5 La *Controgaranzia* è escutibile, in caso di inadempimento dei soggetti beneficiari finali, a semplice richiesta:

a) dei Confidi e degli *Altri fondi di garanzia* ammessi all'intervento del *Fondo* che hanno già pagato il debito da essi garantito, ovvero;

b) dei soggetti finanziatori, nel caso di mancato pagamento in garanzia da parte dei *Confidi* o degli *Altri fondi di garanzia*.

5.6 Tabella riportante le percentuali per la determinazione del valore cauzionale delle garanzie

Ipoteca su immobili industriali (compresi impianti fissi)	50% del valore inteso come costo di ricostruzione ridotto per vetustà
Ipoteca su altri immobili	60% del valore di mercato
Ipoteca su terreni edificabili	60% del valore di mercato
Privilegio su impianti, macchinari e attrezzature	10% del valore di mercato
Pegno su titoli di Stato o garantiti dallo Stato	80% del valore di borsa
Pegno su obbligazioni di enti pubblici	80% del valore di borsa
Fidejussioni bancarie	100% dell'importo
Fidejussioni assicurative	80% dell'importo
Pegno su titoli azionari e obbligazionari privati	50% del valore di borsa

6. *Controgaranzia* «sussidiaria».

6.1 Qualora non ricorrano le condizioni di cui al punto 5.2 lettera *a)*, la *Controgaranzia* è concessa in forma «sussidiaria», secondo le modalità di cui ai successivi punti.

6.2 Copertura massima delle operazioni - La *Controgaranzia* può essere concessa in misura non superiore al 90% dell'ammontare garantito dai soggetti richiedenti di ciascuna operazione.

6.3. Copertura massima della perdita - Nei limiti della copertura massima delle operazioni, la *Controgaranzia* copre fino al 90% della somma versata a titolo definitivo dai soggetti richiedenti ai soggetti finanziatori.

6.4. Copertura massima della garanzia dei soggetti richiedenti - La *Controgaranzia* può essere accordata a condizione che i soggetti richiedenti abbiano garantito una quota non superiore al 60% dell'ammontare di ciascuna operazione. Detta quota è elevata:

fino all'80% per le operazioni relative a:

Imprese a prevalente partecipazione femminile;

soggetti beneficiari finali ubicati nelle Zone ammesse alla deroga di cui all'art. 87.3.*a)* del Trattato CE per gli aiuti a finalità regionale;

soggetti beneficiari finali che sottoscrivono *Contratti d'area* o *Patti territoriali*;

fino all'85% per le operazioni di cui al punto 3.1., lettera *e)*.

Tale quota massima deve essere indicata nella convenzione tra soggetti richiedenti e soggetti finanziatori da trasmettere in copia a MCC.

B. AMMISSIONE ALL'INTERVENTO DEL FONDO.

7. *Richieste di ammissione*.

7.1. Termini di presentazione delle richieste - La richiesta di ammissione deve arrivare al MCC entro 6 mesi dalla data:

a) di delibera delle operazioni da parte dei soggetti finanziatori;

b) di delibera della garanzia da parte dei soggetti richiedenti.

Sono improcedibili le richieste arrivate a MCC oltre i suddetti termini.

7.2. Richieste preventive - È consentito presentare la richiesta di ammissione prima della delibera delle operazioni da parte dei soggetti finanziatori; in tal caso i soggetti richiedenti, e/o i soggetti finanziatori nel caso di *Controgaranzia* «a prima richiesta», devono comunicare la data della delibera di concessione del finanziamento o di acquisizione della partecipazione da parte dei soggetti finanziatori entro 3 mesi dalla data della delibera del *Comitato*.

7.3. Modulo di richiesta - Le richieste di ammissione devono essere inoltrate (anche via fax o attraverso il sistema di posta elettronica certificato) a MCC sul modulo di richiesta comunicato da MCC, o su versione conforme. Sono improcedibili le richieste arrivate al MCC non conformi al suddetto modulo, non sottoscritte con timbro e firma autografa o prive del codice fiscale e della partita IVA del soggetto beneficiario finale. Per le operazioni di cui al punto 3.1., lettera *e)*, al modulo di richiesta dovrà essere allegata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal soggetto beneficiario finale ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, attestante:

a) la denominazione sociale dell'impresa debitrice ammessa all'amministrazione straordinaria di cui all'art. 2, legge 18 febbraio 2004, n. 39;

b) la data in cui è maturato il credito e l'importo dello stesso.

7.3.1. Nel solo caso di *Controgaranzia* «a prima richiesta», i soggetti richiedenti devono trasmettere al soggetto finanziatore copia della richiesta di ammissione alla *Controgaranzia*.

7.4. Documentazione relativa ai soggetti richiedenti - Contestualmente alla presentazione della prima richiesta di ammissione alla *Controgaranzia*, i soggetti richiedenti devono inviare a MCC:

a) copia della documentazione comprovante l'iscrizione nell'elenco generale, o nella apposita sezione prevista dal comma 4 dell'art. 155, previsto dall'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

b) copia dell'ultimo bilancio approvato;

c) informazioni sul soggetto richiedente redatte sul modulo comunicato da MCC, o su versione conforme, compilato in ogni sua parte e sottoscritto in originale;

d) copia delle convenzioni sottoscritte dal soggetto richiedente con i soggetti finanziatori.

Nel caso di *Controgaranzia* «a prima richiesta», i soggetti richiedenti devono inviare, oltre a quanto previsto dai punti *a)*, b), *c)* e *d)*, anche:

e) copia delle convenzioni sottoscritte dal soggetto richiedente con i soggetti finanziatori. Da tali convenzioni deve risultare in modo chiaro ed esplicito che la garanzia ha caratteristiche identiche ed è prestata con le medesime modalità della *Garanzia Diretta* di cui alla parte II delle presenti disposizioni.

I *Confidi operanti nei settori agricolo, agroalimentare e della pesca* devono anche inviare a MCC:

f) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi dell'art. 47, decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445) attestante i requisiti di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;

la documentazione di cui alle lettere *b)*, *c)*, *e)* e *g)* deve essere inviata annualmente entro 1 mese dalla approvazione del bilancio.

7.5. Autorizzazione a certificare che i soggetti beneficiari finali risultano economicamente e finanziariamente sani - Su espressa richiesta, i *Confidi* e gli *Altri fondi di garanzia* di cui all'art. 3, comma 9 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 248/1999 che dispongano di adeguata capacità di valutazione del merito creditizio, possono essere abilitati a certificare che i soggetti beneficiari finali risultano economicamente e finanziariamente sani, nonché a presentare le richieste con riferimento all'insieme delle operazioni deliberate. La capacità di valutazione del merito creditizio sarà valutata da MCC sulla base dei criteri oggettivi stabiliti con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 14 luglio 2000. Alle richieste presentate dai soggetti abilitati a certificare il merito creditizio, è riconosciuta priorità nell'istruttoria e nella delibera del *Comitato*.

7.6. Istruttoria delle richieste di autorizzazione - Alle richieste di autorizzazione si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste al paragrafo 8 per le richieste di ammissione.

7.7. Inefficacia - La *Controgaranzia* è inefficace qualora sia stata concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni, mendaci, inesatte o reticenti, se quantitativamente e qualitativamente rilevanti ai fini dell'ammissibilità all'intervento del *Fondo*, che i soggetti richiedenti avrebbero potuto verificare con la dovuta diligenza professionale o qualora non sia rispettato il termine previsto al punto 7.2.

8. *Istruttoria delle richieste di ammissione*.

8.1. Comunicazione del numero di posizione - Il MCC assegna alle richieste arrivate un numero di posizione progressivo e comunica ai soggetti richiedenti, in forma scritta (posta, fax o attraverso il sistema di posta elettronica certificato), entro 15 giorni lavorativi dall'arrivo delle richieste, il numero di posizione assegnato e il responsabile dell'unità organizzativa competente per l'istruttoria, ovvero comunica l'improcedibilità.

8.2. Data di arrivo - La data da prendere in considerazione ai fini dell'assegnazione del numero di posizione progressivo delle richieste è quella di arrivo a MCC. La documentazione che arriva dopo le ore 17,00 è considerata arrivata il primo giorno lavorativo successivo. I termini di scadenza che cadono in un giorno di chiusura degli uffici si considerano automaticamente prorogati al primo giorno lavorativo successivo.

8.3. Termine per la delibera del *Comitato* - Le richieste di ammissione, complete dei dati previsti dal modulo di richiesta, sono presentate al *Comitato*, nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo o di completamento, in tempo utile perché possano essere deliberate entro il termine di 2 mesi dalla data di arrivo della richiesta o di completamento della stessa. Alle richieste relative alle *Imprese a prevalente partecipazione femminile* è riconosciuta priorità nell'istruttoria e nella delibera del *Comitato*.

8.4. Completamento delle richieste di ammissione - Qualora MCC nel corso dell'istruttoria richiedesse il completamento dei dati previsti, ivi compresa la rettifica o integrazione di dichiarazioni erronee o incomplete, ovvero i chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa, il termine per la delibera del *Comitato* decorre dalla data in cui arrivano i dati, le rettifiche o integrazioni ovvero i chiarimenti richiesti.

8.5. Rigetto delle richieste di ammissione - Le richieste sono respinte d'ufficio qualora i dati previsti nel modulo di richiesta, le rettifiche o integrazioni ovvero i chiarimenti, non arrivino al MCC entro il termine di 6 mesi dalla data della richiesta del MCC stesso.

8.6. Comunicazione dell'esito delle richieste di ammissione - MCC comunica in forma scritta (posta, fax o attraverso il sistema di posta elettronica certificato) ai soggetti richiedenti l'ammissione al *Fondo*, ovvero i motivi che hanno indotto a ritenere inammissibile la richiesta, entro 10 giorni lavorativi dalla data della delibera del *Comitato*.

Alle proposte di rigetto delle richieste presentate a MCC si applica quanto previsto dall'art. 10-*bis* della legge n. 241/1990.

Nel caso di Controgaranzia «a prima richiesta», i soggetti richiedenti devono comunicare ai soggetti finanziatori l'avvenuta concessione o il rigetto della *Controgaranzia*, trasmettendo copia della comunicazione dell'esito.

8.7. Antimafia - L'ammissione all'intervento del *Fondo* è assoggettata alla vigente normativa antimafia. L'acquisizione delle informazioni previste dalla normativa vigente sulla materia è regolamentata nell'apposita circolare di MCC.

8.8. Disponibilità - L'ammissione al *Fondo* è deliberata dal *Comitato* subordinatamente alla esistenza di disponibilità impegnabili a

carico del *Fondo*. MCC comunica tempestivamente, con avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili e restituisce ai soggetti richiedenti, le cui richieste non siano soddisfatte, la documentazione da essi inviata. Ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, MCC comunica la data dalla quale è possibile presentare le relative richieste, con avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, almeno sessanta giorni prima del termine iniziale.

8.9. Comunicazioni a MCC - I soggetti richiedenti, e/o i soggetti finanziatori nel caso di *Controgaranzia* «a prima richiesta», devono comunicare a MCC eventuali variazioni della titolarità dei soggetti beneficiari finali nonché ogni altro fatto ritenuto rilevante sull'andamento dei soggetti beneficiari finali di cui siano venuti a conoscenza.

9. *Variazioni e controlli.*

9.1. Richiesta di variazione - Ai fini della conferma della *Controgaranzia* i soggetti richiedenti, e/o i soggetti finanziatori nel caso di *Controgaranzia* «a prima richiesta», per ogni operazione ammessa, devono presentare preventiva richiesta di variazione della delibera del *Comitato* in caso di variazioni:

delle garanzie prestate in favore dei soggetti finanziatori;

delle finalità di investimento inizialmente previste limitatamente alle variazioni intervenute nei cinque anni successivi alla data di ammissione all'intervento del *Fondo*;

della titolarità del credito a seguito di cessioni effettuate ai sensi dell'art. 2260 del codice civile ovvero della legge 30 aprile 1999, n. 130.

9.2 Istruttoria delle richieste di variazione - Alle richieste di variazione si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste al paragrafo 8 per le richieste di ammissione.

9.3. Controlli - Il *Comitato*, con delibera approvata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sentito il Ministro per le politiche agricole, stabilisce le modalità di svolgimento delle verifiche e dei controlli effettuati da MCC specificamente orientati all'accertamento dell'effettiva destinazione dei fondi per le finalità previste dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 248/99 e dalle presenti disposizioni operative.

Sulle operazioni con durata maggiore o uguale a tre anni concesse a soggetti beneficiari finali fino a 100 dipendenti e finalizzate:

a) alla copertura di investimenti materiali ed immateriali, e/o all'assunzione di nuovi dipendenti; o

b) al sostegno di nuove imprese che risultano operative da non oltre 12 mesi;

la Corte dei conti europea ed i funzionari della Commissione europea possono in ogni momento effettuare accertamenti documentali ed ispezioni in loco presso i soggetti richiedenti ed i soggetti beneficiari finali.

10. *Erogazione dei finanziamenti con durata superiore a diciotto mesi.*

10.1. Termine per l'erogazione - Almeno il 25% dell'importo ammesso all'intervento del *Fondo* deve essere erogato ai soggetti beneficiari finali entro dodici mesi dalla data della delibera del *Comitato* di ammissione alla *Controgaranzia*.

10.2. Proroga dei termini per l'erogazione - I termini per l'erogazione possono essere prorogati, su delibera del *Comitato*, soltanto se la proroga è richiesta prima della loro scadenza e motivata con riguardo a cause oggettive, non imputabili a giudizio del *Comitato* a responsabilità dell'impresa beneficiaria, che hanno impedito l'erogazione.

10.3. Contratto di finanziamento - Le operazioni devono essere perfezionate mediante un contratto di finanziamento e, qualora non contestuale, relativo atto di erogazione. Le operazioni possono essere regolate ad un tasso di interesse (fisso o variabile) liberamente contrattato tra i soggetti finanziatori e i soggetti beneficiari ed espresso in termini di tasso annuo nominale. Il tasso deve essere determinato ed indicato in sede di contratto di finanziamento e/o di erogazione. Entro i tre mesi successivi all'erogazione a saldo, i soggetti richiedenti, e/o i soggetti finanziatori nel caso di *Controgaranzia* «a prima richiesta», devono far arrivare a MCC dichiarazione attestante la data di valuta dell'erogazione, l'importo erogato e la data di scadenza dell'ultima rata.

In caso di erogazione a saldo antecedente alla data di concessione della *Controgaranzia* da parte del *Comitato*, i soggetti richiedenti, e/o i soggetti finanziatori nel caso di *Controgaranzia* «a prima richiesta», devono far pervenire a MCC la predetta dichiarazione entro i tre mesi successivi alla data della delibera del Comitato.

10.4. Contratto di locazione finanziaria - Le operazioni di locazione finanziaria devono essere perfezionate mediante un contratto di leasing cui fa seguito la sottoscrizione del verbale di consegna. Le operazioni possono essere definite sia a canoni fissi che variabili liberamente contrattati tra i soggetti finanziatori (società di leasing) e i soggetti beneficiari (utilizzatori). Entro i tre mesi successivi alla consegna del bene, i soggetti richiedenti, e/o i soggetti finanziatori nel caso di *Controgaranzia* «a prima richiesta», devono far arrivare a MCC dichiarazione attestante la data di consegna dei beni e il costo di acquisto dei beni oggetto della locazione al netto di IVA e la data di scadenza dell'ultimo canone.

10.5. Decorrenza della garanzia - La *Controgaranzia* ha effetto dalla data della sua concessione da parte del *Comitato* o dalla data di valuta dell'erogazione del finanziamento se questo è erogato dopo la concessione della *Controgaranzia*.

10.6. Inefficacia - Nel solo caso di *Controgaranzia* «sussidiaria» di cui al paragrafo 6, la *Controgaranzia* non è efficace nei casi di inadempimento del debitore verificatosi nei dodici mesi successivi alla data di erogazione del primo 25%, o alla data di delibera del *Comitato* se successiva a quella di erogazione del primo 25% e in caso non siano stati rispettati i termini previsti ai punti 10.1 e 10.3 o 10.4. Per le garanzie prestate dai soggetti richiedenti su finanziamenti di durata non superiore a trentasei mesi il termine è ridotto a sei mesi.

11. *Acquisizione delle partecipazioni.*

11.1. Termine per l'acquisizione - Almeno il 25% dell'importo ammesso all'intervento del *Fondo* deve essere acquisito entro dodici mesi dalla data della delibera del *Comitato* di ammissione alla *Controgaranzia*. Entro i tre mesi successivi all'acquisizione, i soggetti richiedenti devono far arrivare a MCC una dichiarazione attestante la data dell'acquisizione e l'importo acquisito.

11.2. Proroga dei termini per l'acquisizione - Il termine per l'acquisizione può essere prorogato, su delibera del *Comitato*, soltanto se la proroga è richiesta prima della scadenza e motivata con riguardo a cause oggettive, non imputabili a giudizio del *Comitato* a responsabilità del soggetto beneficiario finale, che hanno impedito l'acquisizione.

C. ATTIVAZIONE DELLA CONTROGARANZIA «A PRIMA RICHIESTA».

12. *Avvio delle procedure di recupero*

12.1. Avvio delle procedure di recupero del credito - In caso di inadempimento del soggetto beneficiario finale, devono essere avviate, a cura del soggetto finanziatore, le procedure di recupero del credito inviando al soggetto beneficiario finale inadempiente e, per conoscenza, a MCC, l'intimazione del pagamento dell'ammontare dell'esposizione per rate o canoni insoluti, capitale residuo e interessi di mora, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, entro 12 mesi dalla data dell'inadempimento, intendendosi per tale la data della prima rata o canone rimasto insoluto, ovvero dalla data di ammissione a procedure concorsuali.

12.2. Revoca dei finanziamenti con durata non superiore a diciotto mesi - Fermo restando il termine di cui al punto 12.1, nel caso di operazioni con durata non superiore a diciotto mesi, per data di inadempimento si intende la data della risoluzione o revoca. I soggetti finanziatori possono deliberare la risoluzione o revoca dei finanziamenti con durata non superiore a diciotto mesi entro 1 mese dalla scadenza ed i soggetti richiedenti devono dare comunicazione dell'avvenuta risoluzione o revoca a MCC entro tre mesi dalla scadenza dei suddetti finanziamenti.

12.3. Intimazione del pagamento - L'intimazione del pagamento di cui al punto 12.1 può avvenire, alternativamente, mediante l'invio al soggetto beneficiario finale inadempiente di:

diffida di pagamento;

decreto ingiuntivo, ovvero, in caso di procedure concorsuali, istanza di ammissione allo stato passivo o atto equivalente.

MCC si riserva di richiedere copia della predetta documentazione.

13. *Attivazione del Fondo.*

13.1. Termine per la presentazione delle richieste di attivazione del Fondo - La richiesta di attivazione del Fondo deve arrivare a MCC entro tre mesi dalla data del versamento effettuato dai soggetti richiedenti ai soggetti finanziatori.

13.2. Documentazione - I soggetti richiedenti devono allegare alla richiesta di attivazione del *Fondo:*

copia della delibera di concessione della garanzia del soggetto richiedente;

copia della delibera di concessione del finanziamento;

(solo per i finanziamenti con durata superiore a diciotto mesi) copia del contratto di finanziamento;

(solo per i finanziamenti con durata superiore a diciotto mesi) copia dell'atto di erogazione;

(solo per i finanziamenti con durata superiore a diciotto mesi) copia del piano di ammortamento o del piano di locazione finanziaria con le relative scadenze;

indicazione della data dell'inadempimento del soggetto beneficiario finale, come definita ai punti 12.1 e 12.2;

la data di avvio delle procedure di recupero del credito con indicazioni sugli atti intrapresi e sulle eventuali somme recuperate;

copia della attestazione del soggetto finanziatore dell'importo complessivamente versato dal soggetto richiedente e della data dell'avvenuto versamento;

copia dei bilanci, approvati, dei soggetti beneficiari finali e della documentazione relativa agli altri dati sulla base dei quali i soggetti richiedenti hanno compilato il modulo di richiesta;

13.3. Inefficacia - La *Controgaranzia* è inefficace in caso non sia verificata la rispondenza sostanziale dei dati di bilancio e della documentazione relativa agli altri dati con i dati forniti dai soggetti richiedenti nel modulo di richiesta e in caso non siano rispettati i dei termini previsti ai punti 12.1, 12.2 e 13.1.

13.4. Istruttoria delle richieste di attivazione del *Fondo* - Alle richieste di attivazione si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste al paragrafo 6 per le richieste di ammissione.

13.5. Termine per la liquidazione della perdita - Entro novanta giorni dal ricevimento della completa documentazione di cui al punto 13.2, MCC liquida ai soggetti richiedenti, nei limiti dell'importo massimo garantito e secondo la percentuale di copertura della perdita deliberati dal *Comitato* in sede di ammissione dell'operazione all'intervento del *Fondo*, un importo non superiore al 90% della somma già versata dai soggetti richiedenti ai soggetti finanziatori.

13.6. Restituzione al *Fondo* delle somme recuperate dal soggetto richiedente - Le somme recuperate dal soggetto richiedente a seguito dell'espletamento delle procedure di recupero del credito nei confronti del soggetto beneficiario finale inadempiente, al netto delle spese legali documentate, devono essere versate al *Fondo* entro sessanta giorni dalla data del recupero delle stesse.

13.7. Liquidazione della perdita - La liquidazione della perdita è deliberata dal Comitato.

14. *Mancato pagamento in garanzia dei soggetti richiedenti.*

14.1. Attivazione diretta del *Fondo* - Nel caso in cui i soggetti richiedenti non abbiano adempiuto, entro centoventi giorni dalla data della richiesta dei soggetti finanziatori di escussione della garanzia, al pagamento della somma dovuta, i soggetti finanziatori, nei limiti dell'importo massimo garantito e secondo la percentuale di copertura dell'esposizione deliberati dal *Comitato* in sede di ammissione dell'operazione alla *Controgaranzia*, possono richiedere direttamente l'attivazione del *Fondo*.

14.2. Presentazione delle richieste di attivazione diretta del *Fondo* - Le richieste di attivazione diretta del *Fondo* devono essere inviate a MCC mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

14.3. Documentazione - Alla richiesta di attivazione diretta del *Fondo* deve essere allegata la seguente documentazione:

copia della delibera di concessione del finanziamento o dell'operazione di locazione finanziaria;

(solo per i finanziamenti con durata superiore a diciotto mesi) copia del contratto di finanziamento, ovvero copia del contratto di leasing;

(solo per i finanziamenti con durata superiore a diciotto mesi) copia dell'atto di erogazione, ovvero del verbale di consegna;

(solo per i finanziamenti con durata superiore a diciotto mesi) copia del piano di ammortamento o del piano di locazione finanziaria con le relative scadenze;

dichiarazione dei soggetti finanziatori che attesti:

a) la data di inadempimento, come definita al punto 12.1 o 12.2;

b) la data di avvio delle procedure di recupero del credito con indicazioni sugli atti intrapresi e sulle eventuali somme recuperate;

c) la somma dovuta dai Confidi o dagli Altri fondi di garanzia a fronte delle garanzie rilasciate ai soggetti finanziatori;

d) la data della richiesta dei soggetti finanziatori di escussione della garanzia dei *Confidi* o degli *Altri fondi di garanzia*;

e) copia dei bilanci approvati dei soggetti beneficiari finali e della documentazione relativa agli altri dati e informazioni relative al soggetto beneficiario finale riportati nel modulo di richiesta.

14.4. Inefficacia - La garanzia del *Fondo* è inefficace qualora non sia verificata la rispondenza sostanziale dei dati di bilancio e della documentazione relativa agli altri dati e informazioni relative al soggetto beneficiario finale riportati nel modulo di richiesta e in caso i soggetti finanziatori non abbiano rispettato i termini di cui al punto 12.1 o 12.2 o non abbiano usato la dovuta diligenza professionale nella verifica della documentazione ricevuta di cui al punto 7.3.1.

14.5. Istruttoria delle richieste di attivazione diretta del *Fondo* - Alle richieste di attivazione diretta del *Fondo* si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste per le richieste di ammissione alla *Garanzia Diretta* di cui al paragrafo 6, parte II, delle presenti disposizioni.

14.6. Termine per la liquidazione dell'importo massimo garantito - Entro novanta giorni dal ricevimento della completa documentazione di cui al punto 14.3 MCC liquida ai soggetti finanziatori, nei limiti dell'importo massimo garantito e secondo la percentuale di copertura della perdita deliberati dal *Comitato* in sede di ammissione dell'operazione alla *Controgaranzia*, un importo non superiore al 90% della somma dovuta dai *Confidi* e dagli *Altri fondi di garanzia.*

14.7. Surrogazione legale - Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 20 giugno 2005 pubblicato in G.U.R.I. n. 152 del 2.7.2005, a seguito della liquidazione della perdita al soggetto finanziatore, il Fondo acquisisce il diritto di rivalersi sul soggetto beneficiario finale per le somme pagate. MCC nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo applica quanto previsto dall'art. 3, comma 3 del medesimo decreto.

14.8. Relazione sulle attività di recupero - MCC predispone una relazione sulle attività di recupero svolte e l'elenco delle somme recuperate con l'indicazione delle relative date di incasso, da sottoporre annualmente all'esame del *Comitato.*

D. ATTIVAZIONE DELLA CONTROGARANZIA «SUSSIDIARIA».

15. *Acconto sulla futura perdita.*

15.1. Avvio delle procedure di recupero del credito - Le procedure di recupero del credito devono essere avviate, a cura del soggetto finanziatore, entro diciotto mesi dalla data di inadempimento del debitore, intendendosi per data dell'inadempimento:

per i finanziamenti con durata inferiore o pari a diciotto mesi: data della risoluzione o revoca;

per i finanziamenti con durata superiore a diciotto mesi: data della prima rata rimasta insoluta, anche parzialmente.

15.2. Revoca dei finanziamenti con durata non superiore a diciotto mesi - Fermo restando il termine di cui al precedente punto 15.1, i soggetti finanziatori possono deliberare la risoluzione o revoca dei finanziamenti con durata non superiore a diciotto mesi entro 1 mese dalla scadenza degli stessi ed i soggetti richiedenti devono dare comunicazione dell'avvenuta risoluzione o revoca a MCC entro il termine di 3 mesi dalla scadenza dei suddetti finanziamenti.

15.3. Comunicazione dell'avvio delle procedure di recupero del credito - La comunicazione dell'avvio delle procedure di recupero del credito deve arrivare a MCC entro tre mesi dall'avvio delle procedure stesse.

15.4. Documentazione - Alla comunicazione devono essere allegati:

copia della delibera di concessione della garanzia del soggetto richiedente;

copia della delibera di concessione del finanziamento;

copia della attestazione del soggetto finanziatore dell'importo complessivamente versato dal soggetto richiedente e della data dell'avvenuto versamento;

copia dei bilanci, approvati, dei soggetti beneficiari finali e/o della documentazione relativa agli altri dati sulla base dei quali i soggetti richiedenti hanno compilato il modulo di richiesta.

Nel caso di finanziamenti con durata superiore a diciotto mesi, alla comunicazione devono essere allegati anche:

copia del contratto di finanziamento;

copia dell'atto di erogazione;

copia del piano di ammortamento o del piano di locazione finanziaria con le relative scadenze.

15.5. Inefficacia - La *Controgaranzia* è inefficace in caso non sia verificata la rispondenza sostanziale dei dati di bilancio e/o della documentazione relativa agli altri dati con i dati forniti dai soggetti richiedenti nel modulo di richiesta e in caso non siano stati rispettati i termini previsti ai punti 15.1. e 15.2.

15.6. Acconto sulla futura perdita - La *Controgaranzia* può essere attivata a titolo di acconto, su espressa richiesta e previo avvio delle procedure di recupero del credito, in misura non superiore all'80% della somma già versata, o vincolata, a titolo provvisorio, dai soggetti richiedenti ai soggetti finanziatori.

15.7. Istruttoria delle richieste di acconto - Alle richieste di acconto si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste al paragrafo 6 per le richieste di ammissione.

15.8. Liquidazione dell'acconto - La liquidazione dell'acconto sulla futura perdita è deliberata dal *Comitato*.

15.9. Partecipazioni - Per le operazioni di garanzia su *Partecipazioni* non si dà luogo ad acconto.

16. *Liquidazione della perdita*.

16.1. Termine di arrivo della richiesta - La richiesta di liquidazione della perdita deve arrivare a MCC, dopo che siano state concluse le procedure di recupero o che il *Comitato* abbia deliberato l'irrecuperabilità del credito, entro 3 mesi dalla data del versamento a titolo definitivo effettuato dai soggetti richiedenti ai soggetti finanziatori, corredata da attestazione del soggetto finanziatore dell'importo complessivamente versato e della data dell'avvenuto versamento.

16.2. Conguaglio a carico del *Fondo* - Nei limiti dell'importo massimo liquidabile e secondo la percentuale di copertura della perdita deliberati dal *Comitato* in sede di ammissione dell'operazione all'intervento del *Fondo*, il *Fondo* interviene, al netto dell'eventuale acconto, in misura non superiore al 90% della somma già versata a titolo definitivo dai soggetti richiedenti ai soggetti finanziatori.

16.3. Conguaglio a favore del *Fondo* - In caso di conguaglio a favore del *Fondo* la differenza tra la somma ricevuta in acconto dai soggetti richiedenti e la quota della perdita a carico del *Fondo* deve essere versata al *Fondo* entro un mese dalla data della comunicazione dell'esito della richiesta di liquidazione della perdita. Nel caso la somma recuperata dai soggetti richiedenti risulti maggiore di quella da essi inizialmente versata o vincolata a titolo provvisorio ai soggetti finanziatori, tale somma deve essere versata al *Fondo* nella stessa misura percentuale dell'acconto di cui al paragrafo 15.

16.4. Istruttoria delle richieste di liquidazione della perdita - Alle richieste di liquidazione della perdita si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste al paragrafo 6 per le richieste di ammissione.

16.5. Liquidazione della perdita - La liquidazione della perdita è deliberata dal *Comitato*.

16.6. Inefficacia - La *Controgaranzia* è inefficace qualora non siano stati rispettati i termini di cui ai punti 15.1 15.2 e qualora alla determinazione della perdita abbia concorso negligenza da parte dei soggetti richiedenti. In caso di inefficacia l'acconto eventualmente ricevuto deve essere restituito al *Fondo* maggiorato dell'interesse pari al *Tasso di riferimento* [per periodi superiori al mese si applica il tasso vigente il primo giorno di ciascun periodo successivo, in regime di capitalizzazione semplice (360/360)].

E. PARTECIPAZIONI: LIQUIDAZIONE DELLA PERDITA

17.1. Termine di arrivo della richiesta - La richiesta di liquidazione della perdita deve arrivare a MCC entro 3 mesi dalla data del versamento a titolo definitivo effettuato dai soggetti richiedenti ai soggetti finanziatori, corredata da attestazione del soggetto finanziatore dell'importo complessivamente versato e della data dell'avvenuto versamento. Alla richiesta devono essere allegati:

copia della delibera di concessione della garanzia del soggetto richiedente;

copia dell'atto notarile di sottoscrizione delle *Partecipazioni*;

copia dell'atto notarile di dismissione delle *Partecipazioni*;

copia della attestazione del soggetto finanziatore dell'importo complessivamente versato e della data dell'avvenuto versamento;

copia dei bilanci approvati dei soggetti beneficiari finali e/o della documentazione relativa agli altri dati sulla base dei quali i soggetti richiedenti hanno compilato il modulo di richiesta.

17.2. Liquidazione della perdita - Nei limiti dell'importo massimo liquidabile e secondo la percentuale di copertura della perdita deliberati dal *Comitato* in sede di ammissione dell'operazione all'intervento del *Fondo*, il *Fondo* interviene in misura non superiore al 90% della somma già versata a titolo definitivo dai soggetti richiedenti ai soggetti finanziatori. La liquidazione della perdita è deliberata dal *Comitato*.

17.3. Istruttoria delle richieste di liquidazione della perdita - Alle richieste di liquidazione della perdita si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste al paragrafo 6 per le richieste di ammissione.

17.4. Inefficacia - La *Controgaranzia* è inefficace in caso non sia verificata la rispondenza sostanziale dei dati di bilancio e degli altri dati con i dati forniti dai soggetti richiedenti nel modulo di richiesta, qualora alla determinazione della perdita abbia concorso negligenza da parte dei soggetti richiedenti e in caso non sia stato rispettato il termine di cui al punto 17.1.

PARTE IV

COGARANZIA

1. Possono richiedere la *Cogaranzia* i *Confidi* e gli *Altri fondi di garanzia* che abbiano stipulato apposita convenzione con MCC. La convenzione regolerà, comunque nei limiti della misura massima dell'agevolazione previsti per la *Garanzia Diretta* dalla Parte II delle presenti disposizioni, i criteri, le modalità e le procedure di concessione della *Cogaranzia*, di versamento dell'acconto e di liquidazione della perdita.

2. Sulla base di apposita convenzione stipulata con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il *Fondo* può effettuare operazioni in *Cogaranzia* con fondi di garanzia istituiti nell'ambito dell'Unione europea o da essa cofinanziati.

3. I *Confidi* e gli *Altri fondi di garanzia*, beneficiari di contributi pubblici, che richiedono l'intervento di *Cogaranzia* del *Fondo* oltre i limiti previsti dall'art. 12 del decreto ministeriale n. 248/1999, devono inviare:

a) una dichiarazione attestante la sussistenza delle condizioni di cui al punto 4.3 della Comunicazione della Commissione europea sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie; in particolare la dichiarazione deve attestare:

- che il *Confidi* o il *fondo di garanzia* non concede garanzie a imprese che si trovino in difficoltà finanziarie;
- che le imprese garantite dal *Confidi* o dal *fondo di garanzia*, in linea di principio, sono in grado di ottenere sui mercati finanziari un prestito a condizioni di mercato senza alcun intervento pubblico;
- che la garanzia del *Confidi* o del *fondo di garanzia* è connessa ad una operazione finanziaria specifica, è circoscritta ad un importo massimo predeterminato, non assiste più dell'80% del prestito in essere e non è prorogabile;

- che è prevista una dotazione finanziaria globale del *Confidi* o del *fondo di garanzia*, soggetta a revisione con periodicità quanto meno annuale;

b) una relazione comprovante che i corrispettivi pagati dalle imprese garantite consentono, con ogni probabilità, l'autofinanziamento del *Confidi* o del *fondo di garanzia* ed in particolare coprono sia i normali rischi inerenti alla concessione della garanzia sia le spese amministrative, e che in ogni caso tali corrispettivi sono, attualmente, almeno pari all'1% all'anno sul finanziamento in essere rapportato all'importo garantito;

a) l'ultimo bilancio approvato;

b) il regolamento interno, approvato dall'organo deliberante del Confidi o del fondo di garanzia, recante i criteri di valutazione economico-finanziaria delle imprese per l'ammissione alla garanzia;

c) il regolamento interno, approvato dall'organo deliberante del Confidi o del fondo di garanzia, recante i criteri e le modalità per la concessione della garanzia;

d) la delibera di approvazione dei regolamenti interni.

4. I *Confidi* e gli *Altri fondi di garanzia* devono comunicare a MCC eventuali variazioni ritenute rilevanti in quanto comunicato in ottemperanza al precedente punto 3., lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*.

PARTE V

VERSAMENTI AL FONDO

1. Entro tre mesi dalla delibera del *Comitato* di concessione della *Garanzia Diretta*, della *Controgaranzia* e della *Cogaranzia* i soggetti richiedenti devono versare al *Fondo*, a pena di decadenza, una commissione «*una tantum*» pari a:

- 0,25% dell'importo garantito dal *Fondo* per le operazioni relative alle piccole imprese ubicate nelle Zone ammesse alla deroga di cui all'art. 87.3.*c)* del Trattato CE per gli aiuti a finalità regionale;

- 0,50% dell'importo garantito dal *Fondo* per le operazioni relative alle medie imprese e *Consorzi* ubicati nelle Zone ammesse alla deroga di cui all'art. 87.3.*c)* del Trattato CE per gli aiuti a finalità regionale;

- 0,50% dell'importo garantito dal *Fondo* per le operazioni relative alle piccole imprese ubicate nei restanti territori,

- 1% dell'importo garantito dal *Fondo* per le operazioni relative alle medie imprese e *Consorzi* ubicati nei restanti territori;

2. La commissione non è dovuta per le operazioni relative a:

- *Imprese a prevalente partecipazione femminile*;

- soggetti beneficiari finali ubicati nelle Zone ammesse alla deroga di cui all'art. 87.3.*a)* del Trattato CE per gli aiuti a finalità regionale;

- soggetti beneficiari finali che sottoscrivono *Contratti d'area* o *Patti territoriali*.

3. Alle operazioni relative alle *Microimprese* si applica la commissione prevista per le operazioni relative alle piccole imprese ridotta del 50%.

4. La commissione è altresì ridotta del 50% per le *Partecipazioni* e per i *Prestiti partecipativi* per i quali il tasso applicato per la parte fissa non è superiore al 75% del *Costo di provvista*.

5. In caso di riduzione dell'importo effettivamente garantito, rinuncia o inefficacia dell'intervento del Fondo, la commissione dovuta è proporzionalmente ridotta.

PARTE VI

METODOLOGIA DI CALCOLO DELL'EQUIVALENTE SOVVENZIONE LORDO

I valori dell'ESL per il *Fondo* sono stati calcolati tenendo conto dei costi della garanzia, diversi per area d'intervento e dimensione del soggetto beneficiario finale.

L'ESL è calcolato equiparando a un contributo in conto interessi la differenza tra il costo medio di mercato delle garanzie con caratteristiche simili concesse su finanziamenti a *PMI* economicamente e finanziariamente sane e il costo della garanzia del *Fondo* per i soggetti richiedenti.

È stato stimato un costo medio di mercato della garanzia pari all'1% annuo.

L'importo dell'ESL è calcolato secondo la formula: ESL = z F - G quale differenza tra il costo medio di mercato della garanzia «F», moltiplicato per la percentuale garantita dal *Fondo* «z», e il costo della garanzia del *Fondo* «G».

Il costo di mercato della garanzia «F» è dato dalla sommatoria dei valori attuali della commissione annuale sul residuo capitale in essere al 31 dicembre di ogni anno.

Il costo della garanzia del *Fondo* «G» è dato dalla commissione «una tantum» sull'importo garantito.

$$F = \sum_{t=0}^{n} y_f D_t (1+i)^{-t}; G = x(zK)$$

garanzia a costo di mercato   garanzia del Fondo

dove:

K = ammontare del finanziamento erogato

n = numero anni di durata del finanziamento

t = variabile tempo

D_t = debito residuo al tempo t

i = tasso di attualizzazione

y_f = tasso di commissione annua per la garanzia a costo di mercato

x = tasso di commissione «*una tantum*» per la garanzia del Fondo

z = percentuale garantita dal Fondo.

In termini percentuali l'ESL è rapportato all'investimento «I»: $\frac{\mathrm{ESL}}{\mathrm{I}}100$

A titolo esemplificativo, il calcolo dell'ESL, per il *Fondo*, è effettuato su finanziamenti, rimborsati secondo un piano di ammortamento «italiano» per quote di capitale costanti, secondo le seguenti formule (si ipotizza una copertura finanziaria dell'investimento pari al 100% per cui si ha K = I):

$$F = \sum_{t=0}^{n} y_f K(1-t/n)(1+i)^{-t}; G = x(zK)$$

$$ESL = z\left[\sum_{t=0}^{n} y_f K(1-t/n)(1+i)^{-t}\right] - x(zK)$$

in percentuale: $\frac{\mathrm{ESL}}{\mathrm{I}}100$

05A09410

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 22 settembre 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Siracusa.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SICILIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Siracusa nel giorno 16 settembre 2005.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a seguito di quanto comunicato dalla procura generale della Repubblica di Catania con nota prot. n. 3448 del 19 settembre 2005, l'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Siracusa è rimasto chiuso in data 16 settembre 2005 per trasferimento dello stesso nei locali precedentemente inagibili. Da quanto sopra premesso consegue la necessità di regolarizzare la fattispecie indicata nel presente atto.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Art. 10 del decreto legislativo n. 32/2001.

Palermo, 22 settembre 2005

Il direttore regionale: MAZZARELLI

05A09415

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 5 settembre 2005.

Avvio di procedimento per l'integrazione delle soglie di prezzo massimo previste dal piano di numerazione di cui alla delibera n. 9/03/CIR - Misura d'urgenza. (Deliberazione n. 65/05/CIR).

L'AUTORITÀ

Nella riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 7 settembre 2005;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003 ed, in particolare, l'art. 15;

Vista la delibera n. 9/03/CIR, del 3 luglio 2003, recante «Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 1° agosto 2003;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 2 della delibera n. 9/03/CIR che prevede che il Piano di numerazione venga monitorato ed eventualmente aggiornato in relazione all'evolversi delle esigenze del mercato, alla disponibilità delle risorse di numerazione ed alla loro efficiente allocazione;

Considerato che, secondo quanto previsto dal Piano di numerazione, di cui all'allegato alla delibera n. 9/03/CIR, le numerazioni per servizi di chiamate di massa sono utilizzate, di volta in volta in limitati periodi temporali, per consentire la partecipazione di una notevole quantità di utenti ad eventi che prevedono un numero molto elevato di tentativi di chiamata concentrati nel tempo e che, nell'ambito di tali numerazioni per servizi di chiamate di massa, quelle definite dal codice «0878» sono dedicate al servizio di «televoto», ossia consentono il conteggio delle indicazioni di voto espresse dal chiamante attraverso la selezione della numerazione successiva al codice «0878» medesimo;

Considerato che sono state segnalate all'Autorità, da parte degli utenti e delle associazioni dei consumatori, utilizzazioni delle numerazioni «0878» non conformi a quanto disciplinato dal Piano di numerazione, riguardanti in particolare l'offerta su tali numerazioni di servizi di intrattenimento o di accesso ad Internet e che hanno comportato elevati addebiti nella fattura telefonica, formatisi, secondo le segnalazioni, senza che l'utente potesse esserne consapevole;

Considerato che di tali segnalazioni è stata fornita comunicazione alle autorità competenti ed, in particolare, al Ministero delle comunicazioni competente, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, a vigilare sulla coerenza dell'impiego delle numerazioni con le tipologie di servizi per i quali le stesse sono disciplinate dal Piano nazionale di numerazione;

Considerato che, nelle more del completamento delle azioni da parte delle autorità competenti, fatti salvi l'accertamento e la repressione delle violazioni commesse, appare necessaria l'adozione di misure urgenti per tutelare gli utenti dagli oneri derivanti dalle utilizzazioni improprie ovvero illecite di tali numerazioni;

Considerato che Telecom Italia, in data 5 agosto 2005, nel riconoscere che sulla numerazione «0878» sono stati segnalati e verificati parecchi casi di connessioni con addebiti alla clientela chiamante verso una pluralità di numerazioni della durata di pochissimi

secondi evidenziando quindi fenomeni di uso improprio o addirittura di frode, ha proposto l'inserimento, salvo diverso parere dell'Autorità, di tale numerazione nella prestazione di disabilitazione gratuita permanente delle chiamate in uscita, che consente all'utente di bloccare chiamate in uscita verso determinate tipologie di numerazione e che la stessa Autorità, richiamando precedenti indicazioni più volte formulate, si è espressa positivamente su tale iniziativa;

Considerato che una misura quale l'introduzione delle numerazioni «0878» nella prestazione gratuita di disabilitazione delle chiamate in uscita, ancorché risulti appropriata al fine di contrastare comportamenti di uso non conforme delle numerazioni, esplica i suoi effetti solo a seguito di una esplicita richiesta dell'utente informato della prestazione e pertanto non sarebbe sufficiente a contrastare pratiche illegittime di uso delle numerazioni che possono essere rilevate solo con la ricezione di elevati addebiti nella fattura telefonica;

Considerato che l'Autorità si è riservata, all'art. 28, comma 6 del Piano di numerazione, di rivedere ed integrare le soglie di prezzo massimo di cui alle tabelle 1 e 2 allegate al Piano medesimo, alla luce dell'evoluzione della situazione di mercato;

Rilevato che le numerazioni «0878» devono essere utilizzate per il conteggio delle indicazioni di voto espresse, in occasione di determinati eventi, dal chiamante attraverso la selezione della numerazione e che pertanto le stesse numerazioni non possono essere utilizzate per altri servizi a sovrapprezzo quali quelli di intrattenimento o per i servizi di accesso ad Internet, per i quali sono disponibili altre numerazioni;

Considerato quindi necessaria, nell'interesse della generalità degli utenti al fine di prevenire le pratiche di uso illegittimo delle numerazioni, fermo restando le competenze del Ministero delle comunicazioni, l'avvio di un procedimento finalizzato all'introduzione di una soglia di prezzo massimo per le numerazioni «0878», misura da anticipare in via di urgenza, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241 del 1990, al fine di offrire una immediata tutela all'utenza da eventuali ulteriori comportamenti fraudolenti;

Considerato, ai fini della regolamentazione della materia, che l'adozione di una soglia di prezzo di valore limitato per l'accesso a tali numerazioni risulta adeguata alle utilizzazioni per le quali tali numerazioni sono state previste;

Ritenuto pertanto di introdurre in via d'urgenza e nelle more della conclusione del procedimento di cui sopra, una soglia di prezzo per le numerazioni «0878» pari a quanto previsto per la fascia di costo 1 della tabella 2 allegata al Piano di numerazione, ossia 0,0656 euro (iva esclusa) per la quota alla risposta e 0,2293 euro (iva esclusa) per il prezzo minutario;

Considerato che, in ragione dell'urgenza della misura in esame ai fini di tutela dell'utenza, gli operatori di accesso di rete fissa, i soggetti titolari di risorse di numerazione devono provvedere all'aggiornamento dei prezzi massimi dei servizi offerti su numerazioni «0878» in coerenza con le disposizioni di cui al presente provvedimento entro dieci giorni dalla notifica;

Vista la proposta formulata dal Dipartimento regolamentazione;

Udita la relazione del Commissario Stefano Mannoni, relatore ai sensi dell'art. 32, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

Avvio di procedimento

1. È disposto l'avvio del procedimento, la cui responsabilità è affidata al Dipartimento regolamentazione, volto all'introduzione di una soglia di prezzo massimo alle chiamate su numerazioni «0878», ai sensi dell'art. 28, comma 6, del Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni, approvato con delibera n. 9/03/CIR del 3 luglio 2003.

2. Il procedimento si concluderà entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fatte salve le sospensioni per richieste di informazioni e documenti, calcolate sulla base delle date dei protocolli dell'Autorità in partenza ed in arrivo.

3. I termini del procedimento possono essere prorogati dall'Autorità con provvedimento motivato.

Art. 2.

Misure da introdurre in via d'urgenza

1. Nelle more della conclusione del procedimento di cui all'art. 1, la tabella 1 dell'allegato A al Piano di numerazione nazionale, di cui alla delibera n. 9/03/CIR, è sostituita dalla tabella 1 allegata alla presente delibera.

2. Gli operatori di accesso di rete fissa, i soggetti titolari di risorse di numerazione si conformano alle disposizioni del presente provvedimento entro dieci giorni dalla notifica del presente provvedimento.

3. In caso di inottemperanza delle disposizioni di cui al presente provvedimento si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente.

La presente delibera è notificata alle società Telecom Italia S.p.A., Wind Telecomunicazioni S.p.A., Tiscali S.p.A., Tele2 S.p.A., Fastweb S.p.A., Albacom S.p.A., Atlanet S.p.A., Eutelia S.p.A., Intermatica S.r.l., Karupa S.p.A., Colt Telecom S.p.A., Fastweb Mediterranea S.p.A., Teleunit S.p.A., Fly Net S.r.l., TWT S.p.A. ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sul sito web e sul Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 7 settembre 2005

Il presidente: CALABRÒ

Il commissario relatore: MANNONI

ALLEGATO

TABELLA 1: Soglie di prezzo massimo. I valori indicati non includono l'IVA e riguardano l'accesso da rete fissa

Articolo del Piano di Numerazione	Numerazione	Quota massima alla risposta (€)	Prezzo minutario massimo (€)
Art. 11-Numerazioni per servizi Internet	701-702	0,10	Prezzo delle chiamate locali
	709	0,10	0,06
Art. 17 – Numerazione per servizi di addebito ripartito	840-841	0,10 (quota fissa)	-
	847-848	0,10	Prezzo delle chiamate locali
Art. 18 – Numerazioni per servizi di numero unico	199	0,12	0,26
Art. 19 – Numerazioni per servizi di numero personale	178	0,15	0,35
Art. 21 – Numerazioni per servizi a tariffazione specifica	892	0,3	1,5
	144-166	Le fasce di prezzo precedentemente stabilite sono mantenute – Si veda la tabella 2	
Art. 23 – Numerazioni per servizi di chiamate di massa	0369-0769	Prezzo delle chiamate geografiche interurbane	
	0878	0,0656	0,2293

05A09364

DELIBERAZIONE 16 settembre 2005.

Modifica della delibera n. 118/04/CONS, recante «Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche». (Deliberazione n. 373/05/CONS).

L'AUTORITÀ

Nella sua riunione di Consiglio del 16 settembre 2005;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;

Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante norme per la tutela della concorrenza e del mercato;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, di recepimento delle direttive 2002/19/CE (direttiva accesso), 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni), 2002/21/CE (direttiva quadro), 2002/22/CE (direttiva servizio universale), recante «Codice delle comunicazioni elettroniche» (di seguito, il Codice), pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 214 del 15 settembre 2003, ed in particolare gli articoli 8, 10, 11, 12, 13, 17, 18 e 19;

Vista la Raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi nell'ambito del nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche, relativamente all'applicazione di misure *ex ante* secondo quanto disposto dalla direttiva 2002/21/CE, dell'11 febbraio 2003 (di seguito, la Raccomandazione), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, legge n. 114 dell'8 maggio 2003;

Vista la Raccomandazione relativa alle notificazioni, ai termini e alle consultazioni di cui all'art. 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2003, che istituisce un quadro norma-

tivo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, legge n. 190 del 30 luglio 2003;

Viste le Linee direttrici della Commissione per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, adottate dalla Commissione il 9 luglio 2002, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C 165 dell'11 luglio 2002;

Vista la delibera n. 453/03/CONS del 23 dicembre 2003, recante «Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'art. 11 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 gennaio 2004, n. 22;

Visto l'accordo di collaborazione tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di comunicazioni elettroniche, del 27 gennaio 2004;

Vista la Raccomandazione sui mercati rilevanti che identifica diciotto mercati, e specificamente:

A) Servizi al dettaglio:

1) accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa per clienti residenziali;

2) accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa per clienti non residenziali;

3) servizi telefonici locali e/o nazionali disponibili al pubblico forniti in postazione fissa per clienti residenziali;

4) servizi telefonici internazionali disponibili al pubblico forniti in postazione fissa per clienti residenziali;

5) servizi telefonici locali e/o nazionali disponibili al pubblico forniti in postazione fissa per clienti non residenziali;

6) servizi telefonici internazionali disponibili al pubblico forniti in postazione fissa per clienti non residenziali;

7) insieme minimo di linee affittate (compresi i tipi specifici di linee affittate di portata fino a 2 Mbit/s, di cui all'art. 18 e all'allegato VII della direttiva servizio universale);

B) Servizi all'ingrosso:

8) raccolta delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa;

9) terminazione delle chiamate su singole reti telefoniche pubbliche in postazione fissa;

10) servizi di transito nella rete telefonica pubblica fissa;

11) accesso disaggregato all'ingrosso (ivi compreso l'accesso condiviso) alle reti e sottoreti metalliche, ai fini della fornitura di servizi a banda larga;

12) accesso a banda larga all'ingrosso;

13) fornitura all'ingrosso di segmenti terminali di linee affittate;

14) fornitura all'ingrosso di segmenti di linee affittate su circuiti interurbani;

15) accesso e raccolta delle chiamate nelle reti telefoniche pubbliche mobili menzionati separatamente all'allegato I, punto 2, della direttiva quadro in riferimento alle direttive 97/33/CE e 98/10/CE;

16) terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili;

17) mercato nazionale all'ingrosso per servizi internazionali di roaming per le reti telefoniche pubbliche mobili;

18) servizi di diffusione radiotelevisiva per la trasmissione di contenuti agli utenti finali.

Vista la delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004, recante «Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche»;

Considerato che, nella parte motiva di tale ultimo deliberato veniva previsto che gli schemi di provvedimento in tema di analisi di mercato sarebbero, dapprima, stati inviati, conclusa la fase di consultazione nazionale, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e, solo dopo l'acquisizione del parere di quest'ultima, trasmessi alla Commissione europea;

Osservato che il termine fissato dall'art. 19 del Codice è scaduto senza che i complessi procedimenti di cui si tratta abbiano potuto essere portati a compimento;

Visti i provvedimenti di proroga dei termini di conclusione dei procedimenti istruttori di cui all'art. 1, comma 3 della suddetta delibera n. 118/04/CONS, adottati con delibere n. 320/04/CONS del 29 settembre 2004, n. 29/05/CONS del 10 gennaio 2005, n. 239/05/CONS del 22 giugno 2005;

Considerato che appare conveniente rendere più flessibile l'assetto della disciplina dei predetti procedimenti, come fissata dalla citata delibera n. 118/04/CONS, al fine di conferire maggiore speditezza alla fase procedurale conclusiva delle analisi dei mercati;

Ritenuto opportuno, sotto questo profilo, rivedere la previsione secondo la quale gli schemi di provvedimento dovrebbero essere trasmessi alla Commissione europea soltanto dopo l'acquisizione del parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

Constatato che una disposizione siffatta non risulta imposta dalla normativa vigente e che pertanto può essere stabilito che la trasmissione degli schemi provvedimentali all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e alla Commissione europea possa avere luogo anche in via contestuale, salvo il dovere di questa Autorità di comunicare senza ritardo alla medesima Commissione le eventuali modifiche sostanziali che, dopo la cognizione dell'avviso dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, si decidesse di apportare al singolo schema;

Udita la relazione dei Commissari, cons. Nicola D'Angelo e prof. Stefano Mannoni, relatori ai sensi dell'art. 32 del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

Modifica della delibera n. 118/04/CONS

1. In modifica della delibera n. 118/04/CONS, recante «Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche», l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può trasmettere gli schemi di provvedimento in tema di analisi di mercato all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e alla Commissione europea anche in via contestuale, salvo il dovere di questa Autorità di comunicare, senza ritardo, alla medesima Commissione le eventuali modifiche sostanziali che, dopo la cognizione dell'avviso dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, si decidesse di apportare al singolo schema.

2. La presente delibera è immediatamente efficace.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito web dell'Autorità.

Roma, 16 settembre 2005

Il presidente: CALABRÒ

Il commissario relatore: MANNONI

05A09317

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Bollettino ufficiale della lotteria nazionale della Regata storica di Venezia, del Gran Premio di Merano e della Maratona d'Italia - Manifestazione 2005 - Estrazione 26 settembre 2005.

Elenco dei biglietti vincenti i premi della lotteria nazionale della Regata Storica di Venezia, del Gran Premio di Merano e della Maratona d'Italia, avvenuta in Roma il 26 settembre 2005:

premi di prima categoria:

1. biglietto serie A n. 05966 di € 500.000,00 Regata Storica di Venezia;

2. biglietto serie A n. 21460 di € 150.000,00 Gran Premio di Merano;

3. biglietto serie D n. 53054 di € 100.000,00 Maratona d'Italia;

premi ai venditori dei biglietti vincenti:

1) biglietto serie A 05966 € 1.500,00;

2) biglietto serie A 21460 € 1.000,00;

3) biglietto serie D 53054 € 500,00.

I premi dei biglietti vincenti sono pagati, previe le necessarie verifiche, dal Consorzio lotterie nazionali, agli esibitori dei biglietti.

I biglietti vincenti, integri ed in originale, devono essere presentati presso l'Ufficio premi del Consorzio lotterie nazionali - via Campo Boario 56/D - 00153 Roma - o, in alternativa, fatti pervenire, a rischio del possessore, al suindicato Ufficio premi, anche a mezzo raccomandata a/r, indicando le generalità, l'indirizzo del richiedente e le modalità di pagamento richiesto (assegno circolare, bonifico bancario o postale).

I premi devono essere presentati o fatti pervenire entro il centottantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Bollettino ufficiale dell'estrazione.

05A09442

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 29 settembre 2005

Dollaro USA	1,2063
Yen	135,92
Lira cipriota	0,5731
Corona ceca	29,610
Corona danese	7,4626
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,68260
Fiorino ungherese	248,75
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6961

Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,9009
Corona svedese	9,3715
Tallero sloveno	239,53
Corona slovacca	38,870
Franco svizzero	1,5578
Corona islandese	75,72
Corona norvegese	7,8160
Lev bulgaro	1,9559
Kuna croata	7,4345
Nuovo leu romeno	3,5527
Rublo russo	34,3800
Nuova lira turca	1,6270
Dollaro australiano	1,5831
Dollaro canadese	1,4155
Yuan cinese	9,7626
Dollaro di Hong Kong	9,3590
Rupia indonesiana	12430,92
Won sudcoreano	1251,05
Ringgit malese	4,5479
Dollaro neozelandese	1,7386
Peso filippino	67,462
Dollaro di Singapore	2,0362
Baht tailandese	49,529
Rand sudafricano	7,6876

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

05A09443

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Abilitazione della società TÜV Italia S.r.l. in Sesto San Giovanni, ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità».

Con decreto del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, n. 234/AA.GG. del 30 luglio 2005, la società TÜV Italia S.r.l., con sede in Sesto San Giovanni (Milano), via Carducci n. 125, è stata abilitata, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità», all'espletamento dell'attestazione della conformità, ai sensi della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 e del decreto Ministeriale n. 156 del 9 maggio 2003, per i seguenti prodotti:

organismo di certificazione ed ispezione:

murature e prodotti correlati (EN 998-2: 2003, EN 771-1: 2003, EN 771-2: 2003, EN 771-3: 2003, EN 771-4: 2003) ;

aggregati (EN 13055-1:2002, EN 13139:2002, EN 13383-1:2002, EN 12620:2002, EN 13043:2002, EN 13242:2002, EN 13450:2002, EN 13055-2:2004).

L'abilitazione decorre dalla data del suddetto decreto ed ha validità di sette anni.

Il testo completo di detto decreto sarà reso disponibile sul sito Internet del Consiglio superiore dei lavori pubblici: http://www.infrastrutturetrasporti.it/consuplp

05A09312

Estensione dell'abilitazione della società ANCCP S.r.l. in Milano, ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità».

Con decreto del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, n. 246/AA.GG. del 29 luglio 2005, la società ANCCP S.r.l., con sede in Milano, via Rombon n. 11, è stata abilitata, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità», all'espletamento dell'attestazione della conformità, ai sensi della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 e del decreto ministeriale n. 156 del 9 maggio 2003, per i seguenti prodotti:

organismo di certificazione ed ispezione:

cementi (EN 197-1:2000/A1:2004, EN 413-1: 2004, EN 197-4:2004, EN 459-1: 2001);

murature e prodotti correlati (EN 998-2: 2003, EN 771-1: 2003, EN 771-2: 2003, EN 771-3: 2003, EN 771-4: 2003, EN 771-5: 2003).

L'abilitazione decorre dalla data del suddetto decreto ed ha validità di sette anni.

Il testo completo di detto decreto sarà reso disponibile sul sito Internet del Consiglio superiore dei lavori pubblici: http://www.infrastrutturetrasporti.it/consuplp

05A09313

Estensione dell'abilitazione della società Tecnoprove S.r.l. in Ostuni, ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità».

Con decreto del Presidente del consiglio superiore dei lavori pubblici, n. 247/AA.GG. del 30 luglio 2005, la società Tecnoprove S.r.l., con sede in Ostuni (Brindisi), via dell'Industria - zona industriale s.n., è stata abilitata, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità», all'espletamento dell'attestazione della conformità, ai sensi della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 e del decreto ministeriale n. 156 del 9 maggio 2003, per i seguenti prodotti:

organismo di certificazione, ispezione e prova:

cementi (EN 14216:2004, EN 413-1: 2004, EN 197-4:2004);

organismo di prova:

murature e prodotti correlati (EN 845-2: 2004);

organismo di certificazione ed ispezione:

prodotti prefabbricati di cls (EN 13224:2004, EN 13225:2004, EN 13693:2004);

murature e prodotti correlati (EN 771-3: 2003/ A1:2005, EN 771-4: 2003/ A1:2005, EN 771-5: 2003/ A1:2005);

prodotti correlati a cls e malte Additivi (EN 934-3:2003).

L'abilitazione decorre dalla data del suddetto decreto ed ha validità di sette anni.

Il testo completo di detto decreto sarà reso disponibile sul sito Internet del Consiglio superiore dei lavori pubblici: http://www.infrastrutturetrasporti.it/consuplp

05A09310

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie all'organismo C.V.E. - Centro Verifiche Europee S.r.l., in Noventa Vicentina.

Con decreto ministeriale del direttore generale della Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività, visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462 e la direttiva del Ministero delle attività produttive dell'11 marzo 2002, esaminata la documentazione e la domanda presentata, è abilitato a decorrere dalla data del 20 settembre 2005 il seguente organismo:

C.V.E. - Centro verifiche europee S.r.l. - via Alcide De Gasperi n. 59/a - Noventa Vicentina (Vicenza);

installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

impianti di messa a terra alimentati fino a 1000V;

impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V;

impianti in luoghi con pericolo di incendio od esplosione.

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data di emissione del decreto.

05A09304

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «Huile d'Olive de Corse» o «Huile d'Olive de Corse - Oliu di Corsica», ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - serie C n. 233 del 22 settembre 2005, la domanda di registrazione quale Denominazione di origine protetta (DO.P.), presentata dal Syndicat AOC Oliu di Corsica - Huile d'Olive de Corse, ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, per il prodotto entrante nella categoria degli oli d'oliva extra vergine, denominato «Huile d'Olive de Corse» o «Huile d'Olive de Corse - Oliu di Corsica».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari - QTC III - via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, emesso in esecuzione dell'adempimento previsto all'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

05A09318

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Flogend»

Provvedimento n. 205 del 22 settembre 2005

Specialità medicinale per uso veterinario FLOGEND soluzione iniettabile nelle confezioni:

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 102285018;
flacone da 100 ml - A.I.C. n. 102285020;
flacone da 250 ml - A.I.C. n. 102285032.

Titolare A.I.C.: Intervet Productions S.r.l. con sede legale in Aprilia (Latina), via Nettunense km 20,300 - codice fiscale n. 02059910592.

Oggetto del provvedimento:

variazione Tipo II: modifica tempi di sospensione.

È autorizzata la modifica o la conferma dei tempi di sospensione della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, come di seguito indicato:

Le carni degli animallì trattati possono essere destinate all'alimentazione umana purché al momento della macellazione siano trascorsi almeno 7 giorni dall'ultimo trattamento per i bovini, 8 giorni per i suini e 14 per i cavalli.

Il latte può essere utilizzato per l'alimentazione umana purché siano trascorse almeno 24 ore (pari a 2 mungiture) dall'ultimo trattamento.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A09416

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario «Amoxival 100» e «Amoxival 200».

Provvedimento n. 206 del 22 settembre 2005

Specialità medicinale per uso veterinario:

AMOXIVAL 100 - confezioni:

2 blister da 10 cpr - A.I.C. numero 102879018;
10 blister da 10 cpr - A.I.C. numero 102879020;

AMOXIVAL 200 - confezioni:

2 blister da 10 cpr - A.I.C. numero 102880010;
10 blister da 10 cpr - A.I.C. numero 102880022.

Titolare A.I.C.: Laboratoires Sogeval SA, con sede in Laval Cedex 9 (Francia) 200, Avenue de Mayenne B.P. 2227, rappresentata in Italia dalla Fort Doddge Animal Health S.p.A. con sede legale e fiscale in Aprilia (Latina), via Nettunense 90, codice fiscale 00278930490

Oggetto del provvedimento:

regime di dispensazione.

Si autorizza il seguente regime di dispensazione: «da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria ripetibile».

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

05A09418

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso veterinario «Meflosyl».

Provvedimento n. 207 del 23 settembre 2005

Specialità medicinale per uso veterinario MEFLOSYL soluzione iniettabile nelle confezioni:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 101604015;

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 101604027.

Titolare A.I.C.: Fort Dodge Animal Health S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia (Latina), via Nettunense, 90, codice fiscale n. 00278930490.

Oggetto del provvedimento:

variazione Tipo II: nuova confezione del prodotto finito.

È autorizzata l'immissione in commercio della nuova confezione della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, e precisamente:

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 101604039.

Si fa presente altresì che per questa confezione il periodo di validità in confezionamento integro è pari a 24 mesi, dopo prima apertura pari a 28 giorni.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio, per quanto concerne la validità dopo la prima apertura, deve essere effettuato entro 180 giorni.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Provvedimento n. 208 del 23 settembre 2005

Specialità medicinale per uso veterinario MEFLOSYL soluzione iniettabile nelle confezioni:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 101604015;

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 101604027;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 101604039.

Titolare A.I.C.: Fort Dodge Animal Health S.p.a., con sede legale in Aprilia (Latina) - via Nettunense n. 90 - codice fiscale n. 00278930490.

Oggetto: variazione tipo II: aggiornamento tecnica farmaceutica/modifica delle specifiche di conservazione del prodotto finito.

È autorizzata la variazione tipo II della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, concernente la modifica delle specifiche di conservazione del prodotto finito e, precisamente:

estensione del periodo di validità, da 24 mesi a 36 mesi, limitatamente alle confezioni flacone da 50 e 100 ml;

validità dopo la prima apertura: ventotto giorni per tutte le confezioni;

eliminazione della specifica di conservazione: conservare a temperatura inferiore a 25° C.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio, per quanto concerne la validità dopo la prima apertura, deve essere effettuato entro centottanta giorni.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A09417-05A09419

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso veterinario «Dectomax Pour On».

Provvedimento n. 209 dell'8 settembre 2005
Procedura di mutuo riconoscimento n. UK/V/0120/001/1B/003

Specialità medicinale per uso veterinario DECTOMAX POUR ON (doramectina) soluzione allo 0,5% per bovini.

Confezioni:

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 102653019;

flacone da 1 litro - A.I.C. n. 102653021;

flacone da 2,5 litri - A.I.C. n. 102653033;

flacone da 5 litri - A.I.C. n. 102653045.

Titolare A.I.C.: società Pfizer Italia S.r.l. - con sede legale in Borgo San Michele (LT), S.S. 156 km 50 - codice fiscale 06954380157.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB, n. 41, b - richiesta nuova confezione.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, l'immissione in commercio della seguente nuova confezione per bovini:

flacone da 3 litri - A.I.C. n. 102653058.

Il presente provvedimento, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ha efficacia immediata.

05A09420

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Aumento del capitale sociale di «Po Vita Assicurazioni S.p.A.», in Parma

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP - rende noto che, in esecuzione parziale della delibera dell'Assemblea straordinaria del 6 aprile 2005, il capitale sociale della Po Vita Assicurazioni S.p.A. è stato aumentato da euro 94.200.000 a euro 98.200.000.

05A09396

Aumento del capitale sociale di «Fondiaria-Sai S.p.A.», in Firenze

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP - rende noto che, a seguito dell'esercizio di «warrant Fondiaria-Sai 2002-2008», per euro 1.068.440, il capitale sociale della Fondiaria-Sai S.p.A. ammonta ad euro 171.625.375.

05A09397

Aumento del capitale sociale di «Milano Assicurazioni S.p.A.», in Milano

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP - rende noto che, a seguito dell'esercizio di «warrant Milano Assicurazioni 1998-30 giugno 2007», per euro 5.611,84, il capitale sociale della Milano Assicurazioni S.p.A. ammonta ad euro 238.575.022,92.

05A09398

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'ordinanza 11 luglio 2002 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, recante: «Calendario scolastico nazionale per l'anno 2005/2006. (Ordinanza n. 62)**».** (Ordinanza pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 207 del 6 settembre 2005).

L'indicazione della «ORDINANZA 11 luglio *2002*» citata in epigrafe, riportata sia nel sommario sia alla pag. 25, prima colonna della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, deve intendersi così rettificata: «ORDINANZA 11 luglio *2005»*.

05A09363

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501230/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Salepico, 47	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.